

CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN


in CAMPER



40 ANNI DI AZIONI IN DIFESA DEI DIRITTI DIMOSTRANO CHE I NOSTRI RICORSI ALL'APPARATO DELLA GIUSTIZIA SONO L'ESTREMO RIMEDIO

raccolta degli articoli estratti dalle riviste dal n.145 al n.149 del 2012

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
 Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



**Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.
Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.**

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili risorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orari 9-12 e 15-17

mail: info@coordinamentocamperisti.it PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari



Clicca sul numero di pagina per l'argomento desiderato.
Clicca sul numero in basso per tornare al sommario.

in questo numero

6 CHI SIAMO

8 **inCAMPER 145** marzo-aprile 2012

9 INTERNET PER EVITARE LE TRAGEDIE

10 VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO E DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN

31 MENO INQUINAMENTO, PIÙ PARCHEGGIO

32 COMUNE DI VENEZIA

41 "BOCCONE AMARO" PER UN LADRO

42 **inCAMPER 146** maggio-giugno 2012

43 MENTRE IL GOVERNO È IMPEGNATO A REPERIRE RISORSE, ALCUNI COMUNI...

44 ENCOMIABILE IL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

45 TURISMO ITINERANTE

46 **inCAMPER 147** luglio-agosto 2012

47 È ARRIVATO IL MOMENTO

48 VIAGGIARE: COME PREPARARE LA PARTENZA

49 **inCAMPER 148** settembre-ottobre 2012

50 CON VOI, IN AZIONE NEL 2013

51 COMUNE DI LIVORNO

53 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

55 COMUNE DI DIANO MARINA

56 COMUNE DI ALBENGA

57 COMUNE DI LATRONICO

60 COMUNE DI DOBBIACO

63 **inCAMPER 149** novembre-dicembre 2012

64 VIVE LA FRANCE!

65 AREA SOSTA IN ALVERNIA

67 CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

73 COMUNE DI DOBBIACO

75 COMUNE DI SASSUOLO

77 COMUNE DI SIRACUSA

79 COMUNE DI GROSIO

81 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

84 MINI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

LA FORZA DELL'ESSERE INSIEME

La nostra storia parte dal 1985, quando ci siamo costituiti per far varare una legge che regolamentasse la circolazione e sosta delle autocaravan, nonché l'allestimento di impianti igienico-sanitari per lo scarico delle acque reflue e il rifornimento idrico.

Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336 ma, poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere, nel 1992, nel Nuovo Codice della Strada.


Anche questo traguardo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Purtroppo, la nostra battaglia prosegue ancora oggi poiché moltissimi sindaci, violando la normativa, non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi sulla circolazione e sosta delle autocaravan. Grazie ai soci e agli attivisti che, anno dopo anno, hanno fornito le risorse necessarie con la loro adesione, siamo riusciti a portare in giudizio i sindaci vincendo numerose battaglie. Abbiamo chiesto ai vari governi di emanare leggi che sanzionassero immediatamente e in modo punitivo chi persiste nel violare le norme: **NESSUN RISCONTRO**.

Pertanto, ancora oggi, il ricorso alla Giustizia resta un atto d'obbligo ogni qualvolta gli enti proprietari delle strade non revochino in autotutela gli atti illegittimi.

Per evidenziare le azioni messe in campo da 40 anni, prima per dar forma alla legge per la circolazione e sosta della autocaravan e poi per farla rispettare dai sindaci dei 7.896 Comuni italiani, abbiamo iniziato a raccogliere i nostri articoli, ripercorrendo a ritroso i numeri della rivista **inCAMPER**.

Quindi, aprendo www.coordinamentocamperisti.it potrai scaricare le **RACCOLTE** e apprezzare l'impegno di tempo e denaro che, grazie ai soci, ai volontari e ai professionisti, abbiamo messo e mettiamo in campo, giorno dopo giorno.




Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

- 1. oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
- 2. oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommata sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
- 3. oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
- 4. oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
- 5. oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

in Camper

145
marzo-aprile 2012



INTERNET PER EVITARE LE TRAGEDIE

Da troppo tempo e sempre con maggior frequenza, teppisti e/o violenti e/o cretini imperversano a danno della collettività e del singolo cittadino. Delinquono gratificati dalla certezza dell'impunità, evidenziata ogni giorno dalla televisione. Se poi agiscono in branco, hanno la certezza che le Forze di Polizia non hanno né agenti né veicoli sufficienti per arrestarli tutti, nonché il tempo per fare precisi verbali non facilmente scardinabili davanti al Giudice da un qualsiasi avvocato. Siamo al Far West e questa è Emergenza.

L'ultimo fatto, in ordine di tempo.

6 gennaio 2012, alcune famiglie in autocaravan si recano al Presepio Vivente nel meraviglioso Borgo di Civita di Bagnoregio. Sostano le autocaravan nel parcheggio a pagamento e vi ritornano per pernottare. Ben 40 autocaravan presenti nel parcheggio, a bordo anziani e bambini, oltre 120 turisti che, con la loro presenza, hanno portato benefici economici e culturali.

Verso le 22.30 scoppiano numerosi petardi sotto le autocaravan. Soprassalto e sgomento colgono gli equipaggi per l'improvviso quanto inaspettato evento, e l'iniziale sbigottimento si trasforma in preoccupazione e paura al pensiero che i petardi potrebbero incendiare le autocaravan, trasformando la vacanza in tragedia. I teppisti e/o cretini autori del misfatto cavalcano tutti la moto. Le famiglie fanno appena in tempo a prendere confidenza con il sonno che, intorno alle 3.00 arrivano alcune auto e per una buona mezz'ora è un susseguirsi di caroselli, urla, clacson al massimo dei decibel.

Verso le 4.30 arrivano altre auto e riprende il carosello degli schiamazzi. Non soddisfatti, legano dietro le auto alcuni oggetti e li trascinano nel carosello fino a portarseli via.

Per quanto si stenti a credere, non si tratta di fatto isolato. Purtroppo, però, non fa notizia in televisione, fintantoché non si consumi la tragedia. Appare chiaro che chi vede oppure è destinatario di un'aggressione, ha il diritto/dovere di registrare e/o video riprendere i criminali per denunciarli alle Autorità. Ma, questo non basta! Infatti, questi criminali sanno che al massimo saranno denunciati, restando a piede libero e, visto che un giudizio può durare parecchi anni, rimarranno impuniti.

È pertanto essenziale, a prevenzione di ciò, che in questi casi il loro diritto alla privacy subito decada, consentendo ai cittadini di pubblicizzarli. In particolare rendendo lecito inserire in internet i loro misfatti, con tanto di facce e targhe.

Sta al Governo intervenire attuando questa semplice normativa, senza aspettare il compiersi d'inutili e dolorose tragedie.

Pier Luigi Ciolli

VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO E DIVIETI ALLE AUTOCARAVAN SANZIONI NEL COMUNE DI LIVORNO

di Pier Luigi Ciolli

Il caso di Livorno li ha messi a nudo. CHI?

Chi affronta i divieti alle autocaravan a suon d'inutili parole.

Una categoria da non confondere con quanti, invece, intervengono fattivamente con studi e istanze ben meditate, indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo:

la revoca di atti illegittimi che danneggiano sia il cittadino sia la Pubblica Amministrazione.



Zona dove, secondo i Vigili del Fuoco firmatari della prescrizione, sostare con le autocaravan inficia la pubblica sicurezza

La lettura di questo documento vi mostrerà che:

- nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata varata nel 1991 e ribadita nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada, ancora oggi sono inaccettabilmente varate ordinanze *anticamper*;
- esiste una gran differenza tra chi interviene a parole e chi interviene con azioni concrete.

Parlando di FATTI elenchiamo gli ATTI e gli INTERVENTI messi in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per:

- la revoca del provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011;
- l'annullamento delle sanzioni che ne sono derivate a carico di famiglie in autocaravan;
- la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 emanata sulla scorta delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- l'accertamento della responsabilità disciplinare dei firmatari di quest'ultima.

Questi gli obiettivi perseguiti.

Di seguito, invece, sono ripercorse in sintesi le azioni intraprese per raggiungerli: una complessa maglia a raggiera per annullare gli effetti negativamente irradiati dal provvedimento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

Per agevolare la lettura, il materiale raccolto è stato organizzato in base ai destinatari delle azioni e delle corrispondenze attivate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e all'oggetto delle stesse. Di seguito l'Indice che vi guiderà nella lettura del documento.

INDICE	pagina
Premessa	9
Il fatto	9
Chi è intervenuto e interviene in modo concreto e continuo	9
Vaniloqui	10
L'azione prosegue	13
1. Comune di Livorno	13
1.1. Sanzioni illegittime alle famiglie in autocaravan	13
1.2. Revoca del provvedimento <i>anticamper</i>	14
2. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno	16
2.1. Prescrizione <i>anticamper</i>	16
2.2. La revoca <i>all'italiana</i>	18
3. Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana	19
3.1. Ricorso gerarchico per l'annullamento del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno	19
3.2. Attivazione di procedimento disciplinare per i firmatari delle prescrizioni <i>anticamper</i> dei Vigili del Fuoco di Livorno	20
3.3. Efficacia e applicabilità delle prescrizioni <i>anticamper</i> dei Vigili del Fuoco di Livorno alle mostre e fiere di settore	22
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	25
4.1. Revoca dell'ordinanza del Comune di Livorno n. 5/2011	25
Ultim'ora.	
Il Comune di Livorno revoca l'ordinanza	27

Premessa

IL FATTO

Con provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha prescritto a proprietari e gestori delle strade di **interdire la sosta alle autocaravan nei pressi di abitazioni, aree verdi e altri veicoli.**

Un provvedimento di rilevanza nazionale tenuto conto dei contenuti, degli effetti e dell'autorevole soggetto da cui promana.

Uno strumento nelle mani di enti proprietari e gestori delle strade (sindaci e Pubbliche Amministrazioni in generale) attraverso il quale giustificare ordinanze *anticamper* su tutto il territorio nazionale alla stregua di quanto già avvenuto a Livorno.

Nel numero 144 della rivista INCAMPER (*gennaio-febbraio 2012* – pagg. 12-33 – consultabili anche su internet http://www.incamper.org/sfoglina_numero.asp?id=144&n=14&pages=10) si rendevano note le prime azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per contrastare il provvedimento. In questo numero forniamo gli aggiornamenti sino alla data del 25 gennaio 2012.

CHI È INTERVENUTO E INTERVIENE TUTTORA IN MODO CONCRETO E CONTINUO


Purtroppo siamo costretti a ripeterci: l'unica a reagire fattivamente per contrastare i negativi effettivi irradiati dal provvedimento di Livorno è stata l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.



A dimostrarlo una lunga e documentabile serie d'istanze e documenti prodotti al fine di:

- acquisire gli atti dell'istruttoria che i Vigili del Fuoco avrebbero dovuto preventivamente condurre;
- ottenere la revoca della loro prescrizione;

La prescrizione anticamper



- conseguire la revoca della determinazione dirigenziale n. 5 emessa dal Comune di Livorno il 1° marzo 2011 sulla base del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- perseguire nella visione di autotutela d'ufficio, ovvero in sede prefettizia e giudiziaria l'annullamento dei verbali elevati a carico dei camperisti sanzionati in via Minghi a Livorno;
- attivare un procedimento disciplinare nei confronti dei Vigili del Fuoco di Livorno firmatari della prescrizione contestata;
- richiedere il risarcimento dei danni causati da quest'ultima.

A tali fini l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è avvalsa dell'assistenza legale dell'Avv. Assunta Brunetti del Foro di Firenze in collaborazione con il Dr. Marcello Viganò, la Dr. Francesca Palermo, la Dr. Rosangela Ficocelli e per la parte tecnica *extra* giuridica in collaborazione con professionisti di varie discipline.

Le azioni intraprese hanno richiesto un'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, per telefax.

VANILOQUI

Un camperista ci ha inviato le considerazioni che Ivan Perriera, coordinatore nazionale Unione Club Amici (UCA), ha espresso in merito al provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. Un'arringa in difesa dei firmatari, Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi, tesa a confondere ancor più le acque. Ferma restando la libertà di manifestare la propria opinione, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non poteva non intervenire ricordando la gravità del caso e l'inaccettabile leggerezza con la quale due soggetti appartenenti a un corpo altamente specializzato hanno prescritto – senza alcuna istruttoria tecnica – regole di valenza *erga omnes* fregiandosi dell'autorevole intestazione del Ministero dell'Interno e compromettendo la fiducia e l'affidamento riposti dal cittadino nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

Di seguito e comunque in tema vaniloqui, troverete:

- la corrispondenza relativa all'intervento di Ivan Perriera che ha dato spazio a un documento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco INESISTENTE;
- i documenti prodotti dall'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) e dall'Associazione Produttori Caravan e Camper (APC).

Il messaggio inoltrato da un camperista

23 dicembre 2011

Da: virgilio.piazza@libero.it

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: I: Ordinanza dei Vigili del Fuoco di Livorno
Questo è quello che pensa il presidente dell'UCA Unione Club amici. Virgilio Piazza

Il messaggio inoltrato da Ivan Perriera con preghiera di pubblicazione

20/12/2011

Da: info@ivanperriera.com

Ogg: Ordinanza dei Vigili del Fuoco di Livorno

Qualche tempo fa è stata enfatizzata una ordinanza del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno e mi è sembrato corretto, mentre si leggeva di denunce e/o azioni legali nei confronti del comando in questione, chiedere un parere attraverso un caro amico (e camperista) di Livorno, che ha a lungo operato per la Protezione Civile, al Comando di Livorno.

Ero al corrente che alcuni mesi prima dell'ordinanza, sempre a Livorno, avevano preso fuoco, all'interno di un rimessaggio di un camper club locale ed ero certo che la cosa avesse in parte condizionato la decisione di vietare la sosta in una particolare zona livornese.

Questa la risposta ricevuta per la quale vi faccio notare che i nomi sono oscurati per ovvi motivi di privacy e tranquillità ma sono in mio possesso per ogni autorità che ne faccia richiesta. All'interno c'è un riferimento ad una risposta inviata il 05/05/2011 che potrete chiedere allo stesso comando.

Ancora una volta, però, voglio dissociarmi da quanti, in questi mesi, pur di fare notizia, hanno attaccato impropriamente il Corpo dei Vigili del Fuoco di Livorno che, accusato di non voler rispondere, mentre, invece, era impegnato nell'alluvione che ha coinvolto il territorio della provincia (Isola d'Elba in particolare).

Spero vogliate darne notizia sulle vostre riviste.

Cordiali saluti. Ivan Perriera

Il messaggio dell'amico anonimo di Ivan Perriera che invia una corrispondenza di altro anonimo ma che pare essere in servizio nel Comando Vigili del Fuoco di Livorno con posizione di comando e che si auto-incensa per un intervento dove ha rischiato la vita. Messaggio con autorizzazione alla divulgazione.

Il documento del 5 maggio 2011 citato nella corrispondenza di seguito riprodotta avrebbe revocato la relazione anticamperisti. Tale documento è risultato INESISTENTE. Infatti, il 28 dicembre 2011 l'Avv. Assunta Brunetti ne chiedeva copia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il quale, con nota ricevuta il 23 gennaio 2012, ne dichiarava l'inesistenza.

19 dicembre 2011

Da: xxxxx@xxxxxxxx.xx

A: info@ivanperriera.com

Oggetto: R: risposta autocaravan

Come promessoti, invio ciò che mi avevi richiesto, con l'autorizzazione alla divulgazione.

Ciao e tanti auguri a te ed ai tuoi cari!!!

---Messaggio originale---

14 dic 2011

Da: xxxxx@xxxxxxxx.xx

A: xxxxx@xxxxxxxx.xx

Ogg: R: risposta autocaravan

Caro xxxxxxxxx

Finalmente è stata formalizzata la risposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, in relazione alla problematica relativa alla sosta degli autocaravan nel tratto a fondo chiuso di via Minghi in Livorno.

Tale risposta è stata inoltrata solo il 05/05/2011 in quanto siamo stati impegnati nelle attività di emergenze alluvionali che hanno coinvolto drammaticamente anche il territorio dell'Isola d'Elba di nostra competenza.

Con questa nota il Comando pone fine agli equivoci che ben conosci, scaturiti attraverso la relazione prodotta nello scorso mese di Gennaio, dimostrando che non c'è alcuna ostilità nei confronti dei camperisti.

Sostanzialmente con la suddetta nota, prendendo come riferimento alcuni articoli del nuovo codice della strada, ai fini della circolazione e della sosta, è stata evidenziata l'assimilazione degli autocaravan agli autoveicoli, pertanto sono state ritenute superate le precedenti comunicazioni emanate da questo Comando. Con la presente ti ribadisco di avere tanti amici camperisti ed apprezzo il modo con cui seriamente gestiscono tali mezzi. Non ho mai avuto pregiudizi nei confronti dei camperisti e ti ri-velo che sono orgoglioso di aver diretto con successo le mie squadre dei Vigili del Fuoco in occasione di dramma-

tici eventi incendiari coinvolgenti i camper, come è successo recentemente in Limoncino, all'estrema periferia di Livorno il 23/10/2010, dove un nostro Capo Squadra ha dovuto ricorrere ad urgenti trattamenti sanitari presso l'Ospedale Civile. In quella occasione ho rischiato direttamente la mia pelle ma rimane la soddisfazione di aver conseguito il brillante risultato consistente nel salvataggio di oltre 100 camper e soprattutto di aver salvaguardato l'incolumità fisica delle persone presenti sul posto. Ciao, xxxxxxxxxxxx

La lettera dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a Ivan Perriera 23 dicembre 2011

Da: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

A: 'virgilio.piazza@libero.it'; 'info@ivanperriera.com'

Oggetto: divieti alle autocaravan e l'Unione Club Amici
Grazie per il messaggio che ho letto con attenzione e disturbo perché omette di dire che il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha danneggiato e danneggia tuttora sia il cittadino sia la Pubblica Amministrazione. Ciò premesso ricordo al presidente dell'UCA Unione Club amici, Ivan Perriera in indirizzo, che se le chiacchiere facessero farina non ci sarebbe stato bisogno di mantenere in azione la nostra Associazione e noi avremmo potuto dedicare il nostro tempo e denaro a dei bei viaggi in autocaravan.

Purtroppo in Italia è il contrario, valgono gli atti e quando a seguito di tali atti installano dei divieti alla circolazione e sosta delle autocaravan - nel caso in questione anche a Livorno - i camperisti sono contravvenzionati e purtroppo è solo la nostra Associazione che spende il denaro e il tempo degli associati per preparare ricorsi e partecipare alle udienze.

Alle udienze non si portano le chiacchiere ma si portano gli atti, documenti e non valgono le chiacchiere tra amici. Per quanto detto, come testimonia il riepilogo in allegato, per far revocare un atto e ripristinare quanto previsto dal Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan, serve un documento che revochi con una opportuna motivazione tecnica il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 emanato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno.

È bene ricordare che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha avuto tutto il tempo per inviarti i documenti inerenti l'istruttoria alla base del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011, infatti la prima richiesta è del 31 ottobre 2011 e a oggi, nonostante la posta elettronica certificata, non hanno inviato né una revoca motivata e tantomeno gli atti istruttori richiesti. Per quanto sopra, cosa ci azzecca l'alluvione e i relativi interventi quando basta un click per inviare tali documenti, sempreché esistano? Anche nella lettera datata 5 dicembre 2011 - prot. n. 19901 - inviateci dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno invece di una revoca motivata abbiamo letto la frase "sono state ritenute superate le precedenti comunicazioni emanate da questo Comando". Ma quale o quali comunicazioni? Intanto contravvenzioni, ricorsi, udienze, corrispondenze

proseguono creando indebiti oneri sia al cittadino sia alla Pubblica Amministrazione e questo è inaccettabile in uno Stato di diritto.

Per concludere, cosa ci azzecca l'incendio in un rimesaggio quando gli accertamenti sono stati effettuati solo in via Minghi e su autocaravan in sosta che, nel rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno, si certificavano "in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso".

Il rispetto per l'operato dei Vigili del Fuoco non è inficiato dalla ricerca di documenti ma è inficiato da chi, con il potere che gli è stato conferito, emana degli atti che danneggiano sia il cittadino sia la Pubblica Amministrazione. Dipendenti che vanno individuati e sanzionati proprio per mantenere alto il rispetto verso il corpo dei Vigili del Fuoco.

A leggervi, Pier Luigi Colli



Inviato: giovedì 17 novembre 2011 17:16

Da: Chiara Boglione [mailto:chiara.boglione@apcitalia.com]

Cc: Paolo TRIGANO

Oggetto: Lettera APC ANFIA al Comune di Livorno

Priorità: Alta

Cari colleghi,

In seguito ad una valutazione del rilievo effettuato dai Vigili del Fuoco di Livorno e dell'ordinanza emessa dal Comune di Livorno nel marzo scorso (rif. allegati 'Relazione' e 'Ordinanza').

Ritenendo i suddetti provvedimenti inaccettabili e fortemente discriminatori nei confronti di chi viaggia in camper, poiché vietano la sosta agli autocaravan limitatamente ad un tratto del territorio comunale (via Minghi), consentendo invece il parcheggio alle altre tipologie di veicoli, Associazione Produttori Caravan e Camper e ANFIA, in rappresentanza delle aziende del comparto caravanning, sono intervenute per sgomberare il campo da falsi allarmismi e ribadire i diritti in materia di circolazione e sosta degli autocaravan sul territorio nazionale.

A tal proposito, inviamo, in allegato, la lettera indirizzata da APC e ANFIA al Sindaco del Comune di Livorno per richiedere il ritiro immediato dell'ordinanza comunale n. 5/2011. RingraziandoVi per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito. Con i migliori saluti

APC - Associazione Produttori Caravan e Camper
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica



Spett.le Comune di Livorno
Egregio Signor Sindaco
Dottor Alessandro Cosimi

D.C.
Spett.le Comando della Polizia Municipale
Dirigente Responsabile
Dottor Riccardo Pucciarelli

Spett.le Comando Provinciale
del Corpo dei Vigili del Fuoco di Livorno
Dottor Ingegnere Mauro Bergamini

Torino, li 16 novembre 2011

Raccomandata a/r

oggetto: Ordinanza dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 e nota dell'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale di Livorno

La scrivente Presidenza di APC, Associazione che rappresenta le aziende italiane produttrici di autocaravan e caravan e le aziende della componentistica, unitamente ad ANFIA-Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, sono venute a conoscenza di contestazioni levate da singoli utilizzatori di camper, oltre che da organismi che li rappresentano, nei confronti dell'ordinanza dirigenziale emanata dal Comune di Livorno con provvedimento n.5 del 1 marzo 2011.

Approfondita la questione, abbiamo accertato che:

- l'ordinanza, emessa il 1° marzo 2011, prescrive testualmente che "la sosta in via Adolfo Minghi su entrambi i lati del tratto compreso fra via dei Vecchi Orti e via degli Etruschi è riservata esclusivamente alle autovetture".
- Nonostante che il divieto di sosta sia stato posto nei confronti della generalità degli automezzi diversi dalle autovetture (interessando pertanto anche qualsiasi autoveicolo



commerciale leggero, autocarri, autobus etc.), l'ordinanza è specificamente riferita agli autocaravan, la cui sosta in quel tratto della via Minghi è viene presentata nelle premesse addirittura come "fonte di potenziale pregiudizio allo stato di sicurezza dei luoghi soprattutto in ordine alla presenza di vicini edifici di civile abitazione".

- c) L'attribuzione all'intera categoria degli autocaravan di una generale e generica pericolosità viene ricondotta all'Ufficio di Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, il quale, sollecitato dall' "esposto" di un cittadino livornese residente in via Minghi e constatata colà la sola sosta di 5 autocaravan, ha ritenuto di esporre tale opinabile valutazione in una nota inviata al Comune ed al Comando della Polizia Municipale di Livorno e, per conoscenza, al locale Prefetto.
- d) La nota del VV.FF. di Livorno, in apparente assenza di qualsiasi accertamento ispettivo riferito agli autocaravan in sosta e/o di qualsiasi verifica tecnica condotta su dispositivi o apparecchiature a bordo di tali automezzi e, comunque, senza contenere alcun elemento circostanziale evoca "esperienze operative dei Vigili del Fuoco" e conclude che "gli automezzi Camper sono suscettibili di un grado di rischio notevolmente maggiore rispetto agli automezzi ordinari in quanto sovente sono caratterizzati dalla presenza di impianti ed utilizzatori elettrici la cui installazione non risponde ai requisiti della regola d'arte".
- e) La medesima nota dell'Ufficio Prevenzione dei VV.FF. di Livorno svolge poi altre generiche e sempre apodittiche considerazioni sulla probabilità di incremento del rischio di incendi a bordo di camper e del possibile conseguente interessamento di bombole di gas propano liquido e delle abitazioni civili che sorgono ai lati della via Minghi e si conclude con un invito all'adozione di provvedimenti atti ad interdire la sosta dei camper in via Minghi nonché, e più generalmente, a destinare aree di sosta (in logica di segregazione) ai campeggi di camper e ad adottare norme basate sui criteri di sicurezza anti-incendio, che consisterebbero - sempre genericamente - nell'adozione di distanze di sicurezza rispetto i fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini ed aree vegetative in genere.

Pare a chi scrive doveroso premettere che l'insieme delle norme che disciplinano la materia della circolazione stradale, e che sono contenute nel Codice della Strada, regolano anche gli aspetti dell'omologazione e della sicurezza degli autoveicoli. E tali norme attribuiscono al Ministero dei Trasporti la competenza dell'emanazione di regolamenti in materia e le relative competenze di controllo sul parco dei veicoli circolanti.

Vale altresì ricordare che la materia della sosta degli autocaravan sul suolo pubblico e, più generalmente, della loro circolazione, è disciplinata dall'art. 185 del Codice della Strada, che espressamente la equipara a quella degli altri tipi di autoveicoli, non consentendo pertanto limitazioni discriminatorie da parte degli enti proprietari di strade che non trovino oggettiva giustificazione in determinate concrete situazioni o specifiche circostanze.

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com



Senza entrare più di tanto nel merito di questioni legali, che ci auguriamo non siano destinate a discussioni in aule di tribunale, dobbiamo ritenere, da un lato, che l'intervento dei VV.FF. di Livorno, avrebbe dovuto sostanziarsi in un accertamento in loco e sui camper della situazione di potenziale pericolo segnalata e nell'adozione delle conseguenti misure, se necessarie, e non invece nella redazione, su di una materia non di competenza, di un rapporto redatto in modo attecchito ed apodittico, avente dichiarate finalità di prevenzione generale, ma destinato ad esaurire il proprio ambito di efficacia in poche decine di metri della via Minghi e quindi, in buona sostanza, per accontentare i desiderata dell'ignoto "esponente".

Dall'altro lato, l'ordinanza del Comune di Livorno non è sorretta da alcuna motivazione che possa giustificare una limitazione del diritto di sosta di un autocaravan nella via Minghi e pare senz'altro illegittima, non potendo avere peso alcuno le sopra ricordate non competenti e improprie valutazioni dei VV.FF.

A tutto quanto precede la scrivente Associazione ritiene, infine, di dover aggiungere che gli autocaravan sono il risultato della trasformazione di veicoli commerciali leggeri o di autocarri di portata contenuta che vengono realizzate da aziende qualificate e altamente specializzate, le quali garantiscono che l'intero processo di progettazione e costruzione sia svolto nel rigoroso rispetto di una altrettanto rigorosa normativa che cura anche e soprattutto la sicurezza degli allestimenti e della circolazione degli autocaravan.

In particolare si precisa che l'impiantistica di bordo dei camper di attuale produzione è normata per tutta la componentistica elettrica dalle norme internazionali EN 1648-2:2004 e, per ciò che concerne gli impianti di riscaldamento a gas, dalla normativa EN 1949:2011.

E' altresì da ricordare che gli autocaravan in circolazione sono soggetti a revisione periodica e sono notoriamente utilizzati da persone che, proprio in ragione del loro uso specifico nell'ambito familiare e del tempo libero, ne hanno una cura certamente maggiore rispetto a quella riposta dagli automobilisti "ordinari" nella manutenzione dei loro autoveicoli.

Spiace infine che a dare luogo a questa tanto inopportuna quanto ingiustificata vicenda abbiano concorso organismi di una Regione nella quale è insediata la maggior parte delle aziende produttrici di autocaravan, eccellenza dell'industria nazionale e leader in Europa: le nostre aziende hanno prodotto nel 2010 12.742 autocaravan, il 55 % dei quali destinati all'esportazione, hanno sviluppato un fatturato complessivo nello stesso 2010 di 700 milioni di euro ed occupano 3.000 dipendenti, un'occupazione e una produzione sostenute in massima parte dai produttori finali insediati nell'area Toscana.

Provvedimenti come quello in questione - indipendentemente dalle censure che possono essere mosse sul piano giuridico - non giovano sicuramente a creare i presupposti per incentivare le presenze di turisti che tutti i Comuni - quello di Livorno compreso - dovrebbero cercare di captare

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com

28 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

23 gennaio 2012

Si riceve la nota prot. n. 492 del 12 gennaio 2012 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno comunicava l'inesistenza agli atti di una lettera del 5 maggio 2011. Si ribadisce che tutto ciò che esiste nel fascicolo è indicato nella lettera prot. n. 20896 del 22 dicembre 2011. I Vigili del Fuoco di Livorno smentiscono dunque le dichiarazioni del Sig. Perriera.

Un'ordinanza vieta la sosta, una relazione tecnica dei Vigili del Fuoco che "vieta la circolazione e sosta alle autocaravan nel 99% del territorio italiano e l'Associazione costruttori rimane sconcertata, la ritengono assurde, sbagliate, auspicano che ci ripensino, lasciando "a chi di dovere" impugnare tale provvedimento. In pratica alla nostra Associazione.

Inviato: giovedì 17 novembre 2011 19:15
Da: Coordinamento Camperisti [mailto:perluigi@coordinamentocamperisti.it]
A: R APC Chiara Boglione
Cc: TI CIC; TI CIC Segreteria; R APC Ufficio Stampa; R APC Ufficio Stampa; R Dall'aglio; R Trigano
Oggetto: Lettera APC ANFIA al Comune di Livorno

Grazie per averci inviato la vostra lettera datata 16 novembre 2011 ma l'aspettativa dei camperisti (i vostri clienti) era di vedervi scendere in campo con atti a livello tecnico-giuridico per far revocare la relazione del Comando Vigili del Fuoco di Livorno da un organo sovraordinato.

Al contrario, detta lettera, è un mero invito al Sindaco di Livorno e al Comando dei Vigili del Fuoco a un ripensamento come se gli stessi non avessero avuto già tempo di riflettere sul da farsi.

Per quanto sopra proseguiremo nella nostra azione a tutela dei camperisti e nella prossima settimana interverremo presso le preposte Autorità affinché nelle pubblicità inerenti le autocaravan sia fatto presente che, se i gestori della strada utilizzeranno la relazione del Comando Vigili del Fuoco di Livorno, emanando ordinanze e/o provvedimenti, non potranno circolare e sostare.

Pier Luigi Cioli



e non, invece, dissuadere dalla visita alle sue bellezze naturali ed architettoniche e per non comprimere ingiustamente gli spazi e le opportunità di collocamento sul mercato nazionale del prodotto di una della non molte realtà di questo paese tuttora impegnate in un processo di sviluppo.

Confidiamo quindi che, riesaminata la questione, il Comando dei VV.FF. riveda la propria posizione e, comunque, il Comune di Livorno revochi la propria ordinanza n. 5/2011: e ciò anche al fine di prevenire che possa - negativamente a causa delle eco che si stanno diffondendo - costituire un precedente e quindi creare altre situazioni di ingiusto danno per chi utilizza gli autocaravan e, in via indiretta, ma con effetti potenzialmente gravissimi, per chi li produce e vende.

Con osservanza,

Paolo Bicci
Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper
Presidente Gruppo Produttori Veicoli per il tempo libero-ANFIA

Associazione Produttori Caravan e Camper
Sede legale: Via Don Giovanni Minzoni, 8 - 10121 TORINO (TO)
Sede operativa: Corso Galileo Ferraris, 61 - 10128 TORINO (TO)
T: +39 011 55 46 517
E: chiara.bogione@apctalia.com

L'AZIONE PROSEGUE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deve proseguire nella propria azione perché nonostante la palese illegittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi in gioco:

- il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno deve confermare a chiare lettere la revoca del provvedimento prot. n. 1458/2011;
- la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana non si è ancora pronunciata in merito al ricorso gerarchico proposto per la revoca del provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
- il Comune di Livorno non ha ancora annullato la determinazione dirigenziale n. 5/2011 nonostante il primo dietrofront dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- sono stati elevati verbali a carico di utenti della strada in autocaravan che hanno attivato ricorsi al Prefetto e al Giudice di pace di Livorno.

È inaccettabile che l'istruttoria di un provvedimento emanato da funzionari pubblici si esaurisca in voci di popolo e convinzioni personali.

È bene ribadire che il provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno ha causato danni materiali e non materiali a carico:

- dei proprietari di autocaravan sanzionati e comunque limitati nel proprio diritto alla circolazione stradale;
- dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che in quanto portatrice degli interessi diffusi delle famiglie in autocaravan ha investito risorse economiche e umane negli studi e nelle istanze ancora in corso;
- della Pubblica Amministrazione che dovrà difendersi dalle azioni giudiziali e stragiudiziali messe in campo per l'annullamento dei verbali e la revoca dei provvedimenti in questione, impiegando così denaro pubblico destinabile ad altri fini.

Era dovere dei Vigili del Fuoco di Livorno - Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi Funzionario - condurre una preventiva istruttoria tecnica e applicare le norme in vigore (codice della strada, relativo regolamento di esecuzione e direttive ministeriali).

1. IL COMUNE DI LIVORNO

1.1 Sanzioni illegittime alle famiglie in autocaravan

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 1° marzo 2011 il Comune di Livorno ha riservato alle sole autovetture la sosta in via Minghi a Livorno vietandola di fatto alle autocaravan. In applicazione di tale provvedimento, la Polizia Municipale ha sanzionato molti camperisti. Uno di questi - senza richiedere il supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - si è opposto

al verbale ricorrendo senza successo al Giudice di pace di Livorno. Un altro camperista si è rivolto invece all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che ha intrapreso le azioni necessarie ad acquisire gli atti istruttori del provvedimento anticamper e ottenerne la revoca oltre che quelle indispensabili per l'annullamento dei verbali.

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

Il provvedimento anticamper



11 ottobre 2011

Un camperista di Livorno si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché ripetutamente sanzionato dalla Polizia Municipale di Livorno per aver sostato in via Minghi nel Comune di Livorno.

20 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno copia del provvedimento istitutivo della segnaletica stradale che riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi nel Comune di Livorno.

20 ottobre 2011

Si acquisisce la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 che vieta la sosta alle autocaravan in via Minghi a Livorno.

24 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

28 ottobre 2011

La Prefettura di Livorno notifica al camperista l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III in risposta a un suo ricorso contro la sanzione per divieto di sosta in via Minghi a Livorno.

11 novembre 2011

La Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 451799/2011/P Pr. 92531/2011 emesso il 1° settembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

23 novembre 2011

La Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 emesso il 3 ottobre 2011 con il quale si contesta la sosta in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

28 novembre 2011

Si invia ricorso al Giudice di pace di Livorno per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III emessa il 28 settembre 2011 dalla Prefettura di Livorno e notificata il 28 ottobre 2011 che respingeva il ricorso presentato personalmente dal camperista per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 415314/2011/P Pr. 263330/2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale.

28 novembre 2011

Si invia ricorso alla Prefettura di Livorno per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 437397/2011/P Pr.82329/2011 emesso dalla Polizia municipale del Comune di Livorno in data 26 luglio 2011 e notificato il 28 settembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nel Comune di Livorno nonostante la segnaletica verticale di divieto.

30 novembre 2011

Si invia lettera alla Polizia Municipale di Livorno e alla Prefettura di Livorno segnalando il pagamento della somma ingiunta da quest'ultima con ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III impugnata con ricorso al Giudice di Pace di Livorno del 28 novembre 2011. Somma che sarà recuperata quando il ricorso sarà accolto.

30 novembre 2011

La Polizia Municipale di Livorno notifica al camperista il verbale n. 452586/P Pr. 103503/2011 emesso il giorno 8 ottobre 2011 con il quale si contesta la sosta in via Minghi in violazione del divieto imposto con segnaletica verticale.

2 dicembre 2011

Si invia istanza alla Polizia Municipale di Livorno per l'annullamento d'ufficio *ex art. 21 - nonies* legge n. 241/1990 del verbale di accertamento di violazione n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 emesso dalla Polizia

municipale di Livorno il 3 ottobre 2011 e notificato il 23 ottobre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante la segnaletica verticale di divieto.

2 dicembre 2011

Si invia ricorso alla Prefettura di Livorno per l'archiviazione del verbale di accertamento n. 451799/2011/P Pr. 92531/2011 emesso dalla Polizia Municipale di Livorno il 1° settembre 2011 e notificato in data 11 novembre 2011 per aver sostato in autocaravan in via Minghi nonostante la segnaletica verticale di divieto.

6 dicembre 2011

Il Giudice di pace di Livorno fissa l'udienza al 5 marzo 2012 per la comparizione delle parti, l'esame dell'istanza di sospensione dell'ordinanza-ingiunzione e l'esame del merito.

9 dicembre 2011

Si deve far presente al Giudice di pace di Livorno che nel ricorso non era stata formulata alcuna istanza di sospensione e che, pertanto, si rendeva necessario fissare l'udienza per la sola trattazione del merito.

21 dicembre 2011

Si invia ricorso al Giudice di pace di Livorno per l'annullamento dei verbali n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 e n. 452586/2011/P Pr. 103503/2011 emessi dalla Polizia Municipale di Livorno per aver sostato il camperista con la propria autocaravan in via Minghi in violazione della segnaletica verticale.

28 dicembre 2011

Si invia istanza alla Prefettura di Livorno per sollecitare l'archiviazione dei verbali impugnati visto il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 che avrebbe annullato il precedente prot. n. 1458/2011.

1.2 Revoca del provvedimento anticamper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presa conoscenza della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 che vietava la sosta alle autocaravan in via Minghi a Livorno, interviene. Tramite un'intensa attività si acquisiscono gli atti istruttori e tra questi un rapporto del 30 gennaio 2011 con il quale il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certifica che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso" e quindi non rappresentano alcun problema per la pubblica incolumità. Con nota prot. 19901 del 05 dicembre 2011, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revoca – sia pur non a chiare lettere – il provvedimento prot. n. 1458/2011 informando altresì il Comune e la Polizia municipale di Livorno: cade il caposaldo della determinazione dirigenziale n. 5/2011. Nonostante ciò:

- La Polizia municipale di Livorno per il tramite della Dr. Patricia Marcucci respinge l'istanza di annullamento in autotutela di uno dei verbali elevati a carico del camperista assistito dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ritenendo la sanzione legittimamente inflitta sulla base della determinazione dirigenziale n. 5/2011 a sua volta legittimamente emessa in virtù del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno (ormai revocato!).
- Il Comune di Livorno respinge l'istanza di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 perché legittimamente emessa in ragione del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno (ormai revocato!).

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

20 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno copia del provvedimento istitutivo della segnaletica stradale che riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi nel Comune di Livorno.

20 ottobre 2011

Si acquisisce la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 1° marzo 2011 che vieta la sosta alle autocaravan in via Minghi a Livorno.

24 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

27 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede alla Polizia Municipale di Livorno la nota dei Vigili del Fuoco richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

2 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comune di Livorno;
- alla Polizia Municipale del Comune di Livorno;

affinché specifichino le norme del codice della strada in base alle quali la determinazione dirigenziale n. 5/2011 sarebbe stata emessa e di trasmettere i seguenti provvedimenti in essa richiamati:

1. rapporto dell'Ufficio mobilità;
2. rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia municipale;
3. deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 27 gennaio 2011 e i relativi allegati.

22 novembre 2011

Si acquisisce:

- il rapporto dell'Ufficio mobilità del 15 febbraio 2011 del Comune di Livorno;
- il rapporto del 30 gennaio 2011 del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale del Comune di Livorno;
- la deliberazione n. 17 del 27 gennaio 2011 della Giunta comunale del Comune di Livorno;
- la nota del 18 novembre 2011 dell'Ufficio mobilità urbana del Comune di Livorno.

23 novembre 2011

Si invia istanza al Comune di Livorno per ricevere copia dei seguenti documenti richiamati nel rapporto dell'Ufficio mobilità del 15 febbraio 2011 e nel rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana del 30 gennaio 2011:

1. esposto che ha determinato il sopralluogo del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana in via Minghi;
2. il fonogramma dei Vigili del Fuoco;
3. la nota del Comandante.

5 dicembre 2011

Si acquisisce la lettera prot. n. 110167/11 – 1570/11 del Comune di Livorno – Unità Org.va Polizia Municipale Amm.va, con la quale si precisa che la determinazione dirigenziale n. 5/2011 è stata emessa ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 4 lett. d) c.d.s. sulla base del parere tecnico espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno con provvedimento prot. n. 1458/2011.

5 dicembre 2011

Si acquisisce dal Comune di Livorno:

1. l'esposto residenti in via Minghi in Livorno;
2. il fonogramma Vigili del Fuoco del 8 febbraio 2011;
3. la email del 15 febbraio 2011 del Dirigente Dip. 6 del Comune di Livorno.

13 dicembre 2011

Si chiede al Comune di Livorno di precisare quanto comunicato con nota prot. n. 110167/11 – 1570/11 del 05.12.2011. In particolare:

1. il motivo per cui nella determinazione dirigenziale n. 5/2011 si è tenuto conto della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 e non anche del rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno del 30 gennaio 2011;
2. se il Comune ha acquisito atti istruttori comprovanti da un punto di vista tecnico-oggettivo la pericolosità delle autocaravan;
3. il motivo per cui la determinazione dirigenziale n. 5/2011 pur essendo motivata sulla base della pericolosità delle autocaravan abbia istituito una riserva di sosta alle autovetture, escludendo così dalla sosta tipologie di veicoli ulteriori rispetto alle autocaravan;

4. il motivo per cui l'amministrazione comunale ha recepito le indicazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno solo con riguardo a via Minghi nonostante la portata generale del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 che denuncia la pericolosità in generale della tipologia di autoveicolo "autocaravan" ovunque esse circolino.

28 dicembre 2011

Si invia al Comune di Livorno il sollecito alla revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 visto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha revocato il proprio provvedimento prot. n. 1458/2011 posto alla base della determinazione. Si chiede altresì al Comune di giustificare la mancata considerazione del rapporto del NOSU del 30 gennaio 2011.

30 dicembre 2011

Si acquisisce il provvedimento prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 con il quale la Dr. Patricia Marcucci della Polizia Municipale di Livorno rigetta l'istanza del 2 dicembre 2011 inviata per l'annullamento in autotutela del verbale n. 459846/2011/P Pr. 101163/2011 elevato a carico dell'associato. Nella motivazione del provvedimento richiama la sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 1202/2011 favorevole all'amministrazione.

30 dicembre 2011

Si acquisisce il provvedimento prot. n. 115403 datato 22 dicembre 2011 con il quale il Comandante della Polizia municipale di Livorno Dr. Riccardo Pucciarelli chiarisce le ragioni per cui non può annullarsi la determinazione dirigenziale n. 5/2011.

31 dicembre 2011

Si invia istanza alla Polizia Municipale di Livorno, all'assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Livorno in risposta al provvedimento prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 e ricevuto il 30 dicembre 2011. Con tale istanza si richiede copia della sentenza richiamata in quanto parte integrante del provvedimento amministrativo.

2 gennaio 2012

La Dr. Patricia Marcucci della Polizia municipale di Livorno risponde alla richiesta del 31 dicembre 2011 limitandosi ad affermare l'impossibilità di trasmettere copia della sentenza richiamata nel provvedimento amministrativo prot. n. 216/11 datato 22 dicembre 2011 e ricevuto il 30 dicembre 2011.

2 gennaio 2012

Si invia tramite telefax e P.E.C. istanza alla Dr. Patricia Marcucci della Polizia Municipale di Livorno e all'Assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Livorno chiedendo di motivare l'impossibilità di trasmettere la sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 1202/2011 da lei richiamata nel provvedimento.

17 gennaio 2012

In risposta alla nota del Comune di Livorno prot. n. 115403 datata 22 dicembre 2011 ricevuta il 30.12.2011, si invia istanza al Comune per chiedere di giustificare la permanente efficacia della determinazione dirigenziale n. 5/2011 visto che il caposaldo di tale provvedimento è venuto meno con la revoca della prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno.

2. COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

2.1. Prescrizione anticamper

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prende conoscenza del provvedimento prot. n. 1458/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno con il quale **si prescrive ai gestori delle strade di interdire la sosta alle autocaravan nei pressi di fabbricati, aree verdi e altri veicoli.**

Tale provvedimento - per i contenuti, gli effetti e l'autorevole soggetto da cui promana - ha rilevanza nazionale e come tale rappresenta uno strumento nelle mani degli enti proprietari e gestori della strada (sindaci e Pubbliche Amministrazioni in generale) attraverso il quale emanare ordinanze anticamper.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente per conseguire la revoca.

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

24 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

28 ottobre 2011

Si acquisisce il provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- al Comune di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno,
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;

- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;

per:

1. conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
2. chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

al fine di:

1. acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
2. acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
3. confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

2 novembre 2011

Si invia istanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno per:

1. revocare o sospendere il provvedimento prot. 1458/2011;
2. ricevere tutti gli atti della relativa istruttoria.

18 novembre 2011

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno trasmette il provvedimento prot. 1458/2011 (già acquisito tramite istanza di accesso al Comune).

23 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

24 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno,
- alla Prefettura di Livorno,
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana,
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco,
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato,
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione,
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali,
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile,

chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi "sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso".

1° dicembre 2011

Si acquisisce dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno l'esposto di alcuni residenti in via Minghi a seguito del quale organi accertatori sia del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e dell'unità speciale della Polizia Municipale di Livorno avrebbero condotto un sopralluogo nella strada. Le motivazioni addotte dai residenti non hanno a che vedere con la sicurezza pubblica ma con il problema della carenza di stalli di sosta. Nonostante ciò il provvedimento il Comandante Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco - Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi Funzionario di detto Comando – firmano la prescrizione *anticamper* prot. 1458/2011.

6 dicembre 2011

Si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno chiedendo ancora una volta la copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

7 dicembre 2011

Si chiede alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 esaminato nel dettaglio l'esposto dei residenti in via Minghi.

2.2. La revoca... all'italiana

Dopo un'intensa attività di studio e di corrispondenza da parte dell'Avv. Assunta Brunetti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno revoca il provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 sottoscritto dal Comandante Dott. Ing. Lamberto Calabria e dal Funzionario Dott. Ing. Fabio Bernardi. Purtroppo **la revoca è ... all'italiana.**

Infatti, con la nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 non si comunica a chiare lettere quale sia il provvedimento da ritenere superato né per quali motivi. Si legge semplicemente che: *i veicoli ricreazionali autocaravan ... ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. ... Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando.*

L'Avv. Assunta Brunetti chiede chiarimenti. In risposta il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno invia la nota prot. n. 20894 del 22 dicembre 2011 con la quale si elude l'espressa indicazione del provvedimento revocato e i motivi della revoca.

L'Avv. Assunta Brunetti chiede nuovamente chiarimenti al fine di evitare rischi interpretativi e quindi ulteriori contenziosi.

Alla prova del nove la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana alla quale si domanda di vaglia-

re due prescrizioni – la prot. n. 1458/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e la prot. n. 14264/2011 del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Carrara – che disciplinano in maniera contraddittoria la sosta delle autocaravan.

Con lettera prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012, la Direzione regionale anziché disconoscere l'efficacia del provvedimento di Livorno comunica che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse". In altri termini, entrambe le prescrizioni sono da ritenersi efficaci.*

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

24 ottobre 2011

Su indicazione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il camperista chiede al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Livorno la nota richiamata nella determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011.

5 dicembre 2011

Si acquisisce la nota prot. n. 19901 con la quale il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno – Ufficio Prevenzione comunica che le autocaravan ai fini della circolazione stradale sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Salvo diverse e motivate disposizioni prefettizie, comunali, provinciali, regionali *ex artt. 5, 6, 7 c.d.s.* Ogni differente comunicazione emanata dal Comando deve ritenersi superata.



9 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo se la nota prot. n. 19901 emessa dal Comando provinciale il 5 dicembre 2011 vale come annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31.1.2011.

22 dicembre 2011

Si acquisisce la nota prot. n. 20894 con la quale il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno chiarisce la precedente nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 ma la nota non risponde ai canoni dell'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo non essendo richiamati gli estremi dell'atto annullato.

22 dicembre 2011

Si acquisisce la nota prot. n. 20896 con la quale il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno comunica che l'unico atto istruttorio propedeutico all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 è l'esposto dei residenti in via Minghi del 10 gennaio 2011. Ciò significa che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario dei Vigili del Fuoco Dott. Ing. Fabio Bernardi dello stesso Comando, **hanno prescritto ai gestori delle strade di adottare provvedimenti atti a interdire la sosta alle autocaravan vicino ai fabbricati e alle aree a verde nonché nei parcheggi dove sostano altri veicoli**, unicamente sulla base di chiacchiere e pensieri personali mentre, invece, per una prescrizione di una simile portata - a danno dei proprietari di autocaravan contravvenzionati e/o impediti nella circolazione stradale nonché a danno della Pubblica Amministrazione investita dei conseguenti ricorsi alle contravvenzioni elevate - era loro dovere attivare un'istruttoria tecnica.

28 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere ulteriori chiarimenti riguardo alla nota prot. n. 20894 del 22 dicembre 2011 con la quale il Comando non ha precisato se il precedente provvedimento prot. n. 1458/2011 deve ritenersi annullato.

28 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

3. DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO PER LA TOSCANA

3.1. Annullamento del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno

Tra i destinatari dell'azione messa in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti figura anche la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco di Livorno alla quale ci siamo rivolti sin dalla prima istanza per richiedere gli atti istruttori e la revoca del provvedimento prot. n. 1458/2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. In particolare quest'ultima è stata oggetto di ricorso gerarchico presentato il 28 novembre 2011: un'istanza in merito alla quale non si è avuto ad oggi alcun riscontro nonostante l'interventata revoca da parte del Comando provinciale con nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011.

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- al Comune di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;

per:

- conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
- chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

23 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;

- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

24 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi *"sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso"*.

28 novembre 2011

Si invia ricorso gerarchico alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per l'annullamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

6 dicembre 2011

Si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno chiedendo ancora una volta la copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.

7 dicembre 2011

Si invia richiesta alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno copia degli atti dell'istruttoria condotta da quest'ultimo preliminarmente all'emanazione del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 esaminato nel dettaglio l'esposto dei residenti in via Minghi.

28 dicembre 2011

Si invia istanza al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno e alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana per chiedere copia del provvedimento del 05 maggio 2011 al quale faceva riferimento il Sig. Perriera coordinatore nazionale dell'UCA nella corrispondenza intercorsa con un appartenente al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno.

3.2. Attivazione di procedimento disciplinare per i firmatari delle prescrizioni anticamper dei Vigili del Fuoco di Livorno

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana l'attivazione di un procedimento disciplinare a carico dei firmatari della prescrizione anticamper prot. n. 1458/2011: Dott. Ing. Lamberto Calabria e Dott. Ing. Fabio Bernardi. Nelle relative istanze si è evidenziata l'innammissibile leggerezza con la quale il provvedimento è stato emesso: mancanza di istruttoria, violazione di norme in vigore sin dal 1991. La Direzione regionale ha declinato la propria competenza a favore del Ministero dell'Interno entrando tuttavia nel merito della questione. Infatti, con nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 si comunica l'apparente insussistenza di presupposti per un'azione disciplinare. L'Avv. Assunta Brunetti replica con lettera del 12 gennaio 2012.

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile

al fine di:

- acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
- acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;
- confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

28 dicembre 2011

Si invia istanza alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana sollecitando l'adozione di provvedimenti disciplinari nei riguardi del Dott. Ing. Bernardi e del Dott. Ing. Calabria firmatari del provvedimento prot. n. 1458/2011, non solo perché non hanno attivato nella relativa fase istruttoria tecnica ma soprattutto perché la motivazione di revoca di detto provvedimento a cura del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno si fa riferimento a norme che indiscutibilmente i due tecnici dovevano conoscere.

Studio legale
Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 30 dicembre 2011

Raccomandata a/r
anticipata tramite P.E.C.

Direzione Regionale Vigili del Fuoco
per la Toscana
via Marsilio Ficino 13
50132 Firenze
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011. Procedimento disciplinare.

Riferimenti:

- Nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 20896 del 22 dicembre 2011 (doc. 1).
- Nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 (doc. 2).

Dalla corrispondenza sinora intercorsa e dalla documentazione acquisita è risultato che il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 è stato emesso in difetto di istruttoria.

Tutto ciò trova definitiva conferma nella nota prot. n. 20896 del 22 dicembre 2011 con la quale si comunica che «da lettera prot. n. 1458 del 31/01/2011, peraltro motivata, oltre all'esposto che ne dato origine... è tutto ciò che è in possesso di questo Comando» (doc. 1).

Peraltro, l'unica motivazione in base alla quale si annullava il provvedimento in oggetto è la violazione del codice della strada.

In particolare con nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011 il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno comunicava che «i veicoli ricreazionali autocaravan come definiti dall'art. 54 comma 1 lettera m. del D.Lvo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli» (doc. 2).

Appare dunque evidente che il provvedimento in oggetto è stato emesso non solo in difetto di istruttoria, ma anche in violazione di norme di legge in vigore sin dal 1992 e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Sul punto si richiama la direttiva prot. 0031543 del 02.04.2007 con la quale il Ministero dei Trasporti si è pronunciato circa la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, illustrando i vizi più ricorrenti dei provvedimenti limitativi della circolazione delle autocaravan. **Con circolare n. 277 del 14 gennaio 2008 il Ministero**

assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel 055 2340597 - fax 055 2346925

dell'Interno – dicastero dal quale dipendono i firmatari del provvedimento in oggetto – recepisce e diffonde la direttiva del Ministero dei Trasporti.

È appena il caso di ribadire che a causa di siffatto provvedimento il mio assistito, il Sig. Bencivinni Daniele Lucio è stato sanzionato dalla Polizia municipale di Livorno per ben cinque volte. Non solo, lo stesso provvedimento potrebbe essere recepito da qualsiasi pubblica amministrazione per emanare provvedimenti che limitano la circolazione delle autocaravan.

Tutto ciò premesso si chiede a codesta direzione se intende avviare un procedimento disciplinare a carico del Dott. Ing. Lamberto Calabria e del Dott. Ing. Fabio Bernardi firmatari del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 e quali sanzioni ritiene di dover adottare.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Documento inviato per conoscenza e competenza ai seguenti destinatari:

Corpo dei Vigili del Fuoco
Area III – Prevenzione incendi
Direzione Centrale prevenzione e sicurezza tecnica
Largo S. Barbara, 2 00178 ROMA
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

Prefettura di Livorno
Piazza Unità d'Italia, 1 57123 LIVORNO
protocollo.prefli@pec.interno.it

Dott. Giandomenico Protospataro
Polizia di Stato – Servizio di Polizia Stradale
Direzione Centrale della Polizia di Stato
via Tuscolana, 1558 00173 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO
piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

Dirigente Area politiche di raccordo del CNVVF in materia di difesa civile e protezione civile - Ufficio I
Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
uff.coordnamentorelazioniesterne@vigilfuoco.it

Dirigente Area I – Coordinamento amministrazioni statali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
DipartimentoAffariInterneETerritoriali@interno.it anamaria.oliveri@interno.it

Capo Ufficio per l'amministrazione e la rappresentanza generale
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
giulia.imbrisco@interno.it

Capo Ufficio I – sportello delle autonomie
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
DipartimentoAffariInterneETerritoriali@interno.it alessandro.ortolani@interno.it

Capo Ufficio II – controllo sugli organi
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
fernando.guida@interno.it

Capo Ufficio III – affari giuridico legali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
ilaria.tortelli@interno.it

Dirigente Area III – sistema sanzionatorio amministrativo
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
antonio.infante@interno.it

Direttore Divisione I - Servizio Polizia stradale
Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Dipartimento della pubblica sicurezza

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
via Giuseppe Caraci 36
00157 ROMA

Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
francesco.mazziotta@mit.gov.it dg.ss@pec.mit.gov.it

Direttore della Divisione IV
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
luciano.marasco@mit.gov.it dg.ss@pec.mit.gov.it

Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
dtt.dgmot2@mit.gov.it dg.mot@pec.mit.gov.it

Studio legale
Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 12 gennaio 2012

P.E.C. Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

E per conoscenza e competenza Dirigente Area politiche di raccordo del CNVVF in materia di difesa civile e protezione civile - Ufficio 1
Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
uff.coordinatorelazioniesterne@vigilfuoco.it

Oggetto: Autocaravan. Assenza di attività istruttoria.

Riferimenti:

- Istanza del 30 dicembre 2012 (doc. 1).
- Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana, nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 (doc. 2).

In via del tutto preliminare si ringrazia per la vostra in riferimento e si chiede quale sia l'ufficio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno al quale è stato trasmesso il fascicolo inerente l'istanza del 30 dicembre 2011.

Si ringrazia altresì per il parere espresso riguardo ai «comportamenti contrari ai doveri di ufficio» chiedendo se gli interventi di dirigenti e direttori dei Vigili del Fuoco chiamati a esaminare una criticità possano esaurirsi senza alcuna istruttoria tecnica.

In particolare, si ricorda che dall'analisi tecnica alla quale erano chiamati l'ing. Lamberto Calabria e l'ing. Fabio Bernardi è derivata una prescrizione di carattere generale che limita drasticamente la circolazione delle autocaravan garantita fino ad oggi dal codice della strada e dalle direttive ministeriali, prescrizione che tutti i gestori della strada devono adottare con grave e irreparabile danno a carico delle famiglie in autocaravan. Tutto ciò in assenza d'istruttoria tecnica sugli autoveicoli in questione: le autocaravan.

Tanto doverosamente precisato e a salvaguardia del rapporto di fiducia che lega il cittadino ad un'istituzione altamente qualificata e specializzata qual è quella dei Vigili del Fuoco, confido di leggerla nuovamente.

Distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Allegati come da testo.

assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel 055 2340597 - fax 055 2346925

Documento inviato per conoscenza e competenza ai seguenti destinatari:

Corpo dei Vigili del Fuoco
Area III – Prevenzione incendi
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

MINISTERO DELL'INTERNO
piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

Capo Ufficio II – controllo sugli organi
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali fernando.guida@interno.it

Capo Ufficio III – affari giuridico legali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali ilaria.tortelli@interno.it

Dirigente Area III – sistema sanzionatorio amministrativo
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali antonio.infante@interno.it

10 gennaio 2012

Si acquisisce la nota prot. n. 0000319 del 10 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana risponde all'istanza del 30 dicembre 2011 comunicando la propria incompetenza circa il procedimento disciplinare richiesto a carico dell'ing. Calabria e dell'ing. Bernardi firmatari del provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011. La Direzione precisa di aver trasmesso la pratica al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. La Direzione comunica altresì a suo parere non si rilevano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.

12 gennaio 2012

Si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo a quale Ufficio del Ministero dell'Interno è stato trasmesso il fascicolo relativo all'istanza del 30 dicembre 2011 e chiedendo come sia possibile che due dirigenti dei Vigili del Fuoco abbiano emesso un provvedimento di rilevanza nazionale senza alcuna istruttoria compromettendo altresì il rapporto di fiducia che lega il cittadino all'istituzione dei Vigili del Fuoco.

3.3. Efficacia e applicabilità delle prescrizioni anticamper dei Vigili del Fuoco di Livorno alle mostre e fiere di settore

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata per verificare se le prescrizioni *anticamper* sono da ritenersi efficaci anche per le mostre e le fiere di settore. Ciò al fine di chiarire quali siano le misure di sicurezza da rispettare in occasione di simili eventi che coinvolgono migliaia di visitatori e di famiglie in autocaravan.

D'altronde, se è vero – come prescritto dai Vigili del Fuoco di Livorno – che le autocaravan in sosta nei pressi di **fabbricati, aree verdi e altri veicoli** rappresentano un rischio per la pubblica incolumità, la potenziale pericolosità dell'evento fieristico è smisurata.

Infatti, in tali occasioni i camperisti sono convogliati in parcheggi interni ovvero esterni e comunque in prossimità di abitazioni, aree verdi e altri veicoli. Non solo, alle autocaravan dei visitatori si aggiungono tutte quelle in esposizione all'interno dei locali destinati all'evento: un'alta concentrazione di autocaravan, con quantitativi seppur minimi di carburante a bordo, unita all'alta concentrazione di persone in visita.

Considerata la rilevanza del caso, sono state inviate numerose istanze per conoscere le misure che il sindaco, il Prefetto, i Vigili del Fuoco territorialmente competenti avessero intenzione di adottare per il sicuro svolgimento delle mostre e delle fiere in programma per il 2012.

La prima sorpresa è stata la risposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Carrara che si è posta in evidente contrasto con la prescrizione dei Vigili del Fuoco di Livorno pur riguardando lo stesso oggetto: la sosta delle autocaravan.

Posta dinanzi alla contraddittorietà, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana anziché riconoscere l'efficacia della prescrizione di Livorno si è limitata ad affermare che *"i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse"* (nota prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012).

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

Studio legale
Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 12 gennaio 2011

P.E.C.

Direzione Regionale Vigili del Fuoco
per la Toscana
dir.toscana@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Autocaravan, prescrizioni per la circolazione e sosta.

Riferimenti:

- Istanza del 19 dicembre 2011 (doc. 1)
- Direzione regionale dei Vigili del fuoco per la Regione Toscana, nota prot. n. 0000239 del 09 gennaio 2012 (doc. 2).

In risposta alla vostra nota in riferimento non può nascondersi l'incomprensibilità dell'assunto per cui «*si due casi posti in evidenza non risultano tra loro omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse...*».

Al contrario, è evidente che sia nel caso di Livorno sia nel caso di Carrara si tratta di situazioni del tutto omogenee perché concernenti la sosta di autocaravan.

Pertanto, nel caso di Carrara la situazione non solo è analoga a quella di Livorno per quanto riguarda la sosta esterna agli edifici destinati alla fiera, ma addirittura la sosta è consentita con carburante a bordo all'interno di edifici nel quale circolano migliaia di persone.

Pertanto, se il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prescriveva al proprietario gestore della strada di «*interdire la sosta delle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli*» e imporre «*congrue distanze di sicurezza rispetto ai fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ai giardini e aree vegetative in genere*», il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa-Carrara avrebbe dovuto imporre prescrizioni ancora più stringenti.

Tanto premesso e considerato altresì che codesta Direzione non disconosce le prescrizioni del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno, si chiede di esplicitare dettagliatamente le differenze esistenti tra «la sosta delle autocaravan» nel caso di Livorno e «la sosta delle autocaravan» nel caso di Carrara.

In attesa di urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

In allegato:

1. Istanza del 19 dicembre 2011.
2. Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana, nota prot. n. 0000239 del 09 gennaio 2012.

assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel 055 2340597 - fax 055 2346925

Dirigente Area pontifiche di raccordo del CNVVF in materia di difesa civile e protezione civile - Ufficio I
Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile
Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
uff.coordinationetorelazioniesterne@vigilfuoco.it

Dirigente Area I – Coordinamento amministrazioni statali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
DipartimentoAffariInterneITerritoriali@interno.it annamaria.oliveri@interno.it

Capo Ufficio per l'amministrazione e la rappresentanza generale
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
giulia.imbrisco@interno.it

Capo Ufficio I – sportello delle autonomie
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
DipartimentoAffariInterneITerritoriali@interno.it alessandro.ortolani@interno.it

Capo Ufficio II – controllo sugli organi
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
fernando.guida@interno.it

Capo Ufficio III – affari giuridico legali
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
via Giuseppe Caraci 36
00157 ROMA

Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
francesco.mazzotta@mit.gov.it dg.ss@pec.mit.gov.it

Direttore della Divisione IV
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
luciano.marasco@mit.gov.it dg.ss@pec.mit.gov.it

Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Motorizzazione
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
dtt.dgmot2@mit.gov.it dg.mot@pec.mit.gov.it

19 dicembre 2011

Si invia istanza:

- al Sindaco Comune di Carrara;
- al Comando di Polizia Municipale Comune di Carrara;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa;
- al Comando del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carrara;
- al Prefetto di Massa-Carrara;
- alla Direzione CarraraFiere S.r.l.

per conoscere, alla luce delle prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, le misure che – ciascuno per la propria competenza – intende adottare per la messa in sicurezza delle strutture di CarraraFiere e dei relativi parcheggi interni ed esterni in vista del *TOUR.IT 10° Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door*.

27 dicembre 2011

Si acquisisce la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara prot. n. 14264 del 27 dicembre 2011 con la quale – in vista del *TOUR.IT 10° Salone del Turismo Itinerante, Caravanning, camping, out-door* – si richiamano le principali regole di condotta per lo stazionamento in sicurezza dei veicoli sia all'esterno sia all'interno dei padiglioni. In contrasto con il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011, il Comando di Massa Carrara ammette lo stazionamento delle autocaravan addirittura all'interno dei padiglioni con una quantità seppur minima di carburante nei serbatoi.

3 gennaio 2012

Si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana, ai competenti uffici del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per conoscere la prescrizione tecnica certa e univoca in materia di circolazione di autocaravan visto il contrasto tra il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 e la nota del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara prot. n. 14264/2011.

10 gennaio 2012

Si acquisisce la nota prot. n. 0000239 del 9 gennaio 2012 con la quale la Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana risponde all'istanza del 03 gennaio 2012 comunicando che «*i due casi posti in evidenza non risultano omogenei in quanto riguardanti due situazioni completamente diverse tra loro e pertanto le prescrizioni per la sicurezza antincendio devono essere necessariamente diverse*».

12 gennaio 2012

Si invia istanza alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana chiedendo di specificare quali sono le differenze tra la sosta delle autocaravan nel caso di Livorno e la sosta nel caso di Carrara.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Bolzano, al Corpo permanente Vigili del Fuoco di Bolzano, alla Direzione interregionale Vigili del Fuoco per il Veneto e il Trentino Alto Adige, Fiera Bolzano S.p.a., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Tempo Libero 2012*.



Sotto la presente si trova e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camporipi portative degli interessi diffusi della famiglia in associazione per significare quanto segue.

Nel periodo 14 - 22 gennaio 2012 la città di Carrara ospiterà l'evento *FOUR.IT 2012 Salone del Turismo Libero, Caravaning, camping, motor-dive* in grado di ospitare l'attrezzatura di numerose famiglie in vacanza.

Tali utenti della strada saranno carrozzini, come da prassi prevista negli anni, nel piccolo lotto e in quelle zone della struttura destinate all'evento in oggetto, in prossimità delle abitazioni, del verde e di altri veicoli.

In tale area ci sarà, dunque, un'ulteriore concentrazione di autoveicoli autostrada.

Peraltro, non è dato sapere se le autostrade in mostra, al fine della sicurezza, saranno riciclate prima del termine di gestione, di benedizione o di richiesta di giri.

Ciò precisato si fa presente che con provvedimento prot. n. 1458 del 11 gennaio 2011 il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ha prescritto che le autostrade non possono essere vicine ad abitazioni, al verde e ad altri veicoli (documenti in allegato).

In virtù di quanto presente si chiede di conoscere le misure che le S.S.L.L. - elezioni per la propria competenza - intendano adottare affinché la manifestazione in oggetto possa svolgersi in sicurezza.

Si evidenzia altresì l'urgenza di tali misure considerate anche al fine di evitare responsabilità a Vostro carico per danni prevedibili ed evitabili.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Annamaria Brunetti

Allegati come da nota.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Ferrara, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna, alla società Multimedia TRE, il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Liberamente. Salone del tempo libero, del divertimento e della vita all'aria aperta*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Gaglianico (BI), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Biella, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Piemonte, alla società Biella Fiere, il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Motor Vacanze 2012*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Napoli, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Campania, alla società Mondo Camper Sud, il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *MONDOCAMPERSUD. Il turismo plein air*.



13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Padova, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Padova, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Veneto, alla società Padova Fiere S.p.a., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Vacanza weekend 2012*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Parma, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Parma, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna, alla società Fiere di Parma S.p.a., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Salone del camper 2012*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Rho (MI), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, alla società Fiera Milano S.p.a., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Borsa internazionale del turismo 2012*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Segrate, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Lombardia, alla società Comis, il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Italia Vacanze 2012*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Silvi Marina (TE), al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Teramo, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per l'Abruzzo, alla società Fiere Service S.a.s., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Salone di camper e attrezzature del tempo libero all'aria aperta*.

13 gennaio 2012

Si invia al Sindaco di Vicenza, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza, alla Direzione regionale Vigili del Fuoco per il Veneto, alla società Fiera di Vicenza S.p.a., il provvedimento del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 chiedendo di conoscere le misure di sicurezza previste per l'evento *Fiera del tempo libero all'aria aperta*.

4. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4.1. Revoca dell'ordinanza del Comune di Livorno n. 5/2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, respinta l'istanza di revoca del provvedimento *anticamper* da parte del Comune di Livorno ha richiesto l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero vaglierà la determinazione dirigenziale n. 5/2011 intimandone al Sindaco la revoca qualora il provvedimento risulti illegittimo essendo peraltro venuti meno gli unici presupposti "tecnici" sui quali si basava.

Studio legale
Avv. Assunta Brunetti

Firenze, 03 gennaio 2012

Raccomandata a/r Spett. Direttore della Divisione II
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
via Giuseppe Caraci 36
00157 Roma

E per conoscenza Spett. Comune di Livorno
tramite

Fax *Studio legale*
Avv. Assunta Brunetti

Oggetto Peraltro, la determinazione dirigenziale in oggetto richiamava, tra gli altri, il rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale di Livorno del 30 gennaio 2011 nel quale si certifica che le autocaravan in sosta in via Minghi «sono in sosta regolare marciante ed in buono stato d'uso...» (doc. 4).

Da ciò deriva che la determinazione dirigenziale in oggetto è del tutto destituita di fondamento oltre che in contrasto con le norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché con i seguenti provvedimenti ministeriali:

- **Direttiva del Ministero dei Trasporti 02.04.2007 prot. 0031543** emanata ex art. 35 c.d.s., sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice in materia di circolazione delle autocaravan.
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14.01.2008 prot. 0000277** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 co. 1 del c.d.s. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
- **Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.06.2008 prot. 0050502** sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell'ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali.
- **Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25.06.2009 prot. 0065235** sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade.
- **Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000381 del 28.01.2011** avente ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale.

Tanto premesso, ai sensi degli articoli 5, 35 e 45 c.d.s. si chiede che codesto rispettabile Ministero, previo accertamento dell'inosservanza delle disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento e/o di direttive ministeriali, **inviti il comune di Livorno a revocare la determinazione dirigenziale n. 5 del 01.03.2011 con conseguente rimozione della segnaletica**, dandone notizia alla scrivente.

Distinti saluti.
Firenze, 03 gennaio 2012

Avv. Assunta Brunetti

In allegato:
1. Comune di Livorno, determinazione dirigenziale n. 05 del 01 marzo 2011.
2. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno, provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011.
3. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno, nota prot. n. 19901 del 05 dicembre 2011.
4. Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno, rapporto del 30 gennaio 2011.

assuntabrunetti@pec.onlinemavocati.it
via San Niccolò 21 - 50125 Firenze
tel 055 2340597 - fax 055 2346925

Di seguito, l'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali;
- al Ministero dell'Interno alla Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile

al fine di:

- acquisire gli atti con i quali i destinatari sono stati informati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno circa la pericolosità delle autocaravan;
- acquisire gli atti dell'istruttoria condotta dal Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno;

confermare o smentire ufficialmente i contenuti di quest'ultimo documento, adottando i necessari e conseguenti provvedimenti ivi inclusi quelli di carattere disciplinare nei riguardi dei tecnici firmatari dell'atto Dott. Ing. Fabio Bernardi e Dott. Ing. Lamberto Calabria.

31 ottobre 2011

Si invia istanza:

- al Comune di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali,

per:

1. conoscere la motivazione tecnica per la quale è stato emesso un provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan in una sola strada del territorio comunale nonostante la rilevanza generale del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno che ne costituisce il fondamento;
2. chiedere la sospensione ovvero la revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011 vista la carenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione e il difetto di istruttoria del provvedimento dei Vigili del Fuoco.

23 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali,
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

insistendo nella richiesta degli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

24 novembre 2011

Si invia istanza:

- al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno;
- alla Prefettura di Livorno;
- alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana;
- alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco;
- alla Direzione Centrale della Polizia di Stato;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Sicurezza Stradale;
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali,
- al Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Difesa civile e le politiche di protezione civile;

chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 1458 del 31 gennaio 2011 visto che con rapporto del 30 gennaio 2011 il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia municipale di Livorno certificava che le autocaravan in sosta in via Minghi *"sono in sosta regolare marcianti ed in buono stato d'uso"*.

3 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5 del 01 marzo 2011 e la rimozione della relativa segnaletica.

ULTIM'ORA

IL COMUNE DI LIVORNO REVOCA L'ORDINANZA

A seguito dei numerosi interventi tecnico-giuridici promossi dall'Associazione Nazionale Coordinamento, oggi **28 gennaio 2012**, si riceve via fax la lettera prot. 8485/12 – 76/12, datata 23.1.2012, del Comune di Livorno – U.Org.va Polizia Municipale-Amm.va.

A firma del Dirigente Dr. Riccardo Pucciarelli leggiamo: ... *attivate le procedure per l'abrogazione della suddetta ordinanza e l'immediato ripristino della precedente situazione, con conseguente adeguamento della segnaletica alla sopravvenuta regolamentazione.* In sintesi, LIVORNO è STATA LIBERATA dai divieti di circolazione e sosta alle autocaravan. L'amministrazione comunale ha revocato la determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale era stata recepita la prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011.

Il documento sarà tempestivamente trasmesso alla Prefettura e al Giudice di Pace di Livorno al fine di evitare la prosecuzione dei contenziosi in atto per le san-

zioni elevate dalla Polizia municipale di Livorno in applicazione della determinazione dirigenziale revocata. Restano in essere le azioni per conseguire i seguenti obiettivi:

1. il parere del Ministero dell'Interno circa il superamento nel merito della prescrizione tecnica impartita dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno essendo infondato il giudizio di pericolosità delle autocaravan;
2. la sanzione disciplinare dei due vigili del fuoco firmatari delle prescrizioni *anticamper* che hanno determinato oneri sia per i cittadini sia per la Pubblica Amministrazione nonché per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
3. il risarcimento dei danni provocati dai due vigili del fuoco di Livorno la cui prescrizione *anticamper* ha costretto a spendere migliaia di euro sia per ottenere la revoca dei provvedimenti sia per presentare i ricorsi.



CAMBIARE è POSSIBILE



Se pensi che

- a far levare i divieti alla circolazione e sosta alle autocaravan,
- a far rimuovere le sbarre anticamper,
- a far revocare le ordinanze anticamper,
- a prepararti un ricorso in caso di contravvenzione

Ci penseranno

- costruttori o rivenditori di autocaravan
- club o associazioni

Tocca con mano

Prima apri i loro siti internet, poi apri www.coordinamentocamperisti.it

**PER LA DIFESA DEL TUO DIRITTO
ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN AUTOCARAVAN**

**ISCRIVITI
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

SIAMO E SAREMO UNICI A ESSERE SEMPRE IN AZIONE

**PASSANDO DAI SOGNI AI PROGETTI,
DALLE ISTANZE ALLE NORMATIVE**

AVANTI CON VOI NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Per l'anno solare 2012 il contributo sociale è di soli 35 euro

Il versamento potete effettuarlo sul conto corrente postale numero 25736505
oppure

con Bonifico bancario su Credito Artigiano - Agenzia 1 di Prato
Codice IBAN IT 65 U035122150100000019144

(attenzione gli zero sono 7)

intestando a Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - Firenze

Potrete così ricevere in tempi brevi sia la tessera sociale, sia la rivista, se appena effettuato il versamento,
inviando un'email a info@coordinamentocamperisti.it oppure un fax al numero 055 2346925.

MENO INQUINAMENTO PIÙ PARCHEGGIO

SE IL GESTORE DELLA STRADA SI RICORDASSE CHE...

di Pier Luigi Ciolli

Tonnellate di vernici non più sversate a terra e più veicoli che troverebbero dove parcheggiare se i gestori della strada (Sindaci per primi) si ricordassero che ai sensi dell'articolo 157 commi 2 e 3 del Codice della Strada, se non è presente una diversa segnalazione (segnale verticale di divieto di sosta; striscia di margine della carreggiata continua), sulle carreggiate senza precedenza delle strade del centro abitato (e di quelle fuori del centro abitato qualora sia impossibile collocare il veicolo fuori della carreggiata ai sensi del comma 3 dell'articolo 157), il veicolo può sostare se collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia. Se non esiste marciapiede rialzato deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni comunque non inferiore a 1 metro. Ai sensi dell'articolo 157 comma 4 del Codice della Strada, nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della

carreggiata purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 metri di larghezza.

In tali circostanze i veicoli possono sostare senza necessità di stalli di sosta.

La delimitazione degli stalli di sosta longitudinali, se eseguita, assumerebbe la funzione di riservare la sosta solo ad alcune categorie di veicoli, cioè quelle rientranti nelle misure dello stallo tracciato. In sostanza determinerebbe il tipo di veicolo che può fruire dello stallo, con conseguente automatica esclusione di tutti quei veicoli che, per lunghezza o per larghezza, non rientrano nello spazio tracciato. **Un provvedimento che, peraltro, in molti casi contrasta con le esigenze di ottimizzare le superfici di parcheggio disponibili.** A tutto ciò si aggiunga che l'articolo 149, comma 2, Regolamento di Esecuzione Codice della Strada prevede che la **delimitazione degli stalli di sosta longitudinali sia facoltativa.**

SEGNALETICHE DISTRAENTI IN VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA



COMUNE DI VENEZIA

I NOSTRI RAPIDI INTERVENTI HANNO DETERMINATO LA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA ANTICAMPER

28 DICEMBRE 2011

UN CAMPERISTA CI AVVISA CHE A VENEZIA HANNO FIRMATO UN'ORDINANZA ANTICAMPER

L'AVVISO

Inviato: mercoledì 28 dicembre 2011 12:07

A: info@coordinamentocamperisti.it

COMUNE DI VENEZIA

DIVIETO DI SOSTA CAMPER – CARAVAN su tutto il territorio comunale

1. Vedi allegato articolo del Gazzettino del 3 dicembre 2011, le prime 5 righe e le ultime 10 righe;
2. Vedi "CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN" sul sito internet sotto riportato;
3. vedi l'ORDINANZA DEL COMUNE DI VENEZIA.

Da una lettura dei documenti sopra riportati appare palese la violazione del Comune per "abuso di potere e per carenza di motivazione" poiché l'ordinanza è in palese contrasto con quanto previsto dalla "CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN" atta a evitare interpretazioni da parte dei Comuni al Codice della Strada.

Cordiali saluti, ... *omissis per la privacy* ...

Resto a disposizione al cellulare ... *omissis per la privacy* ...





CAMBIARE È POSSIBILE

A TUTTI I CAMPERISTI
IL DIRITTO-DOVERE
DI FARE INFORMAZIONE

29 DICEMBRE 2011

PRIMO INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

L'INTERVENTO DELL'ANCC

Inviato: giovedì 29 dicembre 2011 08:42

Da: Coordinamento Camperisti

[mailto:pierluigiociolli@coordinamentocamperisti.it]

A: i VE ANSA; i VE Corriere del Veneto; i VE CORRIERE DEL VENETO; i VE Fregona Michela; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE La Nuova di Venezia e Mestre; i VE MESSAGGERO VENETO; i VE Tele Venezia; i VE TGR Veneto

Oggetto: Venezia: eliminare indebiti oneri alle P.A., ai veneziani e ai turisti. Revocare l'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011

VENEZIA per Natale abbiamo ricevuto "in regalo", al posto del panettone, l'emanazione di un'ordinanza illegittima denominata "anticamper" che discrimina e allontana le famiglie che utilizzano per le proprie vacanze l'autocaravan.

Nonostante le norme che regolamentano la circolazione e sosta delle autocaravan esistano dal 1986, sancite dalla Legge 336 del 1991, consolidate nel Nuovo Codice della Strada del 1992, ribadite da direttive interministeriali, c'è sempre qualche dirigente comunale che le viola emanando ordinanze e provvedimenti illegittimi. Un dirigente che, in questo caso, è l'Arch. Loris Sartori, che con una firma in calce all'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 ha attivato indebiti oneri alle Pubbliche Amministrazioni, ai veneziani e ai turisti proprio in un momento in cui il Paese ha bisogno di risparmi, efficienza e sviluppo.

Per evitare detti assurdi oneri (per il Comune il costo di circa 250 euro per ogni segnaletica verticale, per un totale di circa cento; per Prefettura e Giudici di Pace il ricevere e trattare i ricorsi dei contravvenzionati; per il Ministero dei Trasporti il ricevere e trattare un ricorso ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada - per i residenti e i turisti in autocaravan contravvenzionati -; per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

gli oneri in tempo e denaro per supportare i camperisti discriminati e contravvenzionati), l'Avv. Assunta Brunetti con un documento formale invita il Comune di Venezia a revocare detta ordinanza, ricordando che, in estrema sintesi:

1. il richiamo ai flussi di traffico, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, è irrilevante ai fini del provvedimento;
2. l'ordinanza è illegittima per difetto di istruttoria nonché oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni;
3. il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli;
4. sussiste il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan;
5. l'ordinanza è illegittima per palese illogicità del provvedimento;
6. da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Compito di tutti è intervenire affinché il Comune di Venezia revochi detta ordinanza.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con i suoi tecnici e la propria esperienza giuridico tecnica, è pronta ad affiancare gratuitamente il Comune di Venezia per risolvere qualsiasi criticità nella circolazione stradale che fosse connessa alla circolazione e sosta delle autocaravan nel loro territorio. Vediamo se la ragione e il buon senso prevarrà, traghettandoci in modo positivo nel 2012.

Cordiali saluti e auguri per un meraviglioso 2012.

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

22 DICEMBRE 2011

VENEZIA, ORDINANZA ANTICAMPER

Rep. Ord. n° 811 del 22/12/2011

Oggetto:

Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 185 del Nuovo codice della strada stabilisce che l'autocaravan è soggetto alla disciplina di regolamentazione della circolazione prevista per tutte le tipologie di veicoli e pertanto sottoposti alle stesse limitazioni e agli stessi divieti;
- la sosta degli autocaravan non costituisce campeggio o attendamento quando i veicoli poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri, salvo quelli del motore, e non occupano la sede stradale dedicata alla sosta in misura eccedente rispetto all'ingombro dell'autoveicolo medesimo;

Considerato che:

- Il territorio del comune di Venezia è caratterizzato da un'elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper;
- nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli;
- Si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi;
- Sul territorio comunale non è consentito il campeggio di autocaravan e di caravan, fatta eccezione che per le strutture ricettive a tal fine attrezzate;

Verificato che sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan;

riconosciuto che la sosta di caravan è consentita esclusivamente se collegati al veicolo trattore ed all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli;

riconosciuto che sul territorio del comune di Venezia sono presenti numerosi parcheggi scambiatori adeguatamente illuminati e sorvegliati, che in quanto tali consentono il raggiungimento dei principali poli attrattori/turistici della città attraverso l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;

riconosciuta tuttavia l'esigenza di consentire la sosta di autocaravan e di caravan al di fuori delle aree esplicitamente individuate solo qualora il veicoli non occupassero la sede stradale adibita alla sosta di veicoli in misura eccedente rispetto all'ingombro del veicolo medesimo;

Visto:

- Visto l'art. 7 comma 1 lettera h) che riserva ai comuni la facoltà di "istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185" del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visto la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto – caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi segnalati all'interno delle seguenti aree a parcheggio:

- a) parcheggio scambiatore di via Miranese;
- b) parcheggio scambiatore di via Castellana;

2. vietare il campeggio su tutto il territorio comunale delle auto - caravan e di caravan ad eccezione delle strutture ricettive all'uopo realizzate di cui al punto precedente;

3. nel corso della sosta è vietato lo scarico di qualsiasi deflusso differente da quello del propulsore meccanico;

4. la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stalli di sosta;

5. la sosta di soli caravan, scollegati al veicolo trattore, non è consentita;



6. all'interno delle aree di sosta a pagamento la tariffa da applicare alle autocaravan e ai caravan è maggiorata del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture nella medesima zona a pagamento;

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 10/01/2012

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura della Direzione PEL, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere oscurati.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60

giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada. Mestre, 22 dicembre 2011 IL DIRIGENTE arch. Loris Sartori

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore ing. Franco Fiorin
Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it*

*Responsabile del procedimento: arch. Loris Sartori
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Angela Scolaro*

28 DICEMBRE 2011

L'INTERVENTO DELL'AVV. ASSUNTA BRUNETTI

L'INTERVENTO

Firenze, 28 dicembre 2011

Raccomandata a/r

Spett. Comune di Venezia

Direzione Mobilità e Trasporti Settore Mobilità

c.a. Dirigente Arch. Loris Sartori

Villa Ceresa via Mancini 10 – Mestre 30174 Venezia

P.E.C.

Spett. Comune di Venezia

Ca' Farsetti – San Marco 4136

protocollo@pec.comune.venezia.it

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 – Istanza per la revoca ovvero l'annullamento d'ufficio ex art. 21- *quinquies* e 21- *nonies*, legge n. 241/90.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 in persona del Presidente e legale rappresentante Sig.ra Isabella Colocolo, che mi ha conferito mandato eleggendo domicilio presso il mio studio.

L'A.N.C.C., in qualità di associazione portatrice degli interessi diffusi degli utenti in autocaravan, mi riferisce che il Comune di Venezia ha istituito limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan con ordinanza n. 811 del 22.12.2011 di cui si contesta integralmente il contenuto (doc. 1).

Al fine di **evitare di adire autorità terze attraverso ricorsi giurisdizionali o amministrativi con conseguenti oneri a carico delle parti e della stessa Pubblica Amministrazione**, si invita la S.V. ad esercitare il potere di autotutela annullando ovvero revocando d'ufficio il provvedimento in oggetto nella parte in cui vieta la sosta delle autocaravan, per i motivi di seguito esposti.

A base dell'ordinanza si richiama anzitutto una *"elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper"*.

Il richiamo, seppur epurato dagli errori materiali nella stesura grafica, appare irrilevante ai fini del provvedimento. Dalla circostanza che il territorio del comune è caratterizzato dalla presenza di turisti non può desumersi alcun divieto alle autocaravan.

A motivo dell'ordinanza si legge inoltre che *"nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli"*.

In via preliminare, si ravvisa un difetto di istruttoria non essendovi alcun richiamo a relazioni tecniche effettuate dalla Polizia Municipale né a riferimenti precisi circa il numero non solo di autocaravan ma di tutte le tipologie di veicoli che sono stati sanzionati per trovarsi *"al di fuori di aree adibite alla sosta"*. Sul punto, si richiama la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000381 del 28.01.2011 avente ad oggetto la predisposizione delle Ordinanze di regolamentazione

della circolazione stradale con la quale il Ministero ha chiarito che *"[...] gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario compri la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato. In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»* (doc. 2).

In secondo luogo, l'espressione *"al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli"* appare oscura nella sua formulazione oltre che priva di rilevanza ai fini dell'istituzione delle limitazioni.

Non è chiaro infatti se la perifrasi opera un riferimento a parcheggi riservati ad autocaravan e parcheggi riservati ad altri veicoli oppure a strade ove vige un generico divieto di sosta per tutti i veicoli.

Peraltro, con tale espressione, l'amministrazione pare muovere dall'erroneo presupposto che debbano esistere aree riservate alla sosta delle autocaravan e aree riservate alla sosta di altri veicoli. La successiva perifrasi *"si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi"* sembra confermare tale assunto.

Invero, il codice della strada non contiene alcuna norma che impone di predisporre aree riservate alle autocaravan e aree riservate ad altri veicoli.

Sul punto si richiama la nota prot. 0065235 del 25.06.2009 avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di stalli di sosta nei parcheggi e lungo le strade. Il Ministero ha chiarito che *"Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo la limitazione che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti*

da giustificarlo. Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria» (doc. 3, pag. 3-4).

A ciò si aggiunga il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan. Infatti, non vi è nessuna norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione che impone alle autocaravan di sostare esclusivamente in aree a loro riservate.

In quarto luogo l'ordinanza è basata sulla circostanza che "sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan".

In via preliminare si eccipisce nuovamente un difetto di istruttoria mancando ogni riferimento ad atti amministrativi e relazioni tecniche che attestino le dimensioni di tutte le strade ove è consentita la sosta dimostrando che tali strade possono consentire la sosta esclusivamente a determinate categorie di veicoli. Sul punto si ravvisa la palese illogicità del provvedimento. Infatti, se la criticità attiene alle **dimensioni** di una strada, non è chiaro come da un punto di vista logico, il divieto riguardi la **tipologia** anziché la dimensione del veicolo.

Con riguardo al contenuto ordinatorio del provvedimento, si rileva quanto segue.

Al punto 1 è istituito il "divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto – caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi" nei parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana.

Al successivo punto 4 si precisa che "la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stallo di sosta".

Da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Innanzitutto non è chiaro quale sia il significato della locuzione "stalli di sosta liberi" non essendovi alcun riscontro nelle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

In secondo luogo, la formulazione del punto 4 è criptica, in quanto la segnaletica orizzontale ha la funzione di rendere percepibile lo stallo e non di riservarlo ad una categoria di veicoli, funzione diversa da quella tipica e affidata alla segnaletica verticale. In tal caso, la delimitazione della dimensione dello stallo di sosta assumerebbe una funzione diversa da quella tipica prevista dalla norma poiché determinerebbe il tipo di veicolo che può fruire dello stallo, con conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per dimensione, non rientrano nello spazio tracciato.

Sul punto con la sopra citata nota prot. 0065235 del 25.06.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che "[...] qualora l'ente proprietario della strada ... delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le

loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada o comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie" (doc. 3 pag. 4).

A tutto ciò si aggiunga la probabile difficoltà operativa di palesare i contenuti dell'ordinanza n. 811 del 22.12.2011 con segnaletica stradale percepibile e facilmente comprensibile.

Infine, con specifico riguardo alle autocaravan, l'art. 185, co. 1 codice della strada dispone che «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli». La precisazione del legislatore circa l'equiparazione "agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7", lungi dal costituire un'indicazione ultraneoa, rivela l'intenzione del legislatore di evitare irragionevoli discriminazioni nei confronti di tale autoveicolo.

La circolazione e la sosta delle autocaravan sono state oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007, successivamente recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 (doc. 4).

Nel merito, il Ministero ha precisato che «Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...)"

Per i motivi sopra esposti, si invita la S.V. a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011, dandone notizia allo scrivente entro 15 giorni dalla ricezione della presente al fine di evitare il ricorso a rimedi giurisdizionali o gerarchici.

Nella denegata ipotesi del mancato esercizio del potere di autotutela, gli oneri sostenuti per l'impugnazione dell'ordinanza in oggetto saranno posti a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti.

Firenze, 28 dicembre 2011 Avv. Assunta Brunetti

Allegati

1. Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0050502 del 16.06.2008;
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011;
3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25.06.2009;
4. Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.

29 DICEMBRE 2011

L'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO GAVAGNIN

http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_1_3673

Venezia, 29 dicembre 2011

nr. ordine 960 n.p.g. 240

All'Assessore Ugo Bergamo

e per conoscenza

Alla Segreteria della Commissione consiliare IV

Commissione

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Presidente della Municipalità Mestre – Carpenedo

Al Vicesegretario Vicario

Oggetto: Ordinanza n. 811 del 22/12/2011 avente per oggetto "Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia"

Tipo di risposta richiesta: scritta

Premesso

- che l'amministrazione comunale, emanando provvedimenti amministrativi indirizzati ai propri cittadini, deve informare la sua azione ai principi di uguaglianza e parità di trattamento, sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 16;
- che, ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Nuovo Codice della strada, ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli;
- che la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 comma 2 C.d.S.);
- che nel caso di sosta, o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 comma 3 C.d.S.);
- che è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 C.d.S.);
- che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 comma 3 C.d.S.);
- che inoltre nel caso di autocaravan che poggiano sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino

la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicoli appare illegittima;

considerato

- che senza alcun preavviso, e solo attraverso alcuni recenti articoli apparsi nei giornali locali, è stato annunciato alla cittadinanza che dal prossimo 1° gennaio 2012 sarebbe stato istituito un divieto di sosta generale per camper e caravan in tutto il territorio comunale e che si sarebbero però allestite delle apposite aree di sosta gratuita all'interno di quattro parcheggi scambiatori della città (Castellana, Miranese, zona Cà emiliani e via Buozzi);
- che l'Ordinanza comunale citata, la n. 811 del 22.12.2011, è stata emessa in concomitanza delle festività natalizie e quindi i cittadini non ne hanno potuto avere grande contezza;
- che tale ordinanza, esecutiva a decorrere dal giorno 10.01.2012, prevede da subito non solo la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal C.d.S. ma anche la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo e che degli iniziali quattro parcheggi scambiatori sono stati individuati due sole aree di sosta libera nei "parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana". Ne deriva che gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza obbligherebbe, di fatto, i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati, il cui costo è molto oneroso, specie in un periodo di grave crisi economica, pur a fronte di tasse e imposte pagate, al pari di tutti gli altri possessori di veicoli aventi libera circolazione, per disporre di parcheggi;
- che inoltre, su tale argomento, va ricordata la Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione": il paragrafo 5, in particolare, dedicato agli "Impieghi non corretti della segnaletica stradale" al punto 1 sui "Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti" indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa, o del tutto carente, attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7;

- che infine il Ministero dei Trasporti ha chiarito in una nota all'ANCI che l'emanazione della circolare n. 31543/2007 del 02.04.2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e – aspetto particolarmente importante – è stata formulata ai sensi dell'art. 35 comma 1, che conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute. In particolare il Ministero ha avuto modo di accertare che, nell'attività di regolamentazione della circolazione, alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti nonostante la chiara disposizione di legge, di cui all'art. 185 comma 1 C.d.S. che statuisce "i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli". L'ANCI ha conseguentemente informato i Comuni d'Italia circa queste direttive e chiarimenti formulati dal Ministero;
- che infine il provvedimento in esame potrebbe suscitare in città voci e commenti, capaci di compromettere il buon nome dell'amministrazione comunale, se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'UDC, avente per oggetto un'area di sosta presso il parco di San Giuliano ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio (4.000 euro) rispetto ai potenziali guadagni di attività similari;

si chiede al Sindaco e all'assessore competente di chiarire innanzitutto le motivazioni e le finalità della citata ordinanza considerato che appare scarsamente motivata;

- di illustrare poi le norme giuridiche a fondamento di tale scelta e in base alle quali l'amministrazione comunale sembra disattendere precise indicazioni del Ministero dei Trasporti e della stessa ANCI;
- di esplicitare le ragioni in base alle quali viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un'ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare soprattutto, l'igiene e la sanità pubblica, senza tenere conto che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazio-

ne adottata circa "lo scarico di residui organici e acque chiare e luride", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) C.d.S., sono già sanzionabili ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4;

- di esplicitare le ragioni in base alle quali si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. È indubbio che il comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare l'attività di campeggio. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del citato comma 1 dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del 2 comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...". Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un'eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima;
- di chiarire in base a quale attività istruttoria, di quali e quanti casi si sia tenuto conto, in base a quali rilievi si sia pervenuti, per giustificare un tale provvedimento di ampia portata rispetto alla limitazione della circolazione e sosta dei veicoli in oggetto;
- di chiarire inoltre come l'ordinanza preveda di regolamentare i cittadini che non risiedono nei quartieri adiacenti ai due soli parcheggi scambiatori individuati e adibiti a sosta gratuita (si pensi soltanto ai residenti di Favaro, Campalto, Marghera o Lido, Pellestrina, etc.);
- di esplicitare a quale sanzione amministrativa il cittadino può incorrere e quali procedure e precisi costi siano previsti per la rimozione coatta;
- di chiarire infine se, in considerazione della potenziale situazione di contenzioso in materia di circolazione e sosta di autocaravan, si sia verificata la legittimità dell'ordinanza, sottoponendola alla valutazione preventiva del Ministero competente, dell'ANCI, e della Avvocatura Civica in modo da acquisire un parere ed un conforto onde evitare che ai cittadini pervenga un atto illegittimo;
- di valutare infine se non sia opportuno per l'Amministrazione, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento allo scopo di ristabilire una condizione di conformità alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti e dall'ANCI.

Mestre, 28.12.2011

Marco GAVAGNIN, consigliere comunale

30 DICEMBRE 2011 - UN ASSOCIATO CI INFORMA E SI RENDE PARTE ATTIVA

IL MESSAGGIO

Inviato: venerdì 30 dicembre 2011 06:11

A: Coordinamento Camperisti

Oggetto: Re: Venezia: eliminare indebiti oneri alle P.A., ai veneziani e ai turisti

Revocare l'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011

Purtroppo il parcheggio della Castellana a cui fa riferimento l'ordinanza non lo conosco però Vi allego le foto:

- viale Terraglio (p6) e via Miranese (p3) quasi sempre vuoti però impraticabili per i camper,
- S. Maria dei Battuti (p2) non ha ancora la sbarra però un bel cartello di divieto di sosta camper,
- Malcontenta sempre Comune di Venezia e anche qui un bel cartello e la sbarra pronta.

In molte altre parti l'amministrazione di Venezia ha messo le sbarre per impedire l'accesso ai camper e questo succede anche nei comuni limitrofi, alla stazione del treno, all'Auchan e in molte altre parti.

Se Vi interessa posso inviarvi altre segnalazioni.

Saluti ... *omissis per la privacy* ...

31 DICEMBRE 2011

VENEZIA: SOSPESA L'ORDINANZA

L'INTERVENTO DELL'ANCC

La notizia ci arriva con un articolo a cura de IL GAZZETTINO.it del 31 dicembre 2011, qui riprodotto.

Attendiamo la comunicazione ufficiale del Comune e la relativa revoca dell'ordinanza 811 del 22 dicembre 2011 come richiesto nell'istanza motivata inviata dall'Avv. Assunta Brunetti per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Una nota: le norme richiamate sia dall'Avv. Assunta Brunetti sia dal consigliere comunale Marco Gavagnin dovevano essere a conoscenza sia del Responsabile del procedimento Arch. Loris Sartori sia della Responsabile dell'istruttoria Dr. Angela Scolaro.

Non solo ma ci domandiamo come abbia potuto l'Arch. Loris Sartori sottoscrivere una simile ordinanza prescrittiva visto che, apprendo:

<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29632> alla pagina: Trasparenza, valutazione e merito. Curricula vitae dei dirigenti, poi cliccando alla voce: SARTORI Loris (65.12 KB), tra i suoi titoli di studio e professionali spicca anche l'aver partecipato, a Venezia, il 9 - 16 giugno 2005, alle Tecniche di redazione degli atti amministrativi.

L'azione proseguirà fino alla revoca di detta ordinanza.

Auguri per un meraviglioso 2012

Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli



SABATO 31 DICEMBRE 2011

IL GAZZETTINO.it

Sospesa anche l'ordinanza che vieta di parcheggiare i camper in tutto il territorio comunale. Almeno fino al prossimo 28 febbraio non se ne parla, lo ha deciso l'altro ieri la Giunta comunale i cui componenti, probabilmente, avevano le orecchie che fischiavano visto che comitati cittadini e singoli camperisti erano insorti per denunciare l'illegittimità del provvedimento.

L'ordinanza sospesa, come avevamo preannunciato, vieta ai camper di parcheggiare in tutto il territorio cittadino, e inizialmente individuava quattro aree dedicate, i parcheggi scambiatori di Castellana, Miranese, zona Ca' Emiliani e via Buozi. Quelle aree, alla fine, sono state ridotte a due, via Miranese e via Castellana. «Per cui gli stalli liberi sono già fin d'ora insufficienti e l'ordinanza di fatto obbligherebbe i cittadini a ricorrere ad aree di sosta a pagamento gestite da privati» scrive Marco Gavagnin, il consigliere comunale del Movimento 5 stelle che ha raccolto tutte le proteste e le ha inserite in un'interrogazione urgente rivolta al sindaco Giorgio Orsoni e all'assessore alla Mobilità, Ugo Bergamo, per chiedere serie di chiarimenti e «di valutare se non sia opportuno, in via di autotutela amministrativa, ritirare il provvedimento».

Partendo dalla considerazione che i camper sono come tutti gli altri veicoli circolanti e quindi non si capisce perché non possano essere parcheggiati a differenza delle auto, l'interrogazione contesta le motivazioni dell'ordinanza, secondo la quale i camper e i caravan potrebbero mettere in pericolo l'igiene pubblica: «Per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono veicoli che non possono creare alcun pericolo del genere». Gavagnin, inoltre, cita una direttiva del ministero dei Trasporti che richiama a sé il potere di direttiva in materia di Codice della strada, dopo che ha accertato come alcuni comuni emanano provvedimenti che danneggiano e discriminano la categoria dei camperisti. Nel caso veneziano, il consigliere del Movimento 5 stelle sostiene che «l'ordinanza potrebbe suscitare dubbi in città se messa insieme alla notizia della concessione, fatta da ASM ad una cooperativa sociale guidata da Toffanin, ex consigliere comunale dell'Udc, avente per oggetto un'area di sosta al parco di San Giuliano, ora adibita a park per camperisti, affidata senza alcuna procedura di gara per un prezzo annuo piuttosto irrisorio, 4.000 euro».

“BOCCONE AMARO” PER UN LADRO ATTENTI AL MOMENTO DEL RIFORNIMENTO

ESTRATTO DA <http://www.caiazzorinasce.net/2011/11/piedimonte-matese-questuomo-e-un-genio.html>
martedì 29 novembre 2011

Piedimonte Matese. Quest'uomo è un genio! Resta appiedato con la sua macchina e tenta di aspirare il gasolio da un Camper. Sbaglia serbatoio!!!

Infila il tubo nel serbatoio dello scarico delle acque nere del veicolo ingurgitando parecchia materia giallo/marrone! Il proprietario, piegato in due dalle risate, non lo ha voluto denunciare...

La vicenda è avvenuta oltre un mese fa ma merita davvero di essere ripresa alla grande! Un soggetto di Piedimonte Matese, C.N. 30enne, si reca sul litorale domizio per una festa presso un noto locale, senza pensare di approvvigionarsi del necessario carburante per poi tornare a casa sua. Infatti, a fine serata, anzi è proprio il caso di dire all'alba, al momento di rientrare a casa resta appiedato nei pressi di un complesso turistico di Baia Domizia. Ovviamente non sapendo a chi rivolgersi dopo un girovagare di qualche ora, decide di "prendere in prestito" il carburante necessario da alcuni camper parcheggiati nei pressi della sua stessa vettura ferma.

Si acquatta e studia bene le mosse, recuperando nei pressi del parking un tubo in gomma e un secchio. Il problema C.N. lo avverte appena inizia a succhiare, atteso che scopre di aver sbagliato bocchettone, ovvero invece di quello dove si rifornisce il camper ha infilato il tubo nello scarico delle acque nere del veicolo, ingurgitando nella fretta abbastanza materiale marrone/giallo, trattato chimicamente! Praticamente aveva appena messo in bocca le deiezioni dei proprietari del camper, i quali udendo lamenti e soprattutto uscendo fuori dal veicolo a quell'ora di notte, notavano l'uomo piegato in due preso da fortissimi dolori e conati di vomito. Logicamente i proprietari chiamavano i Carabinieri che inviavano sul posto una pattuglia e identificavano non senza difficoltà il matesino, in preda sempre più a forti dolori al basso ventre, tanto che si rendeva necessario chiamare anche un'ambulanza che trasportava il ladruncolo mancato presso la clinica Pineta Mare di Castelvoturno. I Carabinieri chiedevano ai titolari se erano intenzionati a sporgere denuncia, ma uno di essi in preda a delle risate sfociate anche in lacrime affermava che la punizione subita dal 30enne era già abbastanza e, d'altro canto, non se la sentiva di accanirsi contro un ladro di... !

**Il ladro non è il solo a sbagliare!
Fate attenzione al momento del rifornimento
di carburante per evitare che un addetto si distraga e...**



in Camper

146
maggio-giugno 2012



MENTRE IL GOVERNO È IMPEGNATO A REPERIRE RISORSE, ALCUNI COMUNI, INDEBITAMENTE, LE MANDANO IN FUMO

Ecco un caso emblematico che dimostra chiaramente come un sindaco possa creare indebiti oneri ai cittadini, al Paese, alle istituzioni.

A Siracusa si continua a sanzionare in virtù di un'ordinanza sospesa. Infatti, con ordinanza n. 089 del 28 febbraio 2011 il Comune di Siracusa istituiva un divieto di sosta permanente alle autocaravan in tutta l'area di Riva Nazario Sauro e di via Porto Lachio. Un camperista sanzionato propone per il tramite dell'Avv. Marcello Viganò un ricorso al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada. Tale procedimento sospende automaticamente l'esecutività dell'ordinanza. Ciò nonostante il Comune insiste nel sanzionare le autocaravan che circolano in quell'area della città di Siracusa. Un caso che ha davvero dell'incredibile. In sintesi, l'amministrazione eleva delle sanzioni pur essendo perfettamente a conoscenza dell'illegittimità dei verbali perché basati su un'ordinanza sospesa. Tutto ciò costringe il cittadino sanzionato a ricorrere al Prefetto o al Giudice di Pace per l'annullamento di verbali ingiusti (e chissà quanti), gravando di oneri lo stesso cittadino e la pubblica amministrazione.

Il cittadino è indebitamente vessato da un'amministrazione che impiega risorse per accertamenti illegittimi e per resistere nei procedimenti instaurati per l'annullamento dei verbali: tutti procedimenti che non si esauriscono in una singola attività, ma si protraggono negli anni assimilando ingenti risorse della collettività. Non si tratta di contestare una scelta discrezionale della Pubblica Amministrazione che, in nome dell'interesse pubblico, può insindacabilmente decidere di impiegare risorse umane ed economiche in un settore piuttosto che in un altro: qui si tratta di contestare un operato palesemente illegittimo nel quale s'investono risorse di tutti. Se lo Stato non riesce a sanzionare immediatamente chi attiva simili azioni, come riuscirà a varare e far funzionare i necessari provvedimenti per il progresso del nostro Paese, al passo con l'Europa?

Chi sanziona i Comuni, e più in generale i gestori e proprietari della strada, quando impiegano segnaletica non prevista e/o non conforme a quella stabilita dal Codice della Strada, dai decreti o da direttive ministeriali, e/o quando la collocano in modo diverso da quello prescritto dal Codice della Strada? Eppure la norma che prevede una sanzione diretta c'è: si tratta dell'articolo 45 del Codice della Strada, e c'è anche la norma che individua l'organo accertatore appartenente alle diverse articolazioni costituzionali, dai Comuni allo Stato (articolo 11 del Codice della Strada).

A tutti, dal cittadino allo Stato, il compito di esigere l'applicazione di norme approvate da un Parlamento legittimamente eletto dal Popolo, perseguendo a livello penale e civile il gestore e/o proprietario della strada che abusa dei poteri conferiti dalla legge.

Pier Luigi Ciolli

ENCOMIABILE IL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

di Isabella Cocolo

Servizi ai camperisti: tutela sul funzionamento degli impianti di smaltimento igienico-sanitari atti a ricevere le acque reflue delle autocaravan.

Il 2 gennaio 2012 un camperista associato scrive all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per raccontare dello spiacevole disagio vissuto durante una vacanza in autocaravan nel territorio della regione veneta. Il camperista alla ricerca di un impianto di smaltimento igienico sanitario si era imbattuto nell'impianto situato nel parcheggio comunale in via G. Gentile nel Comune di Montebello Vicentino: l'impianto non funziona e versa in stato di degrado.

Una situazione molto spiacevole per il camperista. Un servizio in meno che quel territorio sarebbe stato in grado di offrire, una potenzialità sprecata, un motivo in meno per visitare quei luoghi, un'attrattiva in meno per il turista itinerante.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva per il tramite dei propri consulenti legali. In particolare con formale istanza di accesso del 10 gennaio 2012, si richiedono al Comune di Montebello Vicentino i provvedimenti istitutivi dell'impianto nonché quelli disciplinanti la gestione e manutenzione dello stesso.

Si chiede altresì all'amministrazione di motivare il dis-servizio e di provvedere al tempestivo ripristino evidenziando che il mancato funzionamento dell'impianto costituisce violazione del codice della strada e del regolamento di attuazione e di esecuzione.

In particolare si rammenta che ai sensi dell'art. 378, comma 6 del regolamento, i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni della autocaravan anche in transito.

Con nota prot. n. 1330/UT del 2 febbraio 2012 l'Ufficio tecnico del Comune di Montebello Vicentino in persona del Responsabile Arch. Mara Tosin non solo trasmetteva la documentazione richiesta (documentazione di progetto, atti amministrativi di approvazione del progetto e del certificato di regolare esecuzione), ma illustrava il contenuto degli atti trasmessi. In particolare si precisava che il progetto dell'impianto era stato approvato con Delibera di Giunta n. 73 del 1006, l'esecuzione dei lavori era avvenuta nel corso dell'anno 2007 e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione con determina n. 38 del 2008. Con la stessa nota si rendeva nota la gratuità dell'impianto di smaltimento igienico sanitario, fruibile 24 ore su 24 e si precisava che l'ordinaria manutenzione era affidata al Comune stesso mentre per gli interventi stra-

ordinari l'amministrazione si avvale della società Medio Chiampo s.p.a. la quale ha in gestione la rete di fornitura idrica e fognaria.

Tra gli aspetti meritevoli di evidenza vi è senza dubbio la tempestività dell'ufficio tecnico che ha effettuato un sopralluogo il 13 gennaio 2012 dopo tre giorni dalla nostra istanza documentando l'accertamento svolto con fotografie trasmesse unitamente alla documentazione di cui sopra.

In occasione di tale accertamento, così si dice nella nota del Comune, era stato possibile rilevare l'ostruzione dello scarico determinata dal versamento, presumibilmente da parte di fruitori dell'impianto, di materiali non degradabili.

Apprezzabile la conclusione della nota con la quale si auspica maggiore responsabilità e senso civico da parte degli utenti affinché sia salvaguardata la funzionalità dell'impianto a beneficio di tutti stante altresì la gratuità del servizio che il Comune offre pur non essendovi obbligato.

Il caso di Montebello Vicentino offre senza dubbio il destro per approfondire altri aspetti legati comunque all'art. 378 comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada in virtù del quale, come già ricordato, i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni della autocaravan anche in transito.

In particolare, il tema era dibattuto in occasione del 9° Convegno Regionale di Polizia Locale che si è tenuto in Sardegna a Domus De Maria (CA) dal 30 maggio al 1° giugno 2011 a cura dell'Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L. onlus (www.aspolsardegna.it).

In tale occasione l'Avv. Assunta Brunetti presentava la relazione *Turismo itinerante, criticità e soluzioni* (consultabile sul sito www.coordinamentocamperisti.it) toccando varie tematiche tra le quali l'accoglienza talora riservata da gestori e proprietari di campeggi alle famiglie in autocaravan che chiedono di usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario pur non soggiornando.

L'argomento era suggerito dalle molte segnalazioni di camperisti ai quali era stato rifiutato l'accesso all'impianto di smaltimento igienico sanitario del campeggio di turno perché il gestore opponeva la necessità del soggiorno nella struttura.

L'Avv. Brunetti, approfittando dell'autorevole contesto al quale prendevano parte rappresentanti di molti Comandi di Polizia municipale, funzionari delle Prefetture, magistrati e addetti al settore, evidenziava che le famiglie in autocaravan sono una gran risorsa per il territorio che le ospita. Si tratta di turisti ben lieti di intrattenersi nella località prescelta per le proprie vacanze praticando attività sportive, culturali o di altro genere organizzate dagli enti locali pubblici e privati. Attrarre e coinvolgere il turista itinerante è fonte di ricchezza per un territorio che avrà modo di promuovere la propria tipicità, i propri beni e servizi. Se poi una simile "mentalità imprenditoriale" manca, non è di certo – e vale ripeterlo – colpa del camperista.

TURISMO ITINERANTE CRITICITÀ E SOLUZIONI

a cura dell'Avv. Assunta Brunetti

**9° Convegno Regionale di Polizia Locale
30-31 maggio - 1° giugno 2011
Domus De Maria (Cagliari)**

Molti dei Comandi di Polizia Locale operano in territori in cui l'alto flusso turistico è concentrato nell'arco temporale di soli tre mesi.

In questo periodo le criticità del territorio, le esigenze di prevenzione e sicurezza aumentano in misura esponenziale. Il quadro che sistematicamente si ripropone è problematico.

All'interno di esso, il corpo di Polizia Locale - con le sue molteplici attribuzioni e responsabilità e mancando talora di risorse umane - si trova spesso a operare in condizioni di emergenza e grave difficoltà.

Il nostro contributo - oggi - è quello di mettere a fuoco alcune delle criticità appena accennate nonché la possibilità di contenimento delle stesse.

Il campo d'indagine è circoscritto all'impatto del turismo itinerante praticato con autocaravan e caravan in un territorio.

Le caratteristiche strutturali e funzionali di tali veicoli (autocaravan, erroneamente definite *camper*) e rimorchi (caravan, erroneamente definite *roulotte*) rendono indispensabile l'esistenza sul territorio di alcune strutture e tra queste gli impianti di smaltimento igienico-sanitario atti a ricevere ecologicamente le acque reflue dalle autocaravan e consentire il rifornimento dell'acqua potabile.

Ai sensi dell'art. 54 codice della strada le autocaravan sono "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

L'art. 185 co. 4 codice della strada vieta "lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitario".

Appare dunque evidente l'importanza di dotare un territorio di strutture - *in primis* impianti di smaltimento igienico sanitario - necessarie a consentire la circolazione delle autocaravan (così come delle caravan e degli autobus turistici).

Lo stesso art. 185 codice della strada rinvia al regolamento di esecuzione per la individuazione dei criteri da seguire per la realizzazione nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi dei suddetti impianti igienico-sanitari.

Il rapporto che si intende porre sotto la lente d'ingrandimento è proprio quello tra le famiglie che praticano il turismo itinerante e i gestori dei campeggi.

A tal riguardo l'art. 378 co. 6 e 7 D.P.R. n. 495/1992 stabilisce che: "I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione".

Nonostante la chiara *littera legis* l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti - forte dell'esperienza maturata negli anni - ha molto spesso rilevato la scarsa professionalità e preparazione tecnica di gestori e proprietari dei campeggi, derivata dal mancato investimento nella formazione del personale per la conoscenza delle norme di settore e delle corrette procedure per l'INCOMING e WELCOME.

Da simile politica di gestione derivano gravi deficienze strutturali in termini di sicurezza, servizi offerti al pubblico, idoneità igienico-sanitaria degli ambienti, sistemi di informazione e comunicazione.

Il campeggio diventa territorio soggetto alle regole del gestore di turno, regole talora in aperto contrasto con le norme di legge.

In molti casi vengono applicate tariffe esorbitanti per scoraggiare le famiglie che transitando in autocaravan chiedono di usufruire degli impianti di smaltimento igienico-sanitario, non comprendendo, tra l'altro, che il consentire la fruizione di tale servizio è una pubblicità alla struttura che si può trasformare in nuove presenze. A tal proposito si richiama l'art. 13 della legge della Regione Sardegna n. 22 del 1984 che fa salvo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi con conseguente obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico la tabella delle tariffe applicate.



È ARRIVATO IL MOMENTO

Il caso Livorno è lo specchio amaro di situazioni quotidiane che un Governo può e deve cancellare perché il progresso di un Paese è gravemente e irrimediabilmente compromesso se mancano la garanzia della Legalità e una Giustizia efficiente.

L'azione diretta a ottenere la revoca dei divieti illegittimi alle autocaravan emanati a Livorno, prima dai Vigili del Fuoco, poi dal Comune, è costato tantissimo tempo e tantissimo denaro, e nonostante l'avvenuta revoca, le conseguenze negative sono ancora in essere. Infatti:

- il Giudice di Pace Avv. Emanuela Ercolini, respingendo i ricorsi, ha cagionato oneri alla Pubblica Amministrazione e ai cittadini;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, con nota 0007206 del 18 maggio 2012, ha dichiarato che le autocaravan non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF. Benché tale aspetto non potesse essere sconosciuto, l'Ing. Calabria e l'Ing. Bernardi sottoscrivevano le prescrizioni *anticamper* a favore di alcuni residenti e a danno dei proprietari di autocaravan che venivano ripetutamente sanzionati. Vale ricordare che le prescrizioni *anticamper* venivano definite come illogiche, immotivate e prive di istruttoria. A dispetto di quanto emerso, l'Ing. Calabria e l'Ing. Bernardi non sono ancora soggetti a procedimento disciplinare nonostante le reiterate richieste inoltrate agli uffici competenti.

In estrema sintesi, un Governo deve garantire al cittadino il tempestivo sanzionamento di chi, al servizio dello Stato, trasforma il cittadino in suddito, creando oneri a tutti e sfiducia nelle Istituzioni.

È arrivato il momento che siano perseguiti in modo efficace e tempestivo quei sindaci che, nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata dal 1991, ancora oggi emanano ordinanze per limitare e/o impedire la circolazione stradale alle autocaravan. È arrivato il momento che siano perseguiti in modo efficace e tempestivo quei Giudici che, nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata dal 1991, ancora oggi respingono i motivati ricorsi dei camperisti pur risultando incontrovertibile l'illegittimità dell'ordinanza, provocando in tal modo gravosi oneri per i cittadini e per la Pubblica Amministrazione.

Soprattutto in questo momento, nel quale siamo tutti chiamati alla sobrietà e al contenimento delle spese, non è accettabile veder dissipare inutilmente preziose risorse solo per l'incompetenza di alcuni.

È arrivato il momento che siano perseguiti in modo efficace e tempestivo coloro che, al servizio delle Istituzioni come lo sono l'Ing. Calabria e l'Ing. Bernardi, utilizzano il potere conferito loro da una carta intestata dello Stato per emanare prescrizioni a danno di cittadini quando ciò non rientra nelle loro competenze istituzionali, cioè nell'interesse dello Stato.

Si può cambiare, si deve cambiare: a tutti il compito di intervenire.


Pier Luigi Ciolli

UNA PREZIOSA GUIDA
DA FOTOCOPIARE
PER VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE



*Come preparare la partenza
Tracce utili a redigere
il diario di viaggio*



CON VOI, IN AZIONE NEL 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nata con un obiettivo: sciogliersi al raggiungimento dello scopo. In sintesi siamo "nati per chiudere". Infatti, dopo aver partecipato fattivamente alla creazione della legge Fausti nel 1991 e al recepimento nel Codice della Strada nel 1992, il traguardo pareva raggiunto. Ma avevamo sottovalutato un aspetto: l'applicazione della legge. Infatti, i sindaci *anticamperisti* hanno mostrato più volte di violare tale Legge, costringendoci a estenuanti e costosi contenziosi legali per ottenere la revoca di un'ordinanza *anticamper* e/o la rimozione di una sbarra. Nonostante i successi via via conseguiti, l'azione associativa è ancora destinata a protrarsi nel tempo. Il motivo è da ricercarsi, soprattutto, nelle aule di giustizia dove la dilatazione dei tempi dei processi giunge a livelli insostenibili. Ecco tre esempi emblematici nei quali vi è una straordinaria uniformità di rinvii addirittura biennali.

- 1) Tribunale di Venezia: appello proposto il 19 luglio 2011, udienza il 16 dicembre 2011, rinvio al 6 dicembre 2013.
- 2) Tribunale di Livorno: appello del Comune di San Vincenzo del 29 dicembre 2011, udienza il 9 maggio 2012, rinvio al 7 maggio 2014.
- 3) Tribunale di Cagliari: appello proposto il 3 ottobre 2011, udienza il 1° marzo 2012, rinvio al 29 gennaio 2014.

In questo mese parte il tesseramento 2013. È lo strumento, il solo, che ci permette di proseguire l'azione per difendere il diritto alla libera circolazione e sosta delle autocaravan.

Ancora una volta dipende dai camperisti darci la forza economica (e non solo) per palesare ai Sindaci *anticamperisti* che non avranno campo libero nel continuare a rubarci il diritto alla libera circolazione e sosta.

Devono sapere che se per qualche lasso di tempo riusciranno a toglierci tale diritto, saremo comunque noi, sarà la Legge, a vincere.

Isabella Cocolo

COMUNE DI LIVORNO

LIMITAZIONI E DANNI AI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN. SONO CONVINTI DI FARLA FRANCA: A TUTTI IL COMPITO DI IMPEDIRLO

I FATTI

22 gennaio 2011: il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Lamberto Calabria e il Funzionario del medesimo Comando, Ing. Fabio Bernardi, nonostante le autocaravan non costituiscono attività soggette alla competenza del Corpo Nazionale VVF e senza condurre una preventiva istruttoria tecnica, sottoscrivono il provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprietari e gestori delle strade, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità... di adottare provvedimenti atti ad interdire la sosta alle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli... che le aree di sosta dei camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio mediante l'adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a fabbricati, alle aree di sosta degli autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere.

1 marzo 2011: il Comune di Livorno, vista la prescrizione dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011, emana la determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale riserva alle sole autovetture la sosta in via Minghi, vietando di fatto la sosta alle autocaravan.

11 ottobre 2011: un camperista residente a Livorno, ripetutamente sanzionato dalla Polizia Municipale per la sosta in via Minghi, si rivolge all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

2 novembre 2011: l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette a disposizione del camperista contravvenzionato l'assistenza dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò che intraprendono un'intensa attività finalizzata ad ottenere sia la revoca dei provvedimenti *anticamper* sia l'annullamento dei verbali illegittimamente emessi a carico del camperista.

5 dicembre 2011: il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, revoca il provvedimento n. 1458/2011.

23 gennaio 2012: il Comune di Livorno, a seguito dell'intensa attività promossa dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avvia il procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 5/2011

che si concluderà il 4 aprile 2012 con l'emanazione della determinazione n. 11/2012 e la rimozione della segnaletica *anticamper* in via Minghi.

5 marzo 2012: il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, sebbene sia stato già revocato il provvedimento *anticamper* dei Vigili del Fuoco di Livorno e avviata la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011, rigetta il primo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

4 aprile 2012: il Giudice di pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini rigetta il secondo ricorso del camperista. Da ciò deriveranno nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

26 aprile 2012: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota 0002236/2012 evidenziando che la determinazione dirigenziale del Comune di Livorno 5/2011 "non appare legittimamente motivata, in quanto si ritengono privi di fondamento logico-giuridico i contenuti della nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno richiamata nel medesimo provvedimento, cosa peraltro successivamente rettificata dallo stesso Comando con nota prot. 19901 del 05.12.2011".

La lettura di questo documento vi mostrerà che:

- nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata nel 1991 e ribadita nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada, ancora oggi sono incomprensibilmente varate illegittime ordinanze *anticamper*;
- esiste una gran differenza tra chi interviene a parole e chi interviene con azioni concrete;
- ci sono sempre i *Paolini* di turno pronti a ponderare sulle azioni messe in campo dagli altri;
- un Giudice di Pace ha il potere di respingere un ricorso anche se risulta incontrovertibile l'illegittimità del provvedimento posto alla base della sanzione opposta. Da ciò derivano nuovi costi e oneri a carico del cittadino e della Pubblica Amministrazione per ripristinare la situazione di diritto che si assume violata.

Aperto www.coordinamentocamperisti.it troverete un documento di 25 pagine dove sono ripercorse in sintesi le azioni intraprese dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ottenere la revoca dei provvedimenti *anticamper* e l'annullamento dei verbali emessi a carico del camperista: una complessa maglia a raggiera per annullare gli effetti negativamente irradiati dal provvedimento n. 1458/2011 firmato dall'Ing. Lamberto Calabria e dall'Ing. Fabio Bernardi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno. Per agevolare la lettura, il materiale raccolto è stato organizzato in base ai destinatari delle azioni e delle corrispondenze attivate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e all'oggetto delle stesse. Ciascun capitolo si apre con la sintesi delle azioni riepilogate e il significato delle stesse.

Ecco l'INDICE che troverete aprendo:

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/vietato_parcheggiare/index.html

Premessa

Il fatto pag. 3
 Vaniloqui pag. 3
 I Paolini di turno pag. 6
 L'azione proseguita pag. 7

1. Comune di Livorno
 1.1 Sanzioni illegittime pag. 7
 alle famiglie in autocaravan pag. 9
 1.2 La presunzione del funzionario pubblico pag. 10
 1.3 Revoca del provvedimento *anticamper* pag. 10

2. Comando provinciale Vigili del Fuoco di Livorno
 2.1 Prescrizione *anticamper* pag. 13
 2.2 La revoca pag. 15

3. Il Giudice di Pace di Livorno
 3.1 Incredibili sentenze pag. 17

4. Direzione regionale Vigili del Fuoco per la Toscana
 4.1 Annullamento del provvedimento dei Vigili del Fuoco di Livorno pag. 19
 4.2 Sul procedimento disciplinare pag. 20
 4.3 Efficacia e applicabilità delle prescrizioni *anticamper* a mostre e fiere pag. 21

5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 5.1 Revoca dell'ordinanza del Comune di Livorno n. 5/2011 pag. 25

SI RICORDA AI CAMPERISTI CHE, PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN, NECESSITA QUANTO SEGUE:

1. camperisti che segnalino i divieti e/o le sbarre *anticamper*, rendendosi poi disponibili a incaricare il consulente legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Tale azione non determina costi per il camperista perché è l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che se ne fa carico. E si tratta di costi non indifferenti perché si mettono in campo molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi per ottenere la revoca dell'ordinanza *anticamper* e la conseguente rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale;
2. consulenti legali specializzati nel settore della circolazione stradale e, in particolare, delle normative inerenti le autocaravan;
3. camperisti che, associandosi, contribuiscano con la loro piccola ma essenziale quota al fondo comune: l'unica fonte alla quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti può attingere per sostenere economicamente le suddette azioni e le attività necessarie per renderle note;
4. volontari che ogni giorno s'impegnino per la gestione, informazione e formazione diretta a camperisti e pubblici amministratori.

Segnalare divieti alla circolazione delle autocaravan e/o la presenza di sbarre *anticamper*, seguendo le istruzioni contenute nel documento inserito in http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html



COMUNE DI ROSIGNANO M.MO (LI)

REVOCATE LE ORDINANZE E RIMOSSE TUTTE LE SBARRE ANTICAMPER

Con nota prot. n. 19776, datata 8 giugno 2012, il Comune di Rosignano Marittimo ha comunicato che la rimozione delle sbarre è stata terminata in data 23 aprile 2012. Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha incaricato l'Avv. Assunta Brunetti, l'Avv. Marcello Viganò e la Dr. Francesca Palermo, le splendide località di Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello del Comune di Rosignano Marittimo, sono state liberate dalle sbarre che impedivano alle autocaravan l'ingresso nei parcheggi. Infatti, con ordinanza n. 110 datata 7 marzo 2012, il Comune di Rosignano Marittimo ha revocato le ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 e ha dato disposizione ai propri uffici di rimuovere le sbarre *anticamper*.

I FATTI

23 novembre 2011

Il camperista ... *omissis per la privacy* ... segnalava la presenza di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nei parcheggi siti in via Musselburgh e in via G. Berti Mantellassi nonché in via di Marina nel Comune di Rosignano Marittimo. Con immediatezza l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attivava i propri consulenti legali.

21 dicembre 2011

Si chiedeva al Comune e al Comando di Polizia Locale di Rosignano Marittimo di fornire i provvedimenti amministrativi istitutivi delle sbarre.

4 gennaio 2012

Il Comune di Rosignano Marittimo inviava copia delle ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001. In particolare:

- con ordinanza n. 100 del 06 aprile 1999 era disposta l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nelle località di Vada (località Stagni e località Punta Tesorino), Rosignano Solvay (Terrazza delle quattro Repubbliche marinare) e Castiglioncello (Piazzale "Ferrovie dello Stato");
- con ordinanza n. 344 del 29 agosto 2000, le sbarre erano installate anche nel parcheggio compreso tra via di Marina e via Lungomare e via Arcipelago Toscano nella località di Vada, nonché nel parcheggio della Macchietta in via Berti Mantellassi nella località di Rosignano Solvay;
- con ordinanza n. 306 del 23 agosto 2001, si disponeva l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio di via Musselburgh in località Rosignano Solvay.

23 febbraio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiedeva al Comune di Rosignano Marittimo la revoca delle tre ordinanze in quanto illegittime. In particolare se ne evidenziavano i vizi di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché difetto di istruttoria. In via del tutto preliminare si precisava che le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale non sono previste né dal Codice della Strada né dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. In secondo luogo si mostrava la contrarietà delle ordinanze all'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, essendo la motivazione posta a loro fondamento insussistente o meramente apparente.

Sul punto si richiamava la fondamentale direttiva n. 0000381 del 28.01.2011 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito tra le altre che «i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norme a degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, c.d.s.).

L'art. 5, comma 3, c.d.s. costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/1990 [...]

Ciò premesso, per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emana-zione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato [...] l'art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l'espressione «ordinanze motivate» richiede che l'ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato.

In mancanza l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria».

In estrema sintesi circa i singoli profili d'illegittimità delle tre ordinanze si eccepiva:

1. l'incompetenza del Comune che riteneva di poter individuare beni ambientali così come intesi dalla legge n. 431 del 1985 sebbene tale legge, abro-

**CAMBIARE
È POSSIBILE**



**A TUTTI I CAMPERISTI
IL DIRITTO-DOVERE
DI FARE INFORMAZIONE**

gata dal decreto legislativo n. 490 del 1999 a sua volta sostituito dal decreto legislativo n. 42 del 2004, avesse riservato tale competenza alle Regioni.

2. L'insussistenza e irrilevanza della necessità di provvedere a una assidua attività di nettezza urbana per la rimozione dei normali rifiuti dalla promiscua e concorrente presenza di persone e veicoli. Infatti, tale esigenza, oltre che indimprostrata, può comunque ritenersi sussistente indipendentemente dalla sosta delle autocaravan. Circa il pericolo *igienico sanitario*, si rammentava che l'autocaravan è un veicolo con una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Si aggiungeva che le autocaravan, per il loro allestimento che comprende altresì serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sono gli unici veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica, a meno che non siano indebitamente utilizzate. In tal caso operano le norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15. Peraltro, anche l'art. 185 co. 6 sanziona la condotta di chiunque scarica residui organici o acque chiare e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

3. La violazione dell'art. 185 comma 1 Codice della Strada e della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02.04.2007 recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277 del 15 gennaio 2008.

24 marzo 2012

Con nota prot. n. 9813 il Comune di Rosignano Marittimo, facendo seguito all'istanza del 23 febbraio 2012 con la quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva la revoca delle ordinanze *anticamper*, comunicava l'emissione dell'ordinanza n. 100 del 07 marzo 2012. Con tale provvedimento, preso atto della circolare del Ministero dell'Interno n. 277 del 15 gennaio 2008, della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0000381 del 28 gennaio 2011, il Comune di Rosignano Marittimo revocava le ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 disponendo la rimozione delle sbarre.

13 aprile 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiedeva al Comune di Rosignano Marittimo se erano state rimosse le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale installate in ottemperanza alle ordinanze n. 100/1999, n. 344/2000 e n. 306/2001.

8 giugno 2012

Con nota prot. n. 19776 il Comune di Rosignano Marittimo comunicava che la rimozione delle sbarre era stata terminata in data 23 aprile 2012.

13 giugno 2012

Il sopralluogo effettuato da un nostro associato confermava l'effettiva rimozione delle sbarre e l'effettiva fruizione dei parcheggi da parte delle autocaravan nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo.

SI RICORDA AI CAMPERISTI CHE, PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN, NECESSITA QUANTO SEGUE:

1. camperisti che segnalino i divieti e/o le sbarre anticamper, rendendosi poi disponibili a incaricare il consulente legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Tale azione non determina costi per il camperista perché è l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che se ne fa carico. E si tratta di costi non indifferenti perché si mettono in campo molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi per ottenere la revoca dell'ordinanza anticamper e la conseguente rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale;
2. consulenti legali specializzati nel settore della circolazione stradale e, in particolare, delle normative inerenti le autocaravan;
3. camperisti che, associandosi, contribuiscano con la loro piccola ma essenziale quota al fondo comune: l'unica fonte alla quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti può attingere per sostenere economicamente le suddette azioni e le attività necessarie per renderle note;
4. volontari che ogni giorno s'impegnino per la gestione, informazione e formazione diretta a camperisti e pubblici amministratori.

Segnalare divieti alla circolazione delle autocaravan e/o la presenza di sbarre anticamper, seguendo le istruzioni contenute nel documento inserito in
<http://www.coordinamentocamperisti.it/>

COMUNE DI DIANO MARINA (IM)

IL MINISTERO DECRETA PER BEN DUE VOLTE MA IL COMUNE MANTIENE LA SEGNALETICA ANTICAMPER

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglie l'istanza di rimozione delle sbarre installate nel parcheggio in strada ai Gorleri a Diano Marina con ordinanza n. 179 del 28 ottobre 2009 e il successivo ricorso dell'Avv. Marcello Viganò per la revoca dell'ordinanza n. 101 del 22 maggio 2010 con la quale il Comune istituiva il divieto di transito alle autocaravan nello stesso parcheggio.

7 APRILE 2012 IL SEGNALE DI DIVIETO ALLE AUTOCARAVAN È ANCORA PRESENTE

nonostante i provvedimenti ministeriali e nonostante la Legge per la regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan sia stata emanata nel 1991 con la Legge 336 e poi ribadita nel 1992 con il Nuovo Codice della Strada.

MAGGIO 2012 IL SEGNALE VIENE RIMOSSO

Il segnale di divieto alle autocaravan viene finalmente rimosso.

In ogni caso – sostiene la Polizia municipale di Diano Marina nella nota prot. 8066 del 05 giugno 2012 – il segnale non può certo considerarsi "fuorviante in

quanto appoggiato a bordo strada e pertanto non rispondente a quanto previsto nel vigente CdS e nel relativo Regolamento".

In altri termini, l'ente proprietario della strada aveva mantenuto un segnale di divieto pur sapendo della sua illegittimità, aggravando le circostanze a suo carico in quanto la segnaletica era apposta in maniera difforme dalle norme di legge.

Riguardo al Comune di Diano Marina, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha messo in campo ATTI e INTERVENTI per:

- la revoca dell'ordinanza n. 179 del 28 ottobre 2009;
- la revoca dell'ordinanza n. 101 del 22 maggio 2010;
- l'annullamento delle sanzioni che ne sono derivate a carico di famiglie in autocaravan.

Questi gli obiettivi perseguiti.

Apprendo www.coordinamentocamperisti.it sono ripercorse in sintesi le azioni intraprese per raggiungerli.

Per agevolare la lettura, il dettagliato resoconto è organizzato secondo l'indice che segue tenendo conto dei destinatari delle azioni, delle corrispondenze attivate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e del relativo oggetto.

A tali fini l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è avvalsa dell'assistenza legale dell'Avv. Marcello Viganò e per la parte tecnica *extra* giuridica della collaborazione di professionisti di varie discipline. Le azioni intraprese hanno richiesto un'intensa corrispondenza tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, nonché per telefax.

Ecco l'INDICE che vi faciliterà la lettura aprendo:
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html

1. Il Comune e la bizzarra revoca	pag. 2
1.1. L'ordinanza n. 179 del 28 ottobre 2009	pag. 4
1.2. L'ordinanza n. 101 del 22 maggio 2010	pag. 5
2. Il Comune sanziona i camperisti	pag. 5
2.1. Sanzioni illegittime:	
la Prefettura NON annulla	pag. 5
2.2. Il Giudice di Pace di Imperia	
accoglie il ricorso	pag. 6
3. Diano Marina:	
NO welcome – NO incoming	pag. 7



COMUNE DI ALBENGA (SV)

DIVIETI SÌ – SANZIONI NO

Avete letto bene e non si tratta di un errore di stampa: nel Comune di Albenga ci sono divieti di sosta alle autocaravan ma non vengono elevate sanzioni a carico di chi contravviene perché l'ente proprietario della strada sa bene che quei segnali sono illegittimi e devono essere rimossi.

In particolare, si tratta dei divieti di sosta alle autocaravan, alle caravan, agli autobus extraurbani, alle auto più rimorchio installati in via Einaudi in ottemperanza all'ordinanza del Comune di Albenga n. 48/2007.

A seguito della segnalazione di un nostro associato, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha incaricato i propri consulenti legali i quali hanno anzitutto richiesto all'ente proprietario della strada, i provvedimenti istitutivi della segnaletica.

La risposta del Corpo di Polizia municipale di Albenga è stata davvero eclatante: i divieti s'intendono superati alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n. 277 del 14 gennaio 2008. Nondimeno, non sono stati rimossi per indisponibilità del personale tecnico.

In ogni caso, tiene a precisare l'amministrazione: *"il personale della Sezione Operativa del comando è stato correttamente istruito sul comportamento da tenere nelle zone in oggetto, prova ne è il fatto che non sono mai state elevate contravvenzioni inerenti il divieto in oggetto"*.

Una circostanza inverosimile, se non altro perché l'utente della strada è tenuto a osservare il segnale stradale. Appare quindi fuori da ogni logica normativa la scelta dell'ente proprietario della strada di mantenere un segnale illegittimo astenendosi dal sanzionare il soggetto che non ottemperi alla prescrizione.

Pertanto, i consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti hanno invitato il Comune di Albenga a rimuovere tempestivamente i segnali non essendo una valida giustificazione l'indisponibilità di personale tecnico né l'impegno a non sanzionare. In mancanza si procederà ai sensi dell'art. 45, comma 2 del codice della strada chiedendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di diffidare l'ente proprietario alla rimozione dei segnali palesemente illegittimi.

Di seguito in sintesi le azioni intraprese nei riguardi del Comune di Albenga riepilogate in ordine cronologico.

7 aprile 2012

Un associato segnala all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la presenza di un divieto di sosta alle autocaravan in via Einaudi nel Comune di Albenga. L'Associazione incarica l'Avv. Assunta Brunetti e l'Avv. Marcello Viganò di acquisire i provvedimenti istitutivi della segnaletica ed esaminarli al fine di valutarne la legittimità.

14 maggio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Albenga di trasmettere il provvedimento istitutivo della segnaletica che limita la circolazione delle autocaravan in via Einaudi.

13 giugno 2012

In risposta all'istanza di accesso del 14 maggio 2012, il Corpo di Polizia municipale di Albenga trasmette la nota prot. n. 24976 del 07 giugno 2012 con la quale comunica che il divieto di sosta alle autocaravan in via Einaudi è stato installato in ottemperanza all'ordinanza n. 48/2007. A parere dell'amministrazione il segnale è da ritenersi superato alla luce della Circolare del Ministero dell'Interno n. 277 del 14 gennaio 2008. Tuttavia, non è stato ancora rimosso per problemi di disponibilità del personale tecnico. In ogni caso, precisa l'amministrazione, l'organo accertatore è istruito sul comportamento da tenere in via Einaudi e prova ne sarebbe il fatto che non sono mai state elevate sanzioni per violazione del divieto in questione.

16 giugno 2012

I consulenti giuridici dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti inviano una nuova istanza al Comune e al Corpo di Polizia municipale di Albenga invitando alla rimozione dei segnali che per stessa ammissione dell'amministrazione sono illegittimi.

**CAMBIARE
È POSSIBILE**



**A TUTTI I CAMPERISTI
IL DIRITTO-DOVERE
DI FARE INFORMAZIONE**

L'ORDINANZA ANTICAMPER

Con ordinanza n. 51/2010 il Sindaco di Latronico istituiva il divieto in tutto il territorio comunale, sia in aree pubbliche sia private, della sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura e comunque denominati, al di fuori di aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste disponendo altresì all'allontanamento immediato pena la rimozione forzata del veicolo e la segnalazione all'autorità giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.

Tale provvedimento era adottato sostanzialmente in base ai seguenti motivi:

- a) le situazioni di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano esercitabili tali attività;
- b) il potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie;
- c) la compromissione dell'igiene pubblica e della sicurezza urbana.

L'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Il 7 febbraio 2011, l'Avv. Marcello Viganò invitava il Comune di Latronico a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 51/2010.

Nell'istanza venivano evidenziati i seguenti profili di illegittimità del provvedimento anticamper:

- violazione dell'art. 185 del codice della strada laddove dispone che «ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»;
- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inverosimiglianza di problemi di ordine pubblico creati dalla mera sosta di un veicolo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- mancanza di una situazione di carattere eccezionale e della minaccia di un danno grave e imminente per la pubblica utilità nonché la carenza di un'approfondita istruttoria e la possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti apprestati dall'ordinamento.

Con successiva istanza del 28 marzo 2011, l'Avv. Viganò informava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo a tale superiore autorità amministrativa di invitare il Comune di Latronico a revocare il proprio provvedimento.

Con nota prot. 3695 datata 11 luglio 2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune a provvedere alla revoca dell'ordinanza 51/2010.



LA REVOCA DELL'ORDINANZA

A seguito dell'istanza e dell'invito ministeriale, il Sindaco di Latronico con ordinanza n. 45/2011 revocava d'ufficio la precedente ordinanza n. 51/2010.

L'ente proprietario della strada, pur lasciandosi andare a considerazioni non corrette in punto di efficacia delle direttive ministeriali, accoglieva l'invito e revocava la precedente ordinanza per due motivi:

1. *"per sgombrare ogni equivoco e il pur minimo dubbio, riguardo al fatto che Latronico, paese ospitalissimo, prima ancora che paese termale e a forte vocazione turistica possa passare come il Comune che vieta la sosta ai camperisti, o una serena vacanza itinerante, all'aria aperta, a quanti vogliono conoscere questo angolo verde di Basilicata"*;
2. *"per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari"*.

L'IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

Quanto accaduto nel caso Latronico è l'esempio di una proficua azione preventiva che ha raggiunto l'obiettivo di ottenere la libera circolazione e sosta delle autocaravan senza passare per contenziosi, spesso annosi e sempre costosi. A questo proposito emblematica è la motivazione contenuta nell'ordinanza di revoca di Latronico laddove l'autotutela è servita anche *"per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari"*.

L'auspicio è quello della diffusione tra le Amministrazioni locali di principi applicativi nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Tema – quello dell'autotutela – chiaramente rappresentato in occasione nel 9° Convegno Regionale di Polizia Locale che si è tenuto in Sardegna a Domus De Maria (CA) dal 30 maggio al 1° giugno 2011 a cura dell'Associazione Sarda Polizia Locale A.S.Po.L. onlus (www.aspolsardegna.it).

In tale occasione veniva presentata una raccolta documentale in materia di

1. *Predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione.*
2. *Circolazione, sosta e parcheggio.*
3. *Autotutela.*

In tale contesto, al quale prendevano parte rappresentanti di molti Comandi di Polizia municipale, funzionari di Prefetture, magistrati e addetti al settore, si evidenziava la grande efficacia del potere di autotutela e l'opportunità della revoca ovvero dell'annullamento d'ufficio in presenza dei requisiti previsti dagli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/90.



**COMUNE DI
LATRONICO**

Provincia di Potenza

Legge Municip. 10 - 85049 Latronico (PZ)
Tel. 0875-851111 Fax 0875-852237
C.F. 0089103076 P.I. 0071389076

Legge Municip. 10 - 85049 Latronico (PZ)
Tel. 0875-851111 Fax 0875-852237
C.F. 0089103076 P.I. 0071389076

Prof. nr. 7674

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 45 DEL 03-08-2011

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 51 DELL'8 MAGGIO 2010 RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DI SOSTA E DI CAMPEGGIO CON CARAVAN, AUTOCARAVAN, CAMPER E SIMILI MEZZI MOBILI, SIA IN AREE PUBBLICHE CHE PRIVATE, AL DI FUORI DELLE AREE APPPOSITAMENTE ATTEZZATE SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Richiama la propria ordinanza n. 51/2010 di istituzione del divieto permanente di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale.

Vista la nota prot. 000266 del 11.07.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Direzione II, succeduta al prot. dell'Ente con Prot. 7240 del 21.7.2011, con la quale ha invitato questo Comune a provvedere alla revoca dell'Ordinanza di cui;

Considerato di accogliere l'invito, precisando che:

- a) l'ordinanza in cui, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/00, è stato previsto il divieto di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale;
- b) nell'ordinanza di cui è stata prevista la possibilità di un divieto in via generica al TAV è specificato entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120;
- c) l'ordinanza di cui, non è stata mai dichiarata illegittima dall'organo giurisdizionale competente;
- d) che il Sindaco non ha avuto alcun potere decisionale sugli atti amministrativi;
- e) che il Sindaco non indagò ed emise le norme ordinarie qualora dovesse essere fatta che inducono all'emanazione dello stesso, in cui sono i doveri e i compiti che il Sindaco ha come amministratore di legge dello Stato Italiano.

Ritenuto di revocare la presente ordinanza n. 51/2010 per i seguenti motivi:

1. per sgombrare ogni equivoco e il pur minimo dubbio, riguardo al fatto che Latronico, paese ospitalissimo, prima ancora che paese termale e a forte vocazione turistica, possa passare come il Comune che vieta la sosta ai camperisti, o una serena vacanza itinerante, all'aria aperta, a quanti vogliono conoscere questo angolo verde di Basilicata;
2. per non mettere il Comune in condizioni di affrontare spese in eventuali contenziosi giudiziari.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 del 15.8.2000.

Tutto ciò premesso,

REVOCA

per le motivazioni esse nella premessa o che qui si intendono integralmente riportate e riportate, la propria ordinanza n. 51/2010 relativa all'istituzione del divieto permanente di sosta e di campeggio con caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili, sia in aree pubbliche che private, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico-sanitario, in tutto il territorio comunale.

DISPONE

- la comunicazione della presente ordinanza a:
 - Prefettura di Potenza - Ufficio Territoriale del Governo;
 - Questura di Potenza;
 - Comando Stazione locale dei Carabinieri;
 - Comando Gruppo Polizia Locale;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ai sensi della L. 8 dicembre 1974, n. 4004, o in alternativa al Presidente della Repubblica, per i soli casi di legittimità, entro 120 giorni, in applicazione del D.P.R. 34.11.1973 n. 1190.

Latronico il 03-08-2011


Egidio FERRIS PONZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suddetta ordinanza viene tralciata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

L. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGINA MARJO

COMUNE DI DOBBIACO (BZ)

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI INVITA IL COMUNE DI DOBBIACO A REVOCARE BEN DUE ORDINANZE CHE LIMITANO LA CIRCOLAZIONE DELLE AUTOCARAVAN

Con ordinanze n. 38 del 20 ottobre 2001 e n. 32 del 26 luglio 2005, il Comune di Dobbiaco vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e istituiva un parcheggio nel quale la sosta delle autocaravan era vietata solo dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

In risposta alle istanze presentate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti e dell'Avv. Marcello Viganò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, invitava il Comune di Dobbiaco a revocare le due ordinanze e per l'effetto a rimuovere la segnaletica illegittima.

IL FATTO

Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che - come presto scoprirò - scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente per acquisire i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo, il luogo del misfatto. Non solo, presunta l'illegittimità del segnale che discriminava incomprensibilmente le autocaravan si chiedeva alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Nessuna risposta!

Nel frattempo, il Comune di Dobbiaco trasmette le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Con sorpresa si scopre che l'ente proprietario della strada ha vietato la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale (ordinanza n. 38/2001) e al contempo l'ha consentita nel parcheggio in via Di

Mezzo eccetto che dalle ore 20,00 alle ore 08,00 (ordinanza n. 32/2005). In particolare, con ordinanza n. 38/2001 il Comune di Dobbiaco ha riesumato il *leit motiv* della tutela dell'igiene e della salute pubblica. Il Comune vieta la sosta e il 'parcheggio prolungato' (termine non compreso nel Codice della Strada) alle autocaravan e alle caravan su tutto il territorio comunale.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: *"Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari'. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan".*

Il Ministero ribadisce altresì la differenza tra sosta e campeggio, precisando che la sosta non costituisce campeggio ai sensi dell'art. 185 del codice della strada nel caso in cui avvenga senza occupare lo spazio esterno al veicolo.

In conclusione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del codice della strada, invita il Comune

di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 38 del 2001 e a rimuovere la segnaletica illegittima.

Analogamente con nota prot. n. 2276 del 03 maggio 2012, il Ministero invita la stessa amministrazione a revocare l'ordinanza n. 32 del 2005 e rimuovere la segnaletica installata in esecuzione di essa. Un'ordinanza quest'ultima davvero essenziale, senza giri di parole: ravvisata la necessità di istituire un parcheggio con sosta consentita fino a 180 minuti e divieto per le autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 8.00 se ne ordina l'istituzione.

Altro che ordinanze motivate come vorrebbe l'art. 5 del codice della strada, altro che analisi tecniche condotte al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del codice della strada. Nel Comune di Dobbiaco il codice della strada, il regolamento di esecuzione e di attuazione sono elementi opinabili piuttosto che norme cogenti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, accerterà che il Comune di Dobbiaco rispetti le note ministeriali. In mancanza si chiederà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esercitare il potere di cui all'art. 45 comma 2 del codice della strada.

In virtù di tale norma, il Ministero può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere e correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali.

Il successivo comma 3 prevede addirittura che decorso inutilmente il tempo indicato nell'intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

Di seguito, i fatti ripercorsi in sintesi e in ordine cronologico nonché la corrispondenza trasmessa tramite raccomandata a/r, posta ordinaria, posta elettronica certificata e non certificata, telefax, messa in atto dall'Avv. Assunta Brunetti e dall'Avv. Marcello Viganò nei confronti del Comune di Dobbiaco a tutela del camperista sanzionato e al fine di ottenere la rimozione della segnaletica che limita illegittimamente la circolazione delle autocaravan.

8 agosto 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco sanziona un camperista per aver sostato nel parcheggio in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco violando «le prescrizioni disposte per il parcheggio e rese note da apposita segnaletica (divieto di parcheggio con pannello esplicativo)».

22 agosto 2011

Il camperista contatta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti raccontando via email la sua vicenda.

02 novembre 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco notifica al camperista il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

8 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato chiede al Comune e alla Polizia municipale di Dobbiaco di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco.

22 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare nella visione di autotutela d'ufficio il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11.

28 novembre 2011

Il Comune di Dobbiaco trasmette:

– l'ordinanza n. 38 emessa dal Comune di Dobbiaco il 20.10.2001

– l'ordinanza n. 32 emessa dal Comune di Dobbiaco il 26.07.2005

in risposta all'istanza di accesso del giorno 8 novembre 2011 con la quale si chiedeva di ricevere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio di via Di Mezzo.

23 dicembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti ricorre al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano per l'annullamento del verbale n. 002244/P/11 – 000109/11 elevato a carico del camperista dalla Polizia municipale di Dobbiaco per violazione del segnale che vietava la sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio in via Di Mezzo.

9 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 38/2001.

9 gennaio 2012

Si invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 32/2005.

26 aprile 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco alla revoca dell'ordinanza n. 38/2001 in quanto illegittima nonché alla rimozione della relativa segnaletica. La nota è inviata altresì al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché ne tenga conto al fine di decidere ricorsi ex art. 203 c.d.s

3 maggio 2012

In risposta all'istanza del 09 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 2276 del 3 maggio 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 26 luglio 2005 in quanto illegittima nonché a rimuovere la relativa segnaletica.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, si chiede al Comune di Dobbiaco di esprimere dinanzi al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano, parere favorevole all'annullamento del verbale emesso a carico del camperista. Infatti, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, il camperista sarà costretto ad agire in giudizio pur avendo già ottenuto conferma dell'illegittimità del segnale in base al quale è stato sanzionato. Tutto ciò comporterebbe un indebito aggravio di costi e oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, si sollecita il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché, in accoglimento del ricorso ex art. 203 codice della strada, sia annullato il verbale emesso a carico del camperista sanzionato. Anche con tale istanza si evidenzia che in caso di rigetto del ricorso, il camperista sarà costretto ad agire in giudizio pur avendo già ottenuto

conferma dell'illegittimità del segnale in base al quale è stato sanzionato. Tutto ciò comporterebbe un indebito aggravio di costi e oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione.

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Dobbiaco se ha provveduto alla revoca delle ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 e alla rimozione ovvero adeguamento della segnaletica in ottemperanza alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012. In caso negativo, il legale invita il Comune di Dobbiaco a provvedere nel termine di 15 giorni al fine di evitare la proposizione di un'ulteriore istanza al Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 45 comma 2 codice della strada.

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti sollecita il Comune di Dobbiaco affinché esprima parere favorevole all'archiviazione del verbale emesso a carico del nostro associato e impugnato ai sensi dell'art. 203 codice della strada dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Tutto ciò al fine di evitare la prosecuzione della vicenda in sede giudiziaria con aggravio di costi e oneri a carico dell'amministrazione già a conoscenza dell'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2005 in base alla quale il camperista è stato sanzionato.

SI RICORDA AI CAMPERISTI CHE, PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN, NECESSITA QUANTO SEGUE:

1. camperisti che segnalino i divieti e/o le sbarre anticamper, rendendosi poi disponibili a incaricare il consulente legale dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Tale azione non determina costi per il camperista perché è l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che se ne fa carico. E si tratta di costi non indifferenti perché si mettono in campo molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi per ottenere la revoca dell'ordinanza anticamper e la conseguente rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale;
2. consulenti legali specializzati nel settore della circolazione stradale e, in particolare, delle normative inerenti le autocaravan;
3. camperisti che, associandosi, contribuiscano con la loro piccola ma essenziale quota al fondo comune: l'unica fonte alla quale l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti può attingere per sostenere economicamente le suddette azioni e le attività necessarie per renderle note;
4. volontari che ogni giorno s'impegnino per la gestione, informazione e formazione diretta a camperisti e pubblici amministratori.

Segnalare divieti alla circolazione delle autocaravan e/o la presenza di sbarre anticamper, seguendo le istruzioni contenute nel documento inserito in

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index.html



in Camper

149
novembre-dicembre 2012





UN AMPIO
REPORTAGE
SULLA FRANCIA,
PATRIA DELLE
FAMIGLIE
IN AUTOCARAVAN



AREA SOSTA IN ALVERNIA COSÌ IN FRANCIA. E DA NOI...

di Matteo Radaelli



Ecco come si promuove (e si dovrebbe promuovere) il turismo itinerante: parcheggi attrezzati dove poter caricare l'acqua potabile, collegarsi all'energia elettrica, scaricare ecologicamente le acque reflue dalle autocaravan, ampi spazi verdi, dove trovano la giusta dotazione anche i proprietari di cani. Il tutto in un luogo incantevole, non lontano dal centro di Moulins (vedi foto) e all'incredibile tariffa di 0,10 euro (190 lire) ogni ora: 2,40 euro al giorno!



Importante è far rilevare che oltre a incentivare il turismo itinerante, questa tipologia di parcheggio, in caso di emergenza, sarà di estrema utilità perché potrà essere utilizzata dai cittadini e dalla Protezione Civile.

Mi si potrebbe obiettare che probabilmente è un caso limite e comunque che la visita potrebbe essere avvenuta in bassa stagionalità.

In quest'area mi sono fermato l'11 settembre 2011, non in altissima stagione. Sta di fatto che le piazzole, organizzate come sono, fanno pensare che anche in alta stagione non permettano assembramenti selvaggi. C'è qualcuno che possa segnalare un simile "caso limite" in Italia?

In quanto poi se sia un caso limite, posso testimoniare che tutte le volte che sono stato in Francia (e sono tantissime), ho trovato sempre situazioni ottimali, sia come logistica sia come tariffe, almeno all'interno, perché forse non si può dire altrettanto lungo la costa, dove effettivamente si potrebbe trovare qualche difficoltà.

È importante altresì far notare che in tutte le regioni francesi vi è una vasta e capillare offerta di ottimi campeggi comunali, quasi tutti con possibilità di accesso WI-FI Internet gratuito, con tariffe che



FlotBleuPark®	
MAIRIE - 03000 MOULINS	
Tarification	
Moins de 10 minutes	Gratuit
10 minutes - 2 Heures	0.20 Euros
Tranches d' 1 heure supplémentaires	0.10 Euros
Carte bancaire à puce exclusivement	
Bank smart cards only	
Carta di credito con chip esclusivamente	
Ausschliesslich Chipkarte	
Tarjeta bancaria con chip exclusivamente	
Alleen met chipknip	
Toute tranche horaire commencée est due en totalité	

raramente superano quelle in uso nelle nostre... aree di sosta. Un fatto è certo: a parità di trattamento, nei campeggi francesi le tariffe sono mediamente più concorrenziali di quelle italiane.

Altra peculiarità importante sono i camper service collocati spesso all'esterno dei campeggi e quindi accessibili gratuitamente (o per pochi spiccioli) dagli equipaggi in transito. Un servizio questo che da solo può assolvere al fabbisogno di chi viaggia con l'autocaravan.

Da tutto ciò si può facilmente evincere che da noi c'è ancora tanto spazio per il miglioramento.

Forse un giorno anche l'Italia... Per il momento, parafrasando Gianna Nannini, rimane *Bella, bella e impossibile!*

P.S.: per raggiungere tali obiettivi sarebbe opportuno dare forza, con la nostra adesione, all'azione di quelle associazioni che si battono per questi scopi. Un esempio tangibile, per farne uno che conosco: l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.



CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

AGGIORNAMENTI 2012

di Angelo Siri

Quale aggiornamento, riproduciamo la relazione "La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan" secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cura dell'Avv. Fabio Dimita, pubblicata sulla famosa rivista **crocevia** IL NUOVO VOLTO DELLA POLIZIA LOCALE che proprio sul numero 6 del Giugno 2012, l'ha inserita come SPECIALE di 11 pagine. In detto SPECIALE si esplicita, ancora una volta come siano illegittime le limitazioni alla sosta e circolazione stradale dirette alle sole autocaravan e come siano da rimuovere le sbarre anticamper.

INOLTRE, PER AGGIORNARSI:

• aprire www.coordinamentocamperisti.it;

• aprire [www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30 Autocaravan/index.htm](http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30%20Autocaravan/index.htm) perché utile a tutti gli utenti della strada. Infatti, sullo stile di un'agenda, ricorda come preparare un viaggio e come viaggiare in Italia e all'estero. Utile è la pagina 89 (che il giornalista di Repubblica Maurizio Caldera dovrebbe leggere con attenzione), dove sono inseriti: "Promemoria su come sostare o parcheggiare", "I Comportamenti vietati", "Informazioni sul Codice della Strada", "I comportamenti consigliati";

• aprire www.nuovedirezioni.it/sfogliatura_numero.asp?id=11&n=90&pages=80 per comprendere l'importanza che ha, per il nostro Paese, il Turismo Itinerante nel suo complesso e, in particolare, quello delle famiglie in autocaravan. Cittadini, governanti, parlamentari e pubblici amministratori dovrebbero intervenire rapidamente per consentirne un ulteriore sviluppo facendo allestire Campeggi Municipali quali infrastrutture pressoché a COSTO ZERO, utili sia allo sviluppo del turismo sia alla Protezione Civile in caso di emergenza;

• aprire www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/99%20Turismo/Salone_di_Parma_e_APC%20invito.pdf che riguarda la funzione degli allestitori di autocaravan e l'invito che abbiamo loro rivolto per la sicurezza stradale e lo sviluppo del settore.





Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione VIII

3- LUG 2007

Prot. 62795

COORDINAMENTO NAZIONALE CAMPERISTI
Associazione Nazionale
Via San Niccolò 21
50125 FIRENZE

Oggetto: V.s. quesito dell'8 maggio 2007.

Con riferimento al quesito in oggetto si puntualizza quanto segue.

In diritto

L' Art. 5 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada (Regolamentazione della circolazione in generale) prevede che:

1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad adottare i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 5 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

L'art. 6 del D.lgs. 495/1992 - Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della strada (Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei Lavori pubblici Sostituzione in caso di inadempienza).

1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del Codice, è esercitato dal Ministro dei Lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del Codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
2. Il ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.

Dimissa _____

4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal ministro dei Lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.

Omissis _____

Nel quadro delle attuali competenze il riferimento è da intendersi al Ministro o Ministero dei Trasporti.

Nel merito.

In virtù delle disposizioni normative suesposte, pertanto, appare evidente come il Ministero dei Trasporti possa impartire agli enti proprietari delle strade le direttive per la corretta applicazione delle norme in materia di Codice della strada. Tali provvedimenti hanno la medesima efficacia e sono vincolanti per gli enti proprietari delle strade, al pari dei Decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'art. 37, comma 3, del medesimo Codice, come atti finali di un iter endoprocedimentale che ha inizio con la presentazione di un ricorso gerarchico da parte di un soggetto interessato.

Cosa peraltro implicitamente confermata dall'art. 45, c. 1, del Codice della Strada.

Tra l'altro il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada non si esaurisce con la prerogativa di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di circolazione stradale, ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate, in caso di grave pericolo per la sicurezza.

La sola differenza sostanziale tra le due procedure contemplate consiste nei soggetti che possono proporre, e nell'ambito oggettivo temporale che caratterizza una delle due.

Difatti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 sopra citato, e dall'art. 74 del connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, " *il ricorso contro i provvedimenti relativi alla segnaletica è proposto entro 60 giorni da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto* ", quindi appare chiaro come ai fini della possibile ricezione e ammissibilità del ricorso in questione, la norma richiamata richieda una potenziale violazione di un interesse legittimo da parte di un soggetto, e che tale procedura tutelare sia esperita entro 60 giorni.

In proposito questo Ufficio ha sempre inteso che il termine dei 60 giorni decorra dal momento in cui il soggetto interessato è posto nelle condizioni di poter conoscere del provvedimento o dell'ordinanza, attraverso l'esposizione della segnaletica che rende operativo il provvedimento o l'ordinanza, dispiegando i suoi effetti.

L'eventuale provvedimento di accoglimento del ricorso una volta notificato all'Ente proprietario della strada, vincola quest'ultimo ad attenersi alle disposizioni imperative impartite nel medesimo provvedimento, e diventa titolo per il ricorrente per poter agire – ove ricorrano le condizioni – civilmente e penalmente nei confronti dell'Ente inadempiente.

Diversamente, nella procedura contemplata all'art. 5 già citato, il Ministero interviene – qualora sia accertata l'inosservanza da parte dell'ente proprietario della strada delle disposizioni del Codice della strada e del suo Regolamento – a seguito di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'art. 12 del Codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro.

In conclusione, si ribadisce che i provvedimenti emanati dal Ministero ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada sono a tutti gli effetti vincolanti nei confronti degli Enti proprietari delle strade, i quali hanno l'obbligo di revocare, modificare ovvero integrare le Ordinanze istitutive di segnaletica stradale, secondo le disposizioni dettate da questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)



Ne consegue che diventa fondamentale fissare il momento d'installazione o apposizione della segnaletica, esigenza questa che è soddisfatta dal verbale

d'installazione della segnaletica. Un documento, il cui modello è stato predisposto dal Ministero dei Trasporti in allegato alla nota prot. 1026 del 17 luglio 2006.



Nel caso in esame, se non esistesse valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale e al rispetto di carattere tecnico (come previsto dall'art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura intenzionata di norme giuridiche, inoltre l'installazione di barre limitatrici d'accesso, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pochezza per la circolazione.
A tal riguardo, inoltre, è opportuno precisare che, nella fattispecie in esame, non vi sia connessione logica tra la dimensione in pianta del veicolo e la sua altezza, di fatto, verrebbe impedito l'accesso anche ad una autovettura - anche di dimensione ridotta - che rispetto sul telaio un qualsiasi carico consentito entro le norme legali (per es. una bicicletta).
Inoltre, l'apposizione di tali diverse componenti la sicurezza stradale in quanto impedisce o limita la circolazione ai veicoli propri agli interventi di emergenza quali ambulanza, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.
Cosa le motivazioni della ordinanza di regolamentazione della circolazione, tale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dall'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 25 c. 1 del Codice (nella "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale.
Tra l'altro, eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da sinistri connessi con il mantenimento in servizio delle suddette barre stradali sul corsivo inadempiente, che potrebbe essere chiamato a rispondere dell'attività giuridica compiuta, potendosi inoltre configurare l'ipotesi di danno stradale per eventuali manomissioni di danni da questo diposto.
Per quanto riguarda la segnaletica stradale apposta relativa al solo divieto di sosta per le autocaravan, presente in località Casapala, si postula il quanto segue:
L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art.54 e 1 lett.b) del Codice della Strada).
Al fine della circolazione stradale in genere e agli effetti del divieto di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art.185 c.1).
Le loro ruote, che consentano, non costituiscono carreggiata, allineamento e strati se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non ammettono deluso proprio e non assicurano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art.185 c.2).
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 10% rispetto a quelle applicate per le autovetture (art.185 c.3).
È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e torbide su strade e aree pedonali, ai di fuori di appositi recipienti di smaltimento igienico-sanitario (art.185 c.4).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emanati dall'ente proprietario della strada, con ordinanza motivata e resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5 c.2).
Nei casi abitati i comuni possono, con autorizzazione del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art.7 c.1 lett.a).
Ente inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.a).
Però possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante deposito di garanzia della durata, anche senza scadevole del veicolo (art.7 c.1 lett.b).
Essi possono, inoltre, stabilire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art.185 (art.7 c.1 lett.f).
Da queste norme espone si deduce che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di veicoli.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggiano sulla sede stradale con le proprie ruote, senza intervento dell'ente proprietario, e che non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da esigenze di circolazione o da caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di veicoli appare illegittimo.
A tale riguardo si richiama ancora quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, in particolare il paragrafo 3 ("Impieghi non consentiti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti"), dove si pone l'accento espressamente sulle ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carenza attinenza con la circolazione, e invece colano non soggetti attivi di interventi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza stradale a norma dell'art. 7.
Pertanto, in merito a questo presupposto si invita il Comune a verificare l'esistenza dei provvedimenti emanati in proposito rispetto alle norme richiamate e, se del caso, provvedere al conseguente adeguamento della segnaletica stradale.
Per questo riguarda la segnaletica stradale indicata il divieto di sosta per autocaravan e autocaravan - ovvero solamente autocaravan - in via preliminare si fa presente che dalla documentazione fotografica allegata all'esposto in oggetto emerge una irregolarità formale in quanto priva sul lato della ordinanza introduttiva e delle altre informazioni di cui all'art. 77, comma 7, del DPR 495/92.
Per questo concerne la legittimità sostanziale della stessa, l'Ufficio scrivente si riserva di esprimere eventuali valutazioni da quando non avrà preso visione dell'ordinanza introduttiva nonché del verbale di installazione che, si ricorda, deve contenere le informazioni contenute nel documento in allegato.
Si ritiene comunque utile osservare che la segnaletica in esame per essere realizzata, appare obviously singolare, in quanto sembrerebbe consentire la sosta a veicoli di sosta e segna di gran lunga superiori, tipo autocaravan, autobus, autobus, ecc.
Pertanto si richiama, in tempi brevi, la trasmissione dell'Ordinanza e/o delle ordinanze relative alle segnaletiche stradali in oggetto, al fine di consentire a questa amministrazione una più completa valutazione dell'esposto.

Installazione segnaletica stradale
Verbale Numero
a seguito ordine del e datato
il giorno alle ore
il sottoscritto congiuntamente e
segue installazione segnaletica con il verbale con:
- fotografia digitale del davanti della segnaletica con file numero
- fotografia digitale del retro della segnaletica con file numero
alla segnaletica stradale ubicata nel comune di
circolazione/segnaletica e altre indicazioni
nome ente proprietario o/la gestore della strada rilevate con modello
coordinata GPS
La segnaletica
specifica progetto
segnaletica inserita nella cartografia del Catasto Segnaletica Stradale
numero con codice
Ordinanza istitutiva numero datata
Figura codice della strada
Tipo
Caratteristiche geometriche
Conformità al codice della strada
Data fabbricazione
Anno di fabbricazione
Data funzionale
Installazione
Nota
Il sostegno
Tipo
Materiale
Lunghezza
Dimensione sezione
Adesso al suolo
Conformità al codice della strada
Data fabbricazione
Autorizzazione fabbricante
Anno di fabbricazione
Data funzionale
Installazione
Tipo di attacco al sostegno
Nota
La collocazione
Spazio d'avvicinamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità
- previsto dal Codice della Strada
- rilevato dopo installazione
Segnale laterale:
- con il bordo verticale a distanza dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della
- banchina
- sollevato e distanziato dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
- nel marciapiede o percorso pedonale con altezza minima di
Nota

FAC SIMILE ALL'APRILE 2012

..... (organo emittente es. Polizia municipale Comune di.....)

VERBALE DI APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE

Numero prot.....

L'anno, il giorno del mese di alle ore

..l. sottoscritto qualifica

unitamente a ha accertato le operazioni di apposizione della segnaletica stradale sotto descritta su ordine di

Ente proprietario / gestore della strada

Provvedimento istitutivo della segnaletica stradale (es. ordinanza, determinazione).....

Numero..... emesso in data

Ordine proveniente da numero datato.....

UBICAZIONE

Comune di

Via/piazza/altro altezza numero civico/altro

Coordinate GPS

oppure

Tratto da via/piazza/altro all'altezza numero civico/altro

Fino a via/piazza/altro..... all'altezza numero civico/altro

Coordinate GPS

SEGNALETICA

Specifico progetto

Segnale inserito nella cartografia del catasto segnaletica stradale numero

con codice

Tipo di segnale (orizzontale/verticale)

Art. Codice della strada

Estremi del fabbricante

Anno di fabbricazione

Autorizzazione fabbricante

Estremi del fornitore

Installatore

Dimensioni

Pellicola

Tipo vernice

Colore vernice.....

Note

SOSTEGNO

Tipo

Materiale

Dimensioni

Diametro sezione

Attacco al suolo

Estremi fabbricante

Autorizzazione fabbricante

Anno di fabbricazione

Estremi fornitore

Estremi installatore

Tipo di attacco al sostegno

Note

COLLOCAZIONE

Spazio d'avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità

- previsto dal Codice della Strada metri.....
- rilevato dopo apposizione metri

SEGNALE LATERALE:

- con il bordo verticale a distanza dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
 - collocato a distanza dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina
 - sul marciapiede o percorso pedonale con altezza minima di
- Note

SI ALLEGANO:

- n. fotografia/e digitale/i fronte segnaletica verticale con file numero
- n. fotografia/e digitale/i retro segnaletica verticale con file numero
- n. fotografia/e digitale/i segnaletica orizzontale con file numero

Firma

COMUNE DI DOBBIACO

REVOCATE LE ORDINANZE ANTICAMPER, RIMOSSA LA SEGNALETICA E ACCOLTO RICORSO INERENTE UNA CONTRAVVENZIONE

Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano archivia il verbale emesso a carico del camperista perché le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale deve essere di conseguenza considerata *contra legem*.

Con ordinanze n. 38 del 20 ottobre 2001 e n. 32 del 26 luglio 2005, il Comune di Dobbiaco vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e istituiva un parcheggio nel quale la sosta delle autocaravan era vietata dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

In risposta alle istanze presentate dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dei consulenti legali di riferimento, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con note prot. 0002234/2012 e prot. 2276/2012, invita il Comune di Dobbiaco a re-

vocare le due ordinanze e per l'effetto a rimuovere la segnaletica illegittima.

Con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012, il Comune di Dobbiaco revoca le ordinanze *anticamper*.

Il 19 giugno 2012, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano archivia il verbale n. 002244/P/11 – 000109/11 emesso a carico del camperista nostro associato dalla Polizia municipale di Dobbiaco giacché *“le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale (n. 32/2005) deve essere di conseguenza considerata contra legem”*.

**Per vedere i precedenti FATTI e AZIONI
fino al 18 giugno 2012 aprire:**

http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=148&n=95&pages=90

INCAMPER numero 148 del 2012, da pag.93 a pag.95.





**A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE
NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER
GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE
E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN**

nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze anticamper e conseguente rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI

segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Dobbiaco.

18 giugno 2012

Si chiede al Comune di Dobbiaco se ha provveduto alla revoca delle ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 e alla rimozione ovvero adeguamento della segnaletica in ottemperanza alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012.

18 giugno 2012

Si sollecita il Comune di Dobbiaco affinché esprima parere favorevole all'archiviazione del verbale emesso a carico del nostro associato e impugnato dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Tutto ciò al fine di evitare la prosecuzione della vicenda in sede giudiziaria con aggravio di costi e oneri a carico dell'amministrazione già a conoscenza dell'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2005 in base alla quale il camperista è stato sanzionato.



19 giugno 2012

Con nota prot. 17046/2012, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha archiviato il verbale elevato a carico del camperista perché *"le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale deve essere di conseguenza considerata contra legem"*.

05 luglio 2012

Con nota prot. n. 3966/2012, il Comune di Dobbiaco comunica che le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2012 sono state revocate con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012. L'amministrazione comunica altresì che la segnaletica installata in ottemperanza ai due provvedimenti è stata rimossa. Il Comune di Dobbiaco trasmette altresì la nota prot. 17046/2012 del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

COMUNE DI SASSUOLO

REVOCATA L'ORDINANZA ANTICAMPER



Con ordinanza n. 193/12 del 14 giugno 2012, il Comune di Sassuolo ha revocato l'ordinanza n. 131/2011 con la quale vietava "qualsiasi forma di fermata o sosta finalizzata al pernottamento, effettuata con caravan, autocaravan, camper roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, sul suolo pubblico".

Si rendeva noto altresì che la segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza n. 131/2011 era già rimossa alla data del 10 novembre 2011.

Un brillante risultato che l'Associazione Nazionale Coordinamento ha raggiunto per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò. Tempestività e preparazione tecnica hanno consentito ancora una volta di fare un passo avanti nel perseguimento della missione associativa: la corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

**CAMBIARE
È POSSIBILE**

**A TUTTI I
CAMPERISTI
IL DIRITTO/DOVERE
DI FARE
INFORMAZIONE**

FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Sassuolo.

7 aprile 2011

Il Sindaco di Sassuolo firma un'ordinanza antibivacco: così tuona la pagina web segnalata da un camperista (http://www.sassuolo2000.it/2011/04/07_il-sindaco-di-sassuolo-firma-unordinanza-antibivacco/#comment-27123).

È la genesi dell'ordinanza n. 131/2011 con la quale il Comune di Sassuolo vietava alle autocaravan qualsiasi forma di fermata o sosta finalizzata al pernottamento e al campeggio. Il Comune ne dà notizia anche con un comunicato stampa con il quale tenta di evidenziare la ragionevolezza di un provvedimento in verità palesemente illegittimo.

20 giugno 2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò, ricorre ai sensi dell'art. 37 del codice della strada chiedendo al Ministero Infrastrutture e Trasporti di:

- annullare l'ordinanza n. 131/11 del 07.04.2011 emessa dal Comune di Sassuolo nella parte in cui vieta per-

manentemente e su tutto il territorio "qualsiasi forma di fermata o sosta finalizzata al pernottamento effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il pernottamento e/o a fini abitativi, sul suolo pubblico";

- disporre la rimozione della segnaletica istitutiva del divieto permanente di fermata e sosta finalizzata al pernottamento, campeggio, attendamento o bivacco effettuata con caravan, autocaravan, auto con rimorchio.
- Il ricorso è basato su una serie di articolati motivi con i quali si censura l'illegittimità dell'ordinanza n. 131/2011 in quanto:
- L'ente proprietario della strada muove dall'erroneo presupposto di accomunare i concetti di "campeggio" e "bivacco" ad alcune tipologie di veicoli quali caravan e autocaravan trascurando che tali comportamenti prescindono dal tipo di veicolo e addirittura dall'esistenza di un veicolo.
- Non vi è nesso logico tra le condotte costituenti campeggio e bivaccamento (peraltro non meglio specificate) e la sosta di autoveicoli (autocaravan) o rimorchi (caravan). Sul punto si evidenzia che ai sensi dell'art. 185, comma 2 del codice della strada: la mera sosta di un'autocaravan non costituisce campeggio né attendamento e simili.

- L'ente proprietario della strada muove dall'erroneo presupposto di dover creare apposite aree di sosta per il pernottamento di autocaravan vietando tale condotta al di fuori di tali aree. Sul punto si precisa che non esiste alcuna norma del codice della strada che impedisca ad un utente della strada di trovarsi nelle ore notturne a bordo del proprio veicolo. Peraltro, con specifico riferimento all'autocaravan, l'art. 54 lett. m) del codice della strada la definisce quale veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
- L'ente proprietario della strada sostiene erroneamente che possa configurarsi una "sosta per finalità di pernottamento" o una "sosta finalizzata al campeggio". Invero, ai sensi dell'art. 157 del codice della strada la sosta è definita come sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività.
- La fermata o la sosta delle autocaravan non costituisce pericolo per la salute pubblica giacché tale tipologia di autoveicolo, proprio per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta, sempre che siano debitamente e idoneamente utilizzati, sono proprio gli unici veicoli che non possono costituire un pericolo per l'igiene e la salute pubblica. In più, l'ente proprietario della strada dispone già degli strumenti normativi per sanzionare lo scarico dei residui organici e delle acque su strade e aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 comma 4 e comma 6, codice della strada). A ciò si aggiunge che l'art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis) del codice della strada consente all'amministrazione di sanzionare chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze.
- La segnaletica apposta in ottemperanza all'ordinanza n. 131/2011 non è conforme al codice della strada e alla stessa ordinanza istitutiva.
- Il provvedimento impugnato viola l'art. 185 del codice della strada nonché i principi e le direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

8 agosto 2011

Con nota prot. 4217 del 08 agosto 2011, il Ministero Infrastrutture e Trasporti chiede al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia Romagna e le Marche di effettuare un sopralluogo nel Comune di Sassuolo e redigere una relazione per ogni singolo motivo del ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro l'ordinanza n. 131/2011.

21 febbraio 2012

Con nota prot. 915 del 21 febbraio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti sollecita il Provveditorato alle Opere Pubbliche a trasmettere, nel termine di 30 giorni, quanto richiesto in data 08 agosto 2011 significan-

do che in caso di mancata trasmissione avrebbe provveduto in merito al ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sulla scorta della documentazione in suo possesso.

27 marzo 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò, chiede al Ministero Infrastrutture e Trasporti di confermare la trasmissione della relazione del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e di procedere comunque alla decisione del ricorso.

13 giugno 2012

Il Sindaco del Comune di Sassuolo, alla luce del ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, emette l'ordinanza n. 193/2012 con la quale revoca la precedente n. 131/2011. Si rende noto altresì che la segnaletica apposta in esecuzione del provvedimento revocato era già rimossa alla data del 10 novembre 2011.

25 giugno 2012

Con nota prot. 0003658 il Ministero Infrastrutture e Trasporti comunica che il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proposto avverso l'ordinanza n. 131/2011 del Comune di Sassuolo s'intende definito stante l'intervenuta revoca del provvedimento.



A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze anticamper e conseguente rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalare i divieti e/o le sbarre anticamper nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.

COMUNE DI SIRACUSA

REVOCATA L'ORDINANZA E RIMOSSE LE SEGNALETICHE *ANTICAMPER*

Con ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2011 il Comune di Siracusa istituiva il divieto di sosta permanente con rimozione coatta di autocaravan e caravan in tutta l'area di Riva Nazario Sauro e di via Porto Lachio.

Con il supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il provvedimento era impugnato avanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con decreto prot. n. 0000204 del 19 giugno 2012 accoglieva il ricorso.

Il Comune di Siracusa, con successiva ordinanza n. 400 del 17 luglio 2012 revocava la precedente ordinanza 89 del 2011 e disponeva la rimozione della segnaletica.



FATTI e AZIONI

Di seguito una sintesi cronologica dei fatti e delle attività messe in campo col sostegno dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare l'applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Siracusa.

28 febbraio 2011

Il Comune di Siracusa emana l'ordinanza n. 89 con cui istituisce il divieto di sosta permanente con rimozione coatta di autocaravan e caravan in tutta l'area di Riva Nazario Sauro e di via Porto Lachio. A fondamento dell'ordinanza si leggono:

- condizioni di bivaccamento costituenti motivo di disturbo e degrado;
- mancanza di aree attrezzate ove autocaravan e caravan sarebbero obbligate a sostare;
- motivi igienico-sanitari.

21 marzo 2011

Un camperista veniva sanzionato nell'area Riva Porto Lachio - via Sbarcadero ove vigeva un divieto di sosta permanente per caravan e autocaravan.

22 marzo 2011

Il camperista si rivolgeva all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti segnalando il caso e chiedendo un parere sulla legittimità dell'ordinanza n. 89 del 2011.

23 marzo 2011

L'Avv. Marcello Viganò formulava un parere evidenziando i profili di illegittimità dell'ordinanza e acquisiva la documentazione utile alle azioni da intraprendere.

12 aprile 2011

Veniva proposto ricorso ex art. 37 codice della strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso l'ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2011. In particolare si censurava:

- il difetto di istruttoria;
- l'illogicità manifesta;
- la falsa applicazione dell'art. 185 c.d.s.;
- la falsità dei presupposti con riferimento all'obbligo di sosta nelle aree attrezzate;
- l'illegittimità della segnaletica stradale verticale.

A seguito della proposizione del gravame l'ordinanza veniva automaticamente sospesa.

15 giugno 2011

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune di Siracusa a trasmettere le controdeduzioni al ricorso e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria a effettuare un sopralluogo e inviare una relazione per ogni singolo motivo di ricorso.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI

segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper nonché associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze e/o ricorsi.



21 febbraio 2012

Il Ministero sollecitava sia il Comune di Siracusa sia il Provveditorato OOPP per la Sicilia e la Calabria a trasmettere quanto richiesto entro 30 giorni al fine di consentire la decisione del gravame nel rispetto dei termini di legge, significando che in caso di mancata comunicazione il Ministero avrebbe provveduto alla decisione del ricorso.

23 marzo 2012

Il Comune di Siracusa trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le proprie controdeduzioni.

29 marzo 2012

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la propria relazione tecnica.

19 giugno 2012

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglieva il ricorso gerarchico e con decreto prot. n. 0000204 invitando al Comune di Siracusa a rimuovere la segnaletica.

24 luglio 2012

Il camperista segnala l'avvenuta rimozione della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan in tutta l'area di Riva Nazario Sauro e di via Porto Lachio.

26 luglio 2012

Con istanza di accesso al Comune di Siracusa, si chiedeva la trasmissione del provvedimento di revoca dell'ordinanza n. 89 del 2011.

31 luglio 2012

Il Comune di Siracusa trasmette l'ordinanza n. 400 del 17 luglio 2012 con la quale veniva revocata l'ordinanza n. 89 del 2011 e disposta la rimozione della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan.

COMUNE DI GROSIO

VITTORIA!

ANNULLATA LA SANZIONE E CONDANNATO IL COMUNE A RIFONDERE LE SPESE DI TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO

Ancora una volta è stata premiata la costanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nonché la professionalità degli Avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti. Infatti, il giudizio dinanzi al Tribunale di Sondrio si è concluso con l'annullamento della sanzione e la condanna al Comune a sostenere le spese di tutti i gradi di giudizio.

Con sentenza depositata il 17 agosto 2012, il Tribunale di Sondrio nella persona del Giudice Dr. Luca Fuzio ha:

- annullato il verbale di contestazione emesso dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 a carico del camperista nostro associato;
- condannato il Comune di Grosio a pagare la somma complessiva di euro 5.812,00 oltre spese generali, IVA e accessori di legge per l'intero giudizio.

Una pronuncia che giunge finalmente a definire una vicenda giudiziaria aperta nell'ottobre 2006. In quel tempo il camperista ricorreva al Giudice di Pace di Tirano chiedendo l'annullamento del verbale con il quale la Polizia Locale di Grosio contestava la violazione dell'art. 6, comma IV, lett. b) del Codice della Strada, perché il veicolo autocaravan di proprietà del ricorrente "è stato trovato in sosta in località Eita in Valgrosina superando la località Fusino oltre la quale la segnaletica vieta il transito alle autocaravan".

Tra i motivi del ricorso al Giudice di Pace: l'illegittimità dell'ordinanza n. 336/2005 con la quale il Comune di Grosio vietava il transito alle autocaravan nella zona oggetto di accertamento.

Il Giudice di Pace, trascurando i motivi di ricorso, confermava il verbale impugnato e la legittimità dell'ordinanza comunale di cui si denunciava l'eclatante difetto di motivazione e l'eccesso di potere.

La sentenza era impugnata avanti al Tribunale di Sondrio che respingeva l'appello ritenendo la pronuncia di primo grado "condivisibile e ben motivata" e confermando altresì la legittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio. Tutto ciò a dispetto di quell'obbligo di motivazione la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l'iter logico attraverso il quale il potere – amministrativo o giurisdizionale – viene amministrato. L'ingiusta ed erronea sentenza del Tribunale di Sondrio era impugnata con ricorso alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e con l'ordinanza n. 14014/2011 così pronunciava: "alle articolate deduzioni dell'appellante sulla illegittimità dell'ordinanza impositiva del divieto di transito...il Tribunale ha risposto con la tautologica affermazione che

"l'ordinanza appare in sé legittima e ben motivata" e con il generico e criptico rilievo che "nel merito, questo giudice non può certo sindacare le scelte del Comune e la strategia seguita per la regolamentazione del traffico locale" (salvo peraltro affermare, immediatamente dopo, che il provvedimento, comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivisibile)". Tali affermazioni non superano la soglia della mera apparenza di motivazione". Così concludendo la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Sondrio affinché si pronunciasse nuovamente in merito alla riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tirano.

I consulenti legali dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, nell'interesse del camperista, riassumevano la causa dinanzi al Tribunale di Sondrio. All'udienza del 7 marzo 2012 l'Avv. Marcello Viganò e l'Avv. Assunta Brunetti discutevano il merito della vicenda dinanzi al Giudice Dott. Luca Fuzio evidenziando l'illegittimità dell'ordinanza del Comune di Grosio n. 336 del 12 luglio 2005 istitutiva del divieto di transito e di sosta per caravan, autocaravan e autobus appartenenti alle categorie M2 e M3 oltre la diga di Fusino verso Eita e oltre la Chiesa di Fusino verso la Valdisacco.

Con sentenza depositata il 17 agosto 2012 il Giudice del Tribunale di Sondrio annullava il verbale di contestazione elevata dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 e condannava il Comune di Grosio alle spese dell'intero giudizio di cui:

- **1.612,00 euro per il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Sondrio;**
- **1.000,00 euro per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Tirano;**
- **1.200,00 euro per il giudizio d'appello dinanzi al Tribunale di Sondrio;**
- **2.000,00 euro per il giudizio di Cassazione;**
- **spese generali e accessori di legge.**

Diffonderemo la motivazione della sentenza e le ragioni che hanno indotto il Giudice di Sondrio ad accogliere la domanda del camperista, appena le acquisiremo agli atti.

ARTICOLI

INCAMPER numero 144 del 2012, pagina 72 e 73.

Per leggerlo aprire: http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=144&startPage=74

UN CAMPERISTA CI PONE DOMANDE DI GRANDE ATTUALITÀ

8 settembre 2012

Da: ... omissis per la privacy_fausto@libero.it

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: R: CAMPERISTI, LA LEGGE PREVALE: Annullata la sanzione e condannato il Comune di GROSIO a rifondere le spese di tutti i gradi di giudizio

Ancora una volta i miei più vivaci complimenti per la vittoria ottenuta. C'è però una domanda alla quale vorrei tanto risposta. Perché non vengono sanzionati anche il giudice di Pace ed il giudice di Sondrio per il loro errore? Perché davanti a un errore palese questi magistrati ne escono indenni e a pagare sono sempre, direttamente o indirettamente, i cittadini?

È facile emettere sentenze errate e poi, davanti alla perseveranza di un cittadino, annullarle o ribaltarle sapendo che tanto loro non saranno mai chiamati in causa. Cordialmente, Fausto

LE RISPOSTE

Prima di tutto occorre prendere atto che alla maggioranza degli italiani manca il senso civico, che si esercita giorno per giorno e che determina, di conseguenza, un mutamento nelle leggi e nella loro applicazione. Questo fa sì che non ci siano leggi adeguate a punire, subito e in modo esemplare, coloro che delinquono e chi svolge – pagato mese dopo mese dai cittadini – con cialtroneria e/o interesse privato il lavoro in una Pubblica Amministrazione. A tutti il compito di cambiare gli italiani, trasformandoli da sudditi che si lagnano in cittadini attivi. Questo vale anche per i camperisti. Infatti, i risultati che via via si conseguono, arrivano solo grazie a circa 20.000 equipaggi che anno dopo anno danno fiducia e sostegno all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con il loro vitale contributo sociale (35 euro l'anno: nemmeno 10 centesimi il giorno). In sintesi, 20.000 equipaggi "attivi" e 200.000 che stanno a guardare; salvo poi lamentarsi per l'emanazione di ordinanze in violazione di legge con relativi divieti e sbarre anticamper.

Venendo ai Giudici (il Giudice di Pace e il primo Giudice di Appello): è palese la loro impreparazione perché sul tema della circolazione e sosta delle autocaravan risale al 1986 il primo intervento di un Ministro della Repubblica. Ma questo non è stato che il primo di tanti successivi passi per l'affermazione di una norma in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nonché per la sua corretta applicazione. Infatti, per far valere i propri diritti, i camperisti si sono dovuti organizzare in Associazione per far varare nel 1991 la Legge n. 336 che disciplina la figura dell'autocaravan e la relativa circolazione e sosta. Legge recepita in toto nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Ma quanto detto non è bastato a molti Giudici, tanto che, come Associazione siamo dovuti intervenire giorno dopo giorno affinché la legge fosse trattata e ricordata in Direttive interministeriali, in innumerevoli corrispondenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in decine di diffide firmate dai Ministri in carica e dirette al Sindaco di turno per fargli revocare ordinanze in violazione di legge e rimuovere le segnaletiche

stradali e le sbarre anticamper.

Oggi, prima la Cassazione e poi il secondo Giudice di Appello hanno fatto giustizia ma è bene ricordare che un cittadino medio non avrebbe potuto ricevere simile giustizia per i tempi e per i costi che essa comporta. Infatti, giustizia è arrivata solo perché è intervenuta l'Associazione con i propri consulenti legali e con le proprie risorse economiche. Non solo, ma se il Sindaco di Grosio impugnerà la sentenza del Tribunale di Sondrio, ci vorranno anni, soldi e legali competenti per chiarire ai Giudici che saranno investiti, le ragioni dei nostri diritti e questo può accadere solo se anno dopo anno i camperisti verseranno il loro contributo contribuendo all'esistenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

I nostri consulenti legali, una volta acquisita l'ultima sentenza, se vi saranno gli estremi della responsabilità civile e disciplinare dei magistrati, provvederanno a segnalare il comportamento di detti Giudici agli organi competenti affinché attivino i dovuti provvedimenti.

La nostra esperienza maturata anno dopo anno davanti ai Giudici di Pace ci ha convinti che la figura del Giudice di Pace molto spesso non è all'altezza del ruolo che riveste, considerando che nell'ambito del processo è di fondamentale importanza disporre di giudici di primo grado professionalmente preparati.

Purtroppo ci sono Giudici di Pace che sanno fare bene il loro lavoro perché seguono le regole mentre ci sono Giudici di Pace con poca professionalità ma che, seppur segnalati alle competenti autorità, non sono stati mai sanzionati. Per quanto detto, è necessario che i preposti a legiferare, quei cittadini che abbiamo eletto a rappresentarci al Parlamento, emanino norme per:

- eliminare la figura del Giudice di Pace: un giudice onorario non preparato adeguatamente e che costituisce un costo inaccettabile, specialmente durante una crisi economica;
- procedere all'assunzione di Giudici togati perché, oltre a elevare il livello qualitativo, questo investimento, soprattutto in questo periodo di crisi economica, potrà rivelarsi un buon contributo per l'occupazione;
- snellire il procedimento per l'accertamento della responsabilità civile e disciplinare del magistrato previsto oggi dalla legge 117/1988 e dal decreto legislativo 109/2006;
- riformulare alcune ipotesi di responsabilità del magistrato;
- emanare una Legge affinché, come nella Sanità riguardo al personale medico, l'organizzazione dei Tribunali non sia svolta da magistrati ma da personale del Ministero della Giustizia. In sintesi, gli orari di presenza, i carichi di lavoro, i tempi entro i quali un carico di lavoro dev'essere eseguito, l'utilizzo delle attrezzature, l'organizzazione del personale di supporto ai magistrati, devono essere svolti dal personale del Ministero della Giustizia.

In conclusione, se in questo secolo non ci attiveremo per cambiare il diritto e l'organizzazione della macchina della Giustizia, non potremo poi lamentarci se la parola GIUSTIZIA non corrisponderà alle sentenze che saranno via via emesse.

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

REVOCATE LE ORDINANZE E RIMOSSE TUTTE LE SBARRE ANTICAMPER

NESSUN CONTROLLO E GLI INCIVILI LA FANNO DA PADRONE

Con nota prot. n. 19776, datata 8 giugno 2012, il Comune di Rosignano Marittimo comunicava che la rimozione delle sbarre è stata terminata in data 23 aprile 2012.

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha incaricato l'Avv. Assunta Brunetti, l'Avv. Marcello Viganò e la Dr. Francesca Palermo, le splendide località di Vada, Rosignano Solvay e Castiglioncello del Comune di Rosignano Marittimo, sono state liberate dalle sbarre che impedivano l'ingresso nei parcheggi alle autocaravan. Infatti, con ordinanza n. 110 datata 7 marzo 2012, il Comune di Rosignano Marittimo revocava le ordinanze n. 100 del 1999, n. 344 del 2000 e n. 306 del 2001 e dava disposizione ai propri uffici di rimuovere le sbarre anticamper.

Per vedere i precedenti FATTI e AZIONI fino al 2005 aprire:

http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=103&startPage=52

/INCAMPER numero 103 del 2005, dalla pag.50 alla pag. 63.

AUTOCARAVAN IN VIOLAZIONE DELL'ART. 185 DEL CDS




Per vedere i precedenti FATTI e AZIONI

dal 23 novembre 2011 al 13 giugno 2012 aprire:

http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=148&n=88&pages=80

/INCAMPER numero 148 del 2012, dalla pag.86 alla pag. 87.



CODICE DI COMPORTAMENTO EMANATO NEL 1985

1. L'uso della autocaravan, come mezzo di trasporto, è regolato dalle norme sulla circolazione stradale che dobbiamo rispettare tenendo ben presente le dimensioni d'ingombro.
2. L'uso della autocaravan come abitazione impone, invece, il rispetto di norme e attenzioni particolari, finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'aggregato umano nei quali veniamo di volta in volta a trovarci.
3. Nei centri abitati è opportuno scegliere per la sosta luoghi non fortemente interessati alla vita collettiva d'esercizi commerciali.
4. Nei centri urbani l'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire senza alcun utilizzo di spazi esterni e con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
5. Dovrà essere evitata ogni forma di monopolizzazione del territorio.

DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

6. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
7. Sugli scarichi è in gioco la credibilità dell'intera categoria, quindi è imperativo adeguare il proprio comportamento al più rigido rispetto della buona educazione e delle norme igieniche.
8. Lo scarico delle acque luride deve avvenire nei luoghi consentiti dalle vigenti leggi in vigore. Lo scarico delle acque chiare determina sempre un imbrattamento all'apparenza negativo e pertanto deve essere effettuato negli stessi luoghi previsti per lo scarico delle acque luride. Durante la marcia tutti gli scarichi devono restare chiusi.
9. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata utilizzando contenitori da depositarsi nei cassonetti pubblici.
10. In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguamo a tale principio di vita il nostro comportamento.

FATTI e AZIONI successive

23 agosto 2012 - Il Tirreno Camper, nessuna situazione fuorilegge

L'assessore Donati replica a Angeli (Pdl) ma conferma: «Il problema delle soste esiste»
ROSIGNANO. Vigileremo sulla sosta dei camper, lo stanno già facendo i vigili urbani, ma per ora non è stata segnalata alcuna violazione delle norme. L'assessore alla mobilità Daniele Donati entra nel merito della polemica, sollevata dal consigliere del Pdl Maria Grazia Angeli, circa l'«invasione di camper» sul nostro lungomare. Donati ricorda che «in questi ultimi anni i camper hanno assunto una posizione di rilievo tra le forme di turismo preferite dagli italiani. Forse la crisi economica, ma riteniamo ancora di più la flessibilità e la possibilità di coniugare il comfort che i nuovi mezzi garantiscono, con la possibilità di visitare molti luoghi in pochi giorni, hanno fatto crescere in maniera esponenziale l'utilizzo di tali veicoli. In tutto questo un ruolo abbastanza importante è dato anche dalla normativa che garantisce ai camper parità di trattamento con gli autoveicoli ordinari, sia dal punto di vista fiscale, che come codice della Strada, per quanto riguarda soste, accessibilità ecc. Tali elementi portano le amministrazioni comunali (e non solamente quella di Rosignano, come la cronaca degli ultimi tempi ci riporta) a confrontarsi con un fenomeno in crescita ed a problematiche nuove». Donati aggiunge: «In questo quadro il nostro Comune ha nel tempo attrezzato delle aree sosta specifiche, con contemporanea erogazione di servizi a pagamento per il rifornimento di acqua e lo scarico dei reflui. I principali punti di servizio sono l'area sosta de La Mazzanta e quella di Calletta (in quest'ultima sono stati ripristinati servizi di scarico reflui a norma di legge), che sono stati recentemente oggetto di bando per la gestione, ed oggi sono utilizzati al massimo della capienza. Tutto questo per dire che come amministrazione stiamo cercando di dare risposte ad una fetta crescente di utenza turistica, che pur non essendo quella di riferimento per il nostro territorio, può rappresentare, nei fatti, un'opportunità per la nostra economia. Premesso, quindi, che non si sono segnalate situazioni di sversamenti di reflui da parte di camperisti vengono effettuati controlli da parte della polizia municipale, compatibilmente con tutte quelle che sono le maggiori richieste di servizio estive per sanzionare quelle situazioni in cui non vengano rispettati i minimi criteri di rispetto del codice della strada e di decoro urbano. Per quanto riguarda il futuro, crediamo che la prossima discussione sulla revisione del Regolamento Urbanistico possa essere un'occasione importante per poter ulteriormente affrontare il problema degli spazi da dedicare alla sosta dei camper».

LA RISPOSTA DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI

25 agosto 2012, Firenze

Preg. Redazione IL TIRRENO

E per conoscenza:

Al sindaco del Comune di Rosignano Marittimo

Grazie per la vostra continua informazione sul tema del turismo itinerante, in particolare gli articoli a seguito alla revoca delle ordinanze e rimozione di tutte le sbarre *anticamper* nel territorio del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO (vedi vostro articolo riprodotto in calce) e vogliamo contribuire all'informazione ricordando ai vostri lettori che:

- nonostante siano trascorsi oltre 20 anni dalla Legge 336/1991 e dal Nuovo Codice della Strada del 1992 che regolamenta la circolazione e sosta delle autocaravan;
- la risorsa del turismo (cui deriva il maggior contributo economico per il Paese) non solo non è sfruttata al meglio, ma viene inopinatamente inficiata da alte tariffe e... basse prestazioni;
- in Italia, su 8.092 Comuni, annoveriamo circa 2.500 campeggi di questi più della metà stagionali;
- in Italia non esistono aree attrezzate per la Protezione Civile;

ci sono ancora dei consiglieri comunali che non sanno o non vogliono aprire internet per aggiornarsi sui vari temi e contribuire al vivere civile con analisi e proposte. Consiglieri che non viaggiano, altrimenti saprebbero che in Francia il Turismo Itinerante, in particolare con le autocaravan, è tanto ambito che si sono attrezzati con migliaia di Campeggi Municipali dove (notizia riconfermata anche in questi giorni) un'autocaravan con 3 persone a bordo paga mediamente da 10 a 14 euro giorno, tasse e servizi compresi. Infatti, i francesi sanno benissimo che ai 10 euro giorno si vanno poi ad aggiungere le centinaia di euro che detta famiglia lascia sul loro territorio per acquisti di beni e servizi interni ed esterni al campeggio.

Ai consiglieri comunali distratti e agli interessati che vogliono scoprire i vantaggi diretti e indiretti che riceverebbero dall'attrezzarsi per ricevere il turismo itinerante, in particolare il turismo delle famiglie in autocaravan, da tempo sono sufficienti due click per aprire: http://www.nuovedirezioni.it/sfoglia_numero.asp?id=11&n=90&pages=80 dove si evidenzia l'importanza per il nostro Paese del Turismo Itinerante nel suo complesso e, in particolare, quello delle famiglie in autocaravan. In sintesi, come possono e devono intervenire i cittadini, Governanti, parlamentari e Pubblici Amministratori per consentire e far allestire Campeggi Municipali quali infrastrutture quasi a COSTO ZERO, utili sia allo sviluppo del turismo sia alla Protezione Civile in caso di emergenze;

aprire: [http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30 Autocaravan/index.htm](http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/30%20Autocaravan/index.htm)

dove si ricorda come preparare un viaggio e come viaggiare in Italia e all'estero: agenda utile a tutti gli utenti della strada. In particolare, a pagina 89 abbiamo inserito il **PROMEMORIA SU COME SOSTARE O PARCHEGGIARE LE AUTOCARAVAN, I Comportamenti vietati, Informazioni sul Codice della Strada, I comportamenti consigliati.**

Il nostro augurio è che gli italiani si sveglino, imitando i francesi, invece di seguitare a praticare tariffe che con il lavoro di 2 mesi li facciamo campare tutto l'anno. Tariffe che allontanano il turismo e amplificano la crisi economico-occupazionale.

A leggervi e grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti,

Pier Luigi Ciolli

NESSUN CONTROLLO E GLI INCIVILI LA FANNO DA PADRONE

29 agosto 2012

Da: ANCC Ciolli

[mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it]

A: 'a.franchi@comune.rosignano.livorno.it'

Cc: 'd.donati@comune.rosignano.livorno.it'; 'm.pia@comune.rosignano.livorno.it'; 'l.benini@comune.rosignano.livorno.it'; 'd.cosimi@comune.rosignano.livorno.it'

Preg. Sindaco Comune di Rosignano Solvay

Nello spirito di collaborazione per lo sviluppo del turismo, la informiamo con la presente che ci hanno telefonato diversi camperisti sconvolti dal fatto che nel parcheggio di Caletta, a pagamento per alcuni mesi, non veniva effettuato alcun controllo tanto che, ci riferiscono, accadeva quanto segue:

- Alcune persone recintavano gli stalli sosta per gli amici che non si sapeva quando arrivavano, impedendo così ad altri di fruirli.
- I cani circolavano liberamente per il parcheggio senza guinzaglio e, quando ciò è stato fatto presente ai loro proprietari, gli stessi lo mettevano al collo degli animali... ma li lasciavano ugualmente circolare liberamente trascinandoselo per terra (!?!).
- In diversi cucinavano tranquillamente all'aperto, trasformando il parcheggio in un campeggio.
- Altri lavavano e stendevano panni fuori dalle autocaravan.
- Alcuni rigovernavano all'aperto senza alcun ritegno.
- Dei soggetti si tagliavano i capelli e barba all'aperto e alla fine si facevano una bella doccia sempre all'aperto, impastando il terreno con acqua e altro.

Il tutto senza che, ci riferiscono, i gestori intervenissero, nonostante tali comportamenti fossero in violazione di legge.

I camperisti, per paura di rappresaglie, non chiamavano la Polizia Municipale ma se ne andavano via disgustati.

Chi ha telefonato ci ha raccomandato di rimanere anonimo.

Per quanto sopra, chiediamo l'intervento delle SS.LL. per far transitare un agente di Polizia Municipale almeno una volta al giorno, anche se non siamo più in alta stagione, nonché chiedere conto ai gestori sull'esistenza o meno di dette situazioni.

A leggervi.

Cordiali saluti,

Pier Luigi Ciolli

29 agosto 2012

Da: Donati Daniele - Comune di Rosignano M.mo

[mailto:d.donati@comune.rosignano.livorno.it]

A: ANCC Ciolli Cc: m pia; l benini; d cosimi; a franchi; Repole Simona - Comune di Rosignano M.mo; Poli Stefano - Comune di Rosignano M.mo

Preg.mo Sig.Ciolli, La ringrazio per la segnalazione, per la quale provvederemo a richiamare i gestori dell'area ad una maggiore sorveglianza. Ritengo che la collaborazione dei camperisti nel segnalare e prevenire abusi ed "allentare" il clima di diffidenza nei loro confronti che, purtroppo, spesso si crea nei territori, sia fondamentale e ci consenta di poter gestire in maniera più sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale, la risorsa che il turismo itinerante rappresenta.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. Daniele Donati, Assessore Ambiente, Sicurezza, Protezione Civile e Mobilità

30 agosto 2012, Firenze

Da: ANCC Ciolli [mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it]

A: 'Donati Daniele - Comune di Rosignano M.mo' **Cc:** 'm pia'; 'l benini'; 'd cosimi'; 'a franchi'; 'Repole Simona - Comune di Rosignano M.mo'; 'Poli Stefano - Comune di Rosignano M.mo'

Grazie per il messaggio. Come siamo pronti a intervenire allorquando un Sindaco emana un provvedimento in violazione di legge per limitare la circolazione e sosta alle autocaravan, siamo tempestivi (nel numero della rivista prossima vi sarà l'articolo) nell'invitare i camperisti educati a chiedere l'intervento della Polizia Municipale allorquando assistono a comportamenti che, oltre a violare la Legge, danneggiano tutte le famiglie in autocaravan.

Cordiali saluti,

Pier Luigi Ciolli

MINI RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

FERMIAMO LA PROPOSTA DI LEGGE N. 5361

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI VALDUCCI, VELO, BIASOTTI, BERGAMINI,
GAROFALO, NIZZI PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Quando alcuni parlamentari, anche se trasversali ai partiti (prossimamente pubblicheremo nomi e cognomi di chi ha approvato la Proposta di Legge n. 5361), approvano simili provvedimenti, allontanano il cittadino dalla politica, perché non ascoltano la voce di cittadini e associazioni sull'emergenza legata agli incidenti nella circolazione stradale. Al momento del voto ricordiamocene, penalizzando le candidature di quei parlamentari che hanno contribuito a far approvare leggi dannose e pericolose nonché penalizzando il partito che li ricandida.

Con l'occasione si ricorda che:

1. con la patente B è consentito guidare autocaravan fino ai 35 quintali di massa complessiva a pieno carico;
2. il possedere una patente superiore alla B consente di guidare un'autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali, però nel contempo non lo consente se la stessa è omologata fino a 35 quintali ma risulta essere in sovraccarico.
3. riassumendo: un veicolo in sovraccarico NON può circolare, indipendentemente dalla patente del conducente.

DI SEGUITO I TEMI TRATTATI NELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5361

MULTE (violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada)

Propongono

- Riduzione del 20% dell'importo della sanzione se il pagamento avviene entro 5 giorni...
- Pagamento tramite bancomat e/o carta di credito...
- Notifiche anche tramite Posta Elettronica Certificata.

Anziché proporre

- Una legge che obblighi l'amministrazione a rimborsare l'importo delle sanzioni anche a coloro che non avevano impugnato il verbale qualora il provvedimento presupposto (esempio: l'ordinanza che ha istituito il segnale stradale) sia stato dichiarato illegittimo dall'autorità giudiziaria ovvero da quella amministrativa.
- L'obbligo all'ente proprietario della strada (entro 120 giorni dall'emanazione della norma) di riesaminare le ordinanze che disciplinano la circolazione stradale al fine di revocare e/o modificare quelle illegittime.

- Una legge che sanzioni il pubblico dipendente che non evade tramite Posta Elettronica Certificata le istanze con le quali il cittadino chiede di accedere agli atti e ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

OMICIDIO COLPOSO E REVOCA DELLA PATENTE PER 5/15 ANNI

Propongono

La revoca della patente per 5/15 anni in caso di omicidio colposo.

Anziché proporre

Una legge che intervenga a priori, non a posteriori, allo scopo di prevenire sinistri letali:

- 1 vietando di somministrare e/o vendere alcolici nei luoghi tipo:
 - discoteche: perché si va per ballare e non per sballare;
 - cinema (ristori interni): perché si va per vedere un film e non per bere alcolici;
 - edifici pubblici e/o spazi pubblici in occasione di manifestazioni culturali: perché si va per accrescere il proprio sapere e non per sballare. Inoltre, cultura è anche apprendere una corretta alimentazione, specialmente del bere alcolici;
 - autostrade: perché alla guida di veicoli bisogna essere sempre sobri e con la massima lucidità;
 - scuole: perché il consumare alcolici ne assopisce poi l'attenzione;
 - ospedali (ristori interni e mense): perché sono l'occasione per insegnare una corretta alimentazione, specialmente del bere;
 - mense aziendali: perché un'alterazione dell'attenzione può attivare un infortunio;
- 2 imponendo che sul certificato di malattia e sulla prescrizione di farmaci il medico dichiari se la circostanza inibisce la percezione visiva e/o i riflessi tale da determinare l'inabilitazione temporanea alla guida. Il Servizio Sanitario Nazionale deve attivarsi per rendere detti dati consultabili in tempo reale a livello informatico nonché, gratuitamente, dalle Forze di Polizia e dalle Forze di Polizia Municipali e Provinciali;
- 3 imponendo, nelle operazioni di rilevazione della scena dell'incidente, che l'organo accertatore effettui un'immediata rilevazione del carattere di-

namico (ricostruzione degli stati di ingovernabilità che precedono l'urto) e la rilevazione dei processi che hanno portato all'ingovernabilità (*rilevazione safety-audit sulla strada oggetto dell'incidente per comprendere se errori nella progettazione e/o manutenzione e/o apposizione di segnaletica sono la causa e/o concausa dell'incidente*). Dette rilevazioni dovranno accertare sia le cause e le responsabilità nell'incidente sia la comprovata capacità nel prevenire l'incidentalità. Occorre ricordare che le concatenazioni di più fattori a basso contenuto di pericolo, quindi facilmente trascurati o non percepiti da chi sta utilizzando la strada, possono rivelarsi, nel loro complesso, un fattore di pericolo tale da innestare quei processi che portano all'ingovernabilità del veicolo. Costoro, infatti, percepiranno il pericolo quando ormai avranno preso il sopravvento le leggi della dinamica che portano a conclusione l'incidente indipendentemente dalla volontà umana. Nelle operazioni di rilevazione della scena dell'incidente l'organo accertatore dovrà altresì verificare se:

- i veicoli coinvolti erano segnalati dai costruttori come oggetto di difetti di costruzione. Il legislatore deve prevedere, quindi, l'obbligo per i costruttori di veicoli di segnalare all'ANIA tutti i difetti e vizi rilevati nei veicoli di loro produzione, e l'ANIA dovrà attivare a livello informatico un registro nazionale, consultabile in tempo reale e gratuitamente dalle Forze di Polizia e dalle Forze di Polizia Municipali e Provinciali;
- il conducente era oggetto di trattamento medico e/o curativo. Il Servizio Sanitario Nazionale deve attivarsi per rendere detti dati consultabili in tempo reale a livello informatico nonché, gratuitamente, dalle Forze di Polizia e dalle Forze di Polizia Municipali e Provinciali;

4 obbligando l'analisi del sangue per il conseguimento e/o il mantenimento dell'autorizzazione alla guida (con riferimento a tutti i veicoli mossi da "motore", indipendentemente dalla via di mobilità), quale "atto amministrativo" primario. Il tutto per giungere a un dato certo e inoppugnabile a sostegno della "condizione di non idoneità" alla guida di un veicolo, se il soggetto fa uso di alcool, stupefacenti, farmaci psicotropi, e non solo;

5 imponendo targa e assicurazione obbligatoria ai velocipedi nonché il Certificato di idoneità alla guida per ciclisti. Il rilascio della targa e della relativa assicurazione ha costi bassissimi, mentre altissima sarebbe la tutela di chi verrebbe a essere coinvolto in un incidente con una bicicletta, nonché per il proprietario e/o conducente della stessa. La targa dovrà seguire la persona e il rilascio della quale dev'essere a cura delle assicurazioni, mentre l'ANIA dovrà attivare a livello informatico un registro nazionale targhe velocipedi, consultabile in tempo reale e gratuitamente dalle Forze di Polizia e dalle Forze di Polizia Municipali e Provinciali.

AUTOCARAVAN

Propongono una legge che modifica l'art. 167 del codice della strada prevedendo che le autocaravan possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione

mentre l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricorda che:

in via preliminare, da un punto di vista sistematico, la previsione è errata poiché l'art. 167 del Codice della Strada riguarda i veicoli destinati al trasporto di cose, mentre l'autocaravan è un veicolo destinato al trasporto di persone;

in secondo luogo, la previsione è comunque inopportuna perché:

- si tratta del maldestro tentativo di eludere la normativa nazionale e comunitaria che già prevedono il limite di massa a pieno carico ammissibile;
- pregiudica la sicurezza stradale permettendo la circolazione di veicoli in sovrappeso, tenendo conto altresì della peculiare distribuzione dei pesi di un'autocaravan sulle assi anteriore e posteriore;
- non si comprende il nesso logico tra la tolleranza del 15% e i parametri di applicabilità di questa: conformità alle norme sulle emissioni inquinanti Euro 5, controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o Metano e pannelli solari;
- discrimina incomprensibilmente chi guida un'autocaravan mancante anche di una sola delle caratteristiche suddette;
- provoca un drastico abbattimento delle quotazioni dell'usato a danno sia dei rivenditori sia dei proprietari di autocaravan;
- difficilmente sarà ritenuta valida nelle altre nazioni europee;

in terzo luogo, se la ratio della proposta normativa è anche quella di rilanciare il settore in crisi delle autocaravan, è evidente l'abbaglio della Commissione Trasporti che non ha tenuto conto dei riflessi negativi sopra evidenziati.

Per quanto sopra, è urgente una legge che:

- imponga ai costruttori che le autocaravan destinate ai possessori della patente B abbiano un peso adeguato alla finalità per la quale tali veicoli sono destinati rimanendo nel limite dei 35 quintali;
- al venditore di indicare per iscritto nell'atto di compravendita il peso dell'autocaravan (accessori inclusi).

VEICOLI A BILANCIAMENTO ASSISTITO (SEGWAY)

Propongono

Una legge che consente la circolazione stradale con veicoli per i quali non è previsto obbligo di targa, patente e assicurazione obbligatoria.

Anziché proporre

La targa e l'assicurazione obbligatoria. Il rilascio della targa e della relativa assicurazione ha costi bassissimi, mentre altissima sarebbe la tutela di chi verrebbe a essere coinvolto in un incidente, nonché per il proprietario e/o conducente. La targa dovrà seguire la persona e il rilascio della quale dev'essere a cura dell'assicurazione mentre l'ANIA dovrà attivare a livello informatico un registro nazionale, consultabile in tempo reale e gratuitamente dalle Forze di Polizia e dalle Forze di Polizia Municipali e Provinciali.

Si rileva che hanno dedicato tempo e risorse per affrontare il tema Segway quando digitando Segway oppure il Jimi Heselden su Google, appare: Muore il padrone del Segway. Precipita nel dirupo col suo biciclo. Finisce fuori strada e cade in un burrone Jimi Heselden, l'imprenditore inglese che aveva appena rilevato la marca degli strani due ruote.

Secondo la polizia avrebbe perso il controllo del mezzo. Jimi Heselden È MORTO in un incidente stradale, proprio a bordo di un Segway, Jimi Heselden, l'imprenditore inglese che aveva da pochi mesi rilevato l'azienda che produce questi singolari due ruote per rilanciarne le vendite.

L'incidente è avvenuto nei pressi di Wetherby, nel West Yorkshire. Il cadavere è stato trovato nel fiume in fondo a un burrone e, secondo le prime indagini della polizia, sembra che il 62enne Heselden abbia perso il controllo del mezzo e sia precipitato. Il suo Segway – un modello adatto al fuoristrada – è stato trovato proprio accanto al corpo. Si conclude così l'ultima sfida impossibile di Heselden, ex minatore, con una vita da romanzo: era diventato ricchissimo con la sua Hesco Bastion di Leeds, che aveva inventato un sistema di protezione alternativo ai sacchetti di sabbia, venduto al ministero della Difesa britannico per le truppe in Iraq e in Afghanistan. Quindi pochi mesi fa l'acquisto della Segway per cercare di far avere a questo rivoluzionario veicolo il successo che il suo inventore, Dean Kamen, non è mai riuscito a dargli. Il due ruote elettrico che si mantiene in equilibrio da solo grazie a un sistema giroscopico doveva rivoluzionare la mobilità ma, poi, soprattutto per problemi di prezzo (costa come una Panda) è stato venduto col contagocce: si calcola che a oggi nel mondo ne circolino meno di 90 mila. Pochi per parlare di un oggetto rivoluzionario.

Ma i problemi del Segway non sono solo di natura economica visto che alla fine è troppo veloce per circolare sui marciapiedi e troppo lento per stare su strada. Per non parlare poi del fatto che alcuni Stati – come quello inglese, ad esempio – ne hanno vietato la circolazione stradale visto che questi strani due ruote non hanno freni e che tutti i suoi movimenti, comprese le frenate, si controllano esclusivamente con i movimenti del corpo del pilota.

Non solo: questi parlamentari dedicano altro tempo, nonostante quanto sopra, per votare l'immissione dei Segway nella circolazione stradale, prevedendo solo il certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore (definito CIGC e che a gennaio sarà sostituito dalla patente AM).

INTERVENTI SUL CODICE DELLA STRADA

Invece di varare una norma per:

- contravvenzionare (contestare le debite violazioni) in modo immediato (come succede per chi guida) gli enti proprietari delle strade che ne sbagliano la progettazione, omettano la corretta manutenzione, installino segnaletica stradale in violazione del Codice della Strada;
- acquisire le contravvenzioni (soldi e dati) degli enti proprietari delle strade che non abbassano l'incidentalità nel loro territorio;
- obbligare tutti i Comuni a redigere il Piano Urbano del Traffico e attivare il Catasto della Segnaletica stradale;
- obbligare i gestori delle strade a espletare i safety-audit (controllo tecnico) sulle strade di loro competenza dove vi sono stati incidenti mortali;

vogliono rimettere mano al Codice della Strada, quindi creare altra confusione; ovviamente a danno sia della Pubblica Amministrazione sia dei cittadini. Il Codice della Strada è quasi perfetto, infatti, le direttive ministeriali hanno sempre ricordato che a violarlo ripetutamente sono i gestori delle strade nonostante siano passati oltre vent'anni. Per creare la sicurezza stradale, come abbiamo scritto da anni nel sito www.perlasicurezzastradale.org, occorre in primis equiparare il conducente al gestore della strada; perché è inaccettabile che il conducente che viola il Codice della Strada sia subito sanzionato e inibito anche al ricorso attraverso oneri economici, mentre al contempo non sia subito sanzionato il gestore della strada quando sbaglia la progettazione di una strada, omette la corretta manutenzione della stessa e installa segnaletica stradale in violazione del Codice della Strada. Occorre altresì sanzionare i costruttori di veicoli che non segnalano al cliente per posta raccomandata e/o posta elettronica certificata ogni eventuale difetto riscontrato sul veicolo che ha acquistato.

Concludendo: un Codice della Strada snello ed efficace, utile soprattutto per gli operatori del settore, serve. Ma per "normarlo" e poi votarlo, i parlamentari dovrebbero chiederlo agli specialisti del settore, che tutti conosciamo, sia perché sono ciclicamente presenti come relatori nei convegni, sia perché operano per l'aggiornamento del personale delle Forze di Polizia e Forze di Polizia Municipali e Provinciali Nazionali. Una volta acquisito tale documento, i parlamentari, utilizzando la procedura di Agenda 21, procederanno a portarlo a definizione avvalendosi di incontri tecnici con quelle associazioni e quei cittadini che da anni s'interessano dei delicati quanto importanti problemi della sicurezza stradale.

Affinché la legge delega di riforma del Codice della Strada, ormai in dirittura d'arrivo, possa risultare veramente utile ed efficace, auspichiamo che alla base dei lavori sia inserita la procedura di Agenda 21.

A tutti il diritto/dovere di rilanciare questo comunicato. A leggersi,

Pier Luigi Ciolli

